


1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142<sup>o</sup> — Numero 12

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

---

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 marzo 2001

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# S O M M A R I O

---

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **54.** Sentenza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Autorizzazione dell'assessore regionale per l'apertura di succursali e filiali - Violazione del principio che garantisce la libertà organizzativa dell'impresa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 41; statuto Regione Sardegna, art. 3.

**Regione Sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Piano pluriennale delle agenzie di viaggio e turismo - Applicabilità anche all'apertura di filiali e succursali - Assunto contrasto con il principio di libertà dell'iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, art. 4.
- Costituzione, art. 41; statuto Regione Sardegna, art. 3

Pag. 13

N. **55.** Sentenza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Oggetto del giudizio - Norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana - Intervenuta promulgazione, nelle more del giudizio, della delibera legislativa impugnata - Esame e decisione riferibile all'atto legislativo promulgato.**

- Legge Regione Siciliana, approvata il 6 agosto 1999, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20.

**Regione Siciliana - Disposizioni legislative regionali contro la mafia - Istituzione di un Comitato regionale per la sicurezza, con funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica - Contrasto con il principio che riserva in via esclusiva alla legislazione nazionale la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20, art. 22.
- Statuto Regione Siciliana, artt. 14, 17 e 31 .....

» 16

N. **56.** Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Disciplina del procedimento - Attuazione di delega legislativa - Asserita carenza ovvero inosservanza di principi e criteri direttivi contenuti nella delega al Governo per la disciplina dei ricorsi amministrativi ed in particolare del ricorso straordinario, nonché lesione del criterio di economicità e delle attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
- Costituzione, artt. 76, 77 (in relazione all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), e 87

» 21

## N. 57. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Spese processuali - Obbligo di rimborso a carico del condannato - Cessazione, in caso di revoca della condanna per *abolitio criminis* (nella specie, per abrogazione espressa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) - Mancata previsione - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento tra quanti siano stati già condannati con sentenza irrevocabile o che siano, invece, assoggettati ad un procedimento ancora in corso - Questione di natura interpretativa rimessa al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. pen., art. 2, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27

Pag. 24

## N. 58. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Astensione collettiva dei difensori dalle udienze - Adesione del difensore dell'imputato e degli altri difensori reperibili o designati dall'autorità giudiziaria quali sostituti del difensore - Esclusione della possibilità di prosecuzione del giudizio nonché di scelta del difensore tra coloro che abbiano titolo all'iscrizione (anziché tra i soli iscritti agli albi degli avvocati) - Lamentata irragionevolezza e asserito contrasto con i principi, anche internazionali, in materia di ragionevole durata del processo, con pregiudizio dell'esercizio della giurisdizione e dell'azione penale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 97, comma 4, 105, comma 5, e 484; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), artt. 1 e 26.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112; convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 17 .....

» 27

## N. 59. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Remissione di querela - Spese del procedimento - Accollo al querelato, anziché al remittente, anche nell'ipotesi in cui sia mancata l'accettazione espressa o tacita della remissione di querela da parte del querelato - Lamentato effetto pregiudizievole per l'onere, traducendosi in una statuizione sostanzialmente di condanna - Inapplicabilità della disposizione censurata nel procedimento *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 340, comma 4.
- Costituzione, art. 25, secondo comma .....

» 31

## N. 60. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Inosservanza dell'obbligo di richiedere l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione - Esclusione della possibilità di regolarizzare l'inosservanza, senza applicazione di sanzioni - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto alla regolarizzazione, al contrario, consentita in caso di trasferimento di proprietà del veicolo - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 94, comma 6, introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, art. 3

» 33

## N. 61. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Reddito a base dell'imposta - Mancata previsione della parametrizzazione del reddito con riferimento al Comune ove è stato prodotto - Lamentata duplicazione di imposta, con disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda che esplicino la propria attività in un'unica sede o in sedi ubicate in Comuni diversi, e con violazione del principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384).
- Costituzione, artt. 3 e 53 .....

Pag. 35

## N. 62. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza sociale - Rendita per invalidità - Revoca del beneficio per accertato difetto dei prescritti requisiti e ripetizione dei ratei indebitamente percepiti - Abrogazione delle disposizioni con successivo provvedimento legislativo - Mancata previsione di efficacia retroattiva della norma abrogatrice - Lamentata disparità di trattamento dei beneficiari delle provvidenze - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, comma 3-*nonies*, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 37

## N. 63. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Spese processuali - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Omessa previsione in caso di sentenza di non luogo a procedere - Lamentato, ingiustificato, pregiudizio della parte civile, con lesione del principio di eguaglianza in relazione al trattamento previsto per l'ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.) - Inidoneità del *tertium comparationis* invocato - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24 .....

» 39

## N. 64. Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Mancata esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi con salvezza della giurisdizione del giudice ordinario - Lamentato eccesso di delega - Incidenza sul quadro normativo della sopravvenuta sentenza n. 292 del 2000 e della modifica, con legge, della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, comma 2, lettera f), e comma 3.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59 .....

» 42

## n. 65. Sentenza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lombardia - Acque minerali e termali - Concessione - Disciplina regionale - Obbligo per il concessionario di corrispondere alla Regione un diritto proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata - Prospettato contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale in materia - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44, art. 22, come modificato dall'art. 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1.
- Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 25 del regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443. ....

Pag. 44

## n. 66. Sentenza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Rapporti tra Stato e Regione Siciliana - Riscossione dei tributi - Facoltà di riscossione da parte di qualunque concessionario del servizio nell'intero territorio nazionale - Omessa previsione dell'obbligo di riversare nelle casse regionali le somme riscosse in relazione a fattispecie maturate nell'ambito della Regione Siciliana - Ricorso della stessa Regione in via principale - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 1, comma 1, lettera d).
- D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 4.

**Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Entrate tributarie riscosse dagli uffici periferici - Modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello Stato e compensi agli intermediari - Determinazione e, rispettivamente, approvazione di convenzioni da farsi con decreto interministeriale - Ricorso della Regione Siciliana - Prospettata indebita sottrazione alla Regione della potestà di organizzare la riscossione di tali tributi con violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 1, comma 1, lettera e), modificativo dell'art. 6 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
- Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

**Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Versamento delle somme riscosse dal concessionario del servizio - Eliminazione del riferimento alle «casse degli enti territoriali competenti» - Ricorso della Regione Siciliana - Prospettato ritardo, privo di giustificazione, nell'acquisizione dei proventi spettanti alla stessa regione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 1, comma 1, lettera g), modificativo dell'art. 8 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
- Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

**Finanza pubblica - Versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e di altre somme, con compensazione fra crediti e debiti - Versamento di ritenute alla fonte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, senza possibilità di compensazione - Ricorso della Regione Siciliana - Prospettata illegittima differenziazione della posizione della Regione rispetto a quella dello Stato - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2, comma 1, lettera a), numero 2.
- Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

**Finanza pubblica - Rapporti tra Stato e Regione Siciliana - Normativa di attuazione statutaria - Necessario adeguamento alle nuove esigenze - Auspicabilità.**

- Statuto Regione Siciliana, art. 43

» 48

## N. 67. Ordinanza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Credito d'imposta - Criterio di computo - Disciplina sopravvenuta - Eliminazione dell'aggettivo «netto» dalla locuzione «reddito complessivo netto» - Residua applicabilità, per il solo periodo di imposta 1988, della norma previgente - Lamentata irragionevolezza - Prospettazione della questione in termini contraddittori - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165), art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 3

Pag. 55

## N. 68. Ordinanza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Documento di identificazione - Mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza - Sostanziale inefficacia della sanzione prevista - Prospettata violazione del principio di effettività della pena e del principio di buon andamento, con manifesta disparità di trattamento - Discrezionalità legislativa nella materia penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 97

» 57

## N. 69. Ordinanza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati tributari - Violazioni doganali - Dichiarazione di abitualità in contrabbando - Presupposti - Nuova disposizione - Prospettata violazione dei limiti della delega legislativa - Sopravvenuta ulteriore modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 26.
- Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione agli artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205.....

» 59

## N. 70. Ordinanza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Indagini preliminari - Proroga del termine per l'espletamento dell'incidente probatorio - Necessità della richiesta di parte - Asserita violazione dei principi della legge delega, irragionevole disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova dibattimentale e quella in incidente probatorio, tra la posizione dell'imputato in udienza preliminare e quella dell'indagato, nonché asserita menomazione del diritto di difesa della persona offesa e lesione del principio dell'adattamento automatico dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 393.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76 e 111; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848). .....

» 61

N. 71. Sentenza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Medici universitari - Attività assistenziale ordinaria nonché direzione delle strutture assistenziali - Cessazione al raggiungimento del limite di età - Assenza di protocolli d'intesa tra università e regioni ai fini dell'utilizzazione del personale sud-detto per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca - Violazione del criterio della ragionevolezza e del principio di buon anda-mento - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art 15-*nonies*, comma 2, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 3 e 97 (9, 36, 76, 77) .....

Pag. 63

N. 72. Ordinanza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Pene accessorie - Esercenti pubblici esercizi commerciali - Condanna penale sospesa condizionalmente - Divieto di iscrizione (con automatica cancellazione) nel-l'apposito registro degli esercenti il commercio, in deroga alla norma generale - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione a danno di tale categoria, con effetti negativi sul loro diritto al lavoro - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 166, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19; legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 2, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 35 .....

» 68

### ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 11. Ricorso per questione di legittimità costituzionale, depositato in cancelleria il 18 gennaio 2001 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Norme applicative adottate dalla Regione Toscana - Sanzione amministrativa per ritardato versamento del tributo - Fissazione in misura ridotta (al cinque per cento), nel caso di versamenti tardivi relativi ad anni precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, che risultino effettuati entro i cinque giorni lavorativi successivi alla sca-denza prevista dalla legge - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa di attua-zione spettante alle Regioni in materia tributaria - Contrasto con i principi e le norme statali contenute nei d.lgs. nn. 471 e 472/1997 - Irragionevole discriminazione tra san-zioni commesse prima o dopo il 1° aprile 1998.**

- Delibera legislativa Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 119.

**Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Norme applicative adottate dalla Regione Toscana - Determinazione del tributo e della sanzione amministrativa per l'esercizio di attività di discarica abusiva, l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti - Previsione del calcolo «sulla base imponibile fissata forfaitariamente», ove non sia possibile l'esatta quantificazione dei mate-riali - Denunciata irrazionalità intrinseca - Contrasto con l'art. 3, legge n. 549/1995 - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria.**

- Delibera legislativa Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 119 .....

» 71

N. 12. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2001 (della Regione Siciliana).

**Imposte e tasse - Maggiori entrate derivanti dall'emersione di basi imponibili dei tributi erariali - Devoluzione del relativo gettito interamente ad un fondo istituito presso il Ministero del tesoro (finalizzato alla diminuzione dell'IRPEF e dell'IRPEG sul reddito d'impresa) - Mancato riconoscimento alla Regione Siciliana del gettito delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria attribuita alla Regione dalle norme statutarie e di attuazione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 5.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

**Imposte e tasse - Riduzione dell'accisa sui prodotti petroliferi per alcuni impieghi agevolati - Agevolazione concessa mediante crediti di imposta utilizzabili dai beneficiari in compensazione di altri tributi dovuti - Denunciata sottrazione alla Regione Siciliana, per effetto della compensazione, di quote del gettito tributario ad essa spettante - Lesione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni regionali, nonché del principio di eguaglianza e dell'obbligo di copertura finanziaria.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 23 e 25.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

**Imposte e tasse - Compartecipazione per l'anno 2002 dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti - Prevista attuazione anche per i comuni delle Regioni ad autonomia speciale, in conformità dei rispettivi statuti - Denunciata sostanziale attribuzione ai comuni della Regione Siciliana di quote del gettito tributario spettante alla Regione - Spostamento sul bilancio regionale di un onere di finanziamento precedentemente sostenuto dallo Stato - Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Lesione dell'autonomia finanziaria e legislativa regionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 67.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma .....

Pag. 76

NN. da 181 a 191. Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 7 dicembre 2000 dal tribunale di Milano.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Permanenza indiscriminata nel centro per un periodo di complessivi venti giorni - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, primo e secondo comma

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, secondo comma .....

» 80

NN. da 192 a 196. Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 16 dicembre 2000 dal tribunale di Milano.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. - Inidoneità di tale procedura ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza dell'impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato - Esclusione - Incidenza sui poteri d'indagine del giudice.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento da parte del giudice sulle allegate ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dall'inizio del trattenimento - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il superamento di tale limite - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Obbligo di provvedere alla convalida con un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice del potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del trattenimento - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111.

Pag. 82

**N. 197.** Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi a Hassine Ayari.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattamento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24

» 90

**NN. da 198 a 203.** Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 21 dicembre 2000 dal tribunale di Milano.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattamento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24 .....

» 92

NN. da 204 a 211. Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 23 dicembre 2000 dal tribunale di Milano.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma .....

Pag. 94

## RETTIFICHE

### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo alla ordinanza n. 157 della Commissione tributaria regionale di Genova del 14 novembre 1999. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - Corte costituzionale - n. 10 del 7 marzo 2001) .....**

Pag. 96

# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 54

*Sentenza 5 - 13 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Autorizzazione dell'assessore regionale per l'apertura di succursali e filiali - Violazione del principio che garantisce la libertà organizzativa dell'impresa - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.**

- Legge Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, art. 6, comma 1.
- Costituzione, art. 41; statuto Regione Sardegna, art. 3.

**Regione Sardegna - Turismo e industria alberghiera - Disciplina regionale delle agenzie di viaggio e turismo - Piano pluriennale delle agenzie di viaggio e turismo - Applicabilità anche all'apertura di filiali e succursali - Assunto contrasto con il principio di libertà dell'iniziativa economica - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Legge Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13, art. 4.
- Costituzione, art. 41; statuto Regione Sardegna, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 2000 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, iscritta al n. 395 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio proposto da una agenzia di viaggi nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, per ottenere l'annullamento del provvedimento n. 5765 in data 18 maggio 1999, con il quale il Direttore generale dell'assessorato regionale al turismo, artigianato e commercio aveva respinto la richiesta di autorizzazione all'apertura di una filiale, nonché degli atti presupposti, tra i quali il piano pluriennale di razionalizzazione per le agenzie di viaggio e turismo nel territorio della Regione Sardegna, il tribunale amministrativo per la Sardegna, con ordinanza del 12 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento all'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed all'art. 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13

(Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), «nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti», e dell'art. 4 della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione, sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di tali agenzie.

Il remittente premette che la società ricorrente è titolare di un'agenzia di viaggi, autorizzata dalla Regione Lombardia, e, intendendo aprire una filiale a gestione non autonoma nell'ambito della Regione Sardegna, ha presentato domanda di autorizzazione all'assessorato regionale competente in materia di turismo. Tale domanda è stata respinta con il provvedimento oggetto di ricorso per due concorrenti ragioni: l'art. 6, primo comma, della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13, subordina l'apertura di succursali e filiali ad autorizzazione dell'Assessore regionale del turismo, con le modalità e le condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie; il piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, adottato ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale, secondo l'amministrazione, precluderebbe il rilascio di nuove autorizzazioni.

Ad avviso del giudice *a quo*, le citate disposizioni della legge regionale, nell'assoggettare ad autorizzazione, fondata su un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di nuove agenzie e di filiali e succursali delle agenzie già esistenti, limiterebbero la possibilità di esercitare questo tipo di attività imprenditoriale in modo non conforme, in quanto più restrittivo, al sistema previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), il cui art. 9 subordina l'autorizzazione esclusivamente al possesso, da parte del titolare o del direttore tecnico, dei requisiti culturali previsti dal secondo comma, ed al rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza.

Nell'ordinanza di rimessione si richiama la sentenza n. 362 del 1998, con la quale questa Corte ha affermato che l'art. 9 della legge n. 217 del 1983, costituente norma di principio nella materia, configura le agenzie di viaggi e turismo come entità unitarie, rilevando che dal carattere regionale delle autorizzazioni non si evince l'intento del legislatore di imporre limitazioni localistiche all'attività, e ha conseguentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale di talune disposizioni della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27 (Disciplina dell'attività e dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province), nella parte in cui estendevano anche alle filiali il regime autorizzatorio previsto per le agenzie di viaggio.

Ad avviso del remittente, la problematica sottesa alla fattispecie sottoposta al suo esame sarebbe analoga a quella affrontata da questa Corte in quella sentenza.

Né rileverebbe in alcun modo il fatto che la Regione Sardegna è dotata in materia di turismo di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 3, lettera *p*), del suo statuto. La Corte, infatti, avrebbe riconnesso la libera apertura delle filiali delle agenzie autorizzate al principio di libertà dell'iniziativa economica, di cui all'art. 41 della Costituzione, e l'art. 3 dello statuto sardo subordina anche l'esercizio della potestà legislativa primaria al rispetto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento che si ricavano da questi, nonché delle disposizioni di legge ordinaria che ne costituiscono attuazione.

### *Considerato in diritto*

1. — Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale sono l'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), «nella parte in cui assoggetta ad autorizzazione l'apertura di filiali e succursali di agenzie di viaggio esistenti», e l'art. 4 della stessa legge che, subordinando la possibilità di rilasciare autorizzazioni alle previsioni di un piano pluriennale di razionalizzazione delle agenzie di viaggio e turismo della Sardegna, sarebbe applicabile anche all'apertura di filiali e succursali di dette agenzie.

Ad avviso del tribunale amministrativo per la Sardegna le due disposizioni della legge regionale violerebbero l'art. 41 della Costituzione, in quanto assoggettare ad un'autorizzazione, basata su un atto di programmazione e contingentamento, l'apertura di filiali e succursali di agenzie già esistenti contrasterebbe, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 362 del 1998, con il principio di libertà dell'iniziativa economica. Secondo il remittente, la competenza legislativa esclusiva in materia di turismo di cui dispone la Sardegna non rilevarebbe nella fattispecie, poiché anche le leggi sarde sono ovviamente tenute ad osservare i principi costituzionali in forza dell'art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

2. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge regionale sarda è fondata.

Con la sentenza n. 362 del 1998 questa Corte ha, fra l'altro, dichiarato illegittima una disposizione della legge della Regione Lombardia 16 settembre 1996, n. 27, la quale, con formulazione analoga a quella dell'articolo 6 oggi scrutinato, subordinava ad autorizzazione l'esercizio dell'attività delle filiali delle agenzie di viaggio e turismo.

Osservò in quella sentenza la Corte che il legislatore statale nell'art. 9 della legge-quadro sul turismo (n. 217 del 1983) si è ispirato a una configurazione unitaria delle agenzie, definite testualmente imprese, senza discostarsi dalle comuni nozioni del diritto commerciale alla luce delle quali gli uffici, le filiali, le sedi secondarie non costituiscono entità separate dall'azienda né centro autonomo di imputazione di interessi economici distinti da quelli che fanno capo all'imprenditore, sicché l'autorizzazione conseguita dall'impresa non può non estendersi alle filiali che l'imprenditore intenda aprire sul territorio nazionale. Né sussistono ragioni che possano giustificare, con riferimento alle agenzie di viaggio e turismo, l'attribuzione di autonomo rilievo, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva, alle articolazioni territoriali.

Fu, quindi, ritenuto violato, oltre all'art. 41, anche l'art. 117 Cost., parametro che, però, nella presente fattispecie non può venire in considerazione, posto che, come correttamente rileva il giudice remittente, in materia di turismo la Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva.

Ora, anche se la legge regionale sarda non può essere sottoposta a scrutinio alla luce dei principi fondamentali posti dalla legge-quadro per il turismo, essa è nondimeno censurabile sulla base dei principi costituzionali, l'armonia coi quali è prescritta dallo statuto speciale in tema di competenza esclusiva (art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3). E fra i principi costituzionali che il legislatore regionale è tenuto ad osservare indubbiamente rientrano quelli desumibili dall'art. 41 Cost., evocato dalla ordinanza di rimessione, il quale garantisce la libertà di organizzazione dell'impresa.

La stessa legge regionale censurata, all'art. 2, definisce, del resto, le agenzie di viaggio e turismo come «imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività». Con questa disposizione anche il legislatore sardo conferma le agenzie ai principi civilistici, poiché si attiene a una visione unitaria dell'impresa desumibile dagli artt. 2082 e 2555 del codice civile, riguardanti rispettivamente l'imprenditore e l'azienda. Si discosta però da tali principi là dove, prescrivendo l'autorizzazione anche per l'apertura delle filiali, trascura il fatto che queste fanno parte del complesso aziendale del quale l'imprenditore è titolare. Tanto basta a confermare, anche in relazione alla censurata disposizione della legge sarda, che in base all'art. 41 della Costituzione le agenzie di viaggio e turismo che abbiano ottenuto l'autorizzazione in altre Regioni sono abilitate ad intrattenere rapporti con una utenza non territorialmente limitata, poiché, come già affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 362 del 1998, la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articularla in un territorio più vasto, all'interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.

3. — L'art. 4 della stessa legge regionale sarda prevede la formazione di un piano di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo alle esigenze della domanda turistica. Questa disposizione viene censurata dal remittente solo «in quanto applicabile all'apertura di filiali e succursali». Ma, una volta escluso che l'apertura di filiali necessiti di autorizzazione, resta conseguentemente esclusa l'applicabilità dell'art. 4 alla fattispecie. Sicché, venendo meno la condizione alla quale era subordinata, nell'ordinanza di rimessione, la censura rivolta a questa disposizione, la relativa questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Sardegna 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo), nella parte in cui subordina l'apertura di succursali e filiali delle agenzie di viaggio e turismo al conseguimento di autorizzazione dell'assessore regionale del turismo, con le modalità e condizioni stabilite per l'apertura delle agenzie;*

2) *Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 41 della Costituzione e all'art. 3 dello statuto speciale per la Regione Sardegna, dal tribunale amministrativo per la Sardegna con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0289

N. 55

*Sentenza 5 - 13 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Oggetto del giudizio - Norme approvate dall'Assemblea regionale siciliana - Intervenuta promulgazione, nelle more del giudizio, della delibera legislativa impugnata - Esame e decisione riferibile all'atto legislativo promulgato.**

- Legge Regione Siciliana, approvata il 6 agosto 1999, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20.

**Regione Siciliana - Disposizioni legislative regionali contro la mafia - Istituzione di un Comitato regionale per la sicurezza, con funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica - Contrasto con il principio che riserva in via esclusiva alla legislazione nazionale la materia dell'ordine e della sicurezza pubblica - Illegittimità costituzionale.**

- Legge Regione Siciliana 13 settembre 1999, n. 20, art. 22.

- Statuto Regione Siciliana, artt. 14, 17 e 31.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari», approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in Cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Giovanni Pitruzzella per la Regione Siciliana.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato il 13 agosto 1999 al Presidente della Regione Siciliana e depositato presso la cancelleria della Corte il 20 agosto 1999, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, 17 e 31 dello statuto della Regione Siciliana e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari», approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999, e, successivamente, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 settembre 1999, n. 44.

La disposizione impugnata, inserita in un provvedimento legislativo avente ad oggetto misure di solidarietà, risarcitorie e di sostegno economico in favore delle vittime della mafia, di estorsioni e dell'usura, istituisce un organismo denominato «Comitato regionale per la sicurezza», al quale è attribuito, tra l'altro (comma 1), il compito di «proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione».

Secondo il ricorrente la disposizione in questione incide sulla materia della sicurezza pubblica, sia in considerazione dei compiti del assegnati al Comitato, sia alla luce del raccordo previsto con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture: materia di indubbia spettanza statale perché volta a «tutelare un interesse unitario dello Stato riguardante la difesa dell'intera collettività nazionale, connesso a valori costituzionali di primario rilievo».

A conferma di tale esclusiva competenza statale, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale in materia e rileva che anche l'ampio decentramento e trasferimento di funzioni alle regioni, operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, del 1997, non ha toccato la materia relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto tale profilo la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto, che disciplinano il sistema della potestà legislativa della Regione.

Inoltre, il comma 2 della norma impugnata, ove si prevede che il Comitato «formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale», non consentirebbe di individuare in termini univoci ruolo e compiti del Comitato stesso in ordine alle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, che l'art. 31 dello statuto assegna al Presidente della Regione e che devono essere esercitate a mezzo della polizia di Stato.

Al riguardo, il ricorrente richiama la sentenza n. 131 del 1963, con la quale la Corte ha affermato che lo stesso Presidente non può svolgere la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico avvalendosi di organi diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale, e cioè dalla polizia di Stato, e che «solo una legge della Repubblica può stabilire l'ordinamento degli organi di polizia di cui il Presidente e il Governo della Regione possono disporre».

Ad avviso del ricorrente tale ordinamento è dettato dagli artt. 18 e 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che hanno istituito i Comitati (nazionale e provinciali) per l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari di consulenza, rispettivamente, delle autorità nazionale e provinciali di pubblica sicurezza.

Al fine di assicurare una più incisiva azione di prevenzione e di lotta alla criminalità, le funzioni di coordinamento delle forze di polizia sono state quindi delegate dal Ministro dell'interno ai prefetti dei capoluoghi di regione e, in Sicilia, ai Prefetti di Palermo e Catania, che si avvalgono, tra l'altro, di una conferenza interprovinciale delle autorità di pubblica sicurezza, alla quale partecipano anche rappresentanti della Regione e degli enti locali.

L'istituzione di un nuovo organismo regionale, conclude il ricorrente, da un lato sarebbe «invasiva della competenza statale in materia di ordinamento della polizia» e, dall'altro, si porrebbe in contrasto con l'art. 97 Cost., determinando una «duplicazione di valutazioni e di interventi che darebbe origine a confusione in un settore vitale per gli interessi nazionali».

2. — Si è costituita la Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pitruzzella, Giovanni Lo Bue e Giorgio Colajanni, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Preliminarmente la Regione contesta l'interpretazione del ricorrente secondo la quale la disposizione censurata avrebbe superato i limiti della competenza legislativa regionale; la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica non sarebbe stata affatto intaccata dalla delibera legislativa in parola, che si è limitata «ad istituire un organismo con compiti esclusivamente propositivi nei confronti dell'amministrazione

regionale», nel pieno rispetto della legge statale n. 121 del 1981. La difesa regionale contesta inoltre l'interpretazione riservata dal Commissario dello Stato al secondo comma 2 dell'articolo impugnato, che recita «Il Comitato formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale»: tale disposizione non potrebbe infatti riferirsi che alla formulazione di proposte destinate a trovare eventuale accoglimento in un testo di norme di attuazione dell'art. 31 dello statuto, in vista della sua approvazione con le modalità previste dalla normativa vigente, «anche con riferimento alla riorganizzazione e razionalizzazione degli organi di rappresentanza periferica dello Stato, per le quali il Parlamento nazionale ha dato delega al Governo, stabilendo che tali organi debbano svolgere funzioni di raccordo, supporto e collaborazione con le Regioni e gli enti locali (art. 12, lettera h), della legge delega n. 59 del 1997)».

La stessa composizione del Comitato è indice, secondo la Regione, del rapporto di collaborazione tra gli organi dello Stato, della Regione e degli enti locali nell'ambito della lotta alla criminalità organizzata; rapporto all'interno del quale si collocherebbe altresì il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, nella parte in cui, modificando l'art. 20 della legge n. 121 del 1981, ha previsto che la convocazione del Comitato provinciale è in ogni caso disposta quando la richiama il Sindaco del comune capoluogo di provincia per questioni attinenti alla sicurezza o all'ordine pubblico in ambito comunale.

Il legislatore regionale non ha quindi «voluto sostituirsi allo Stato nella tutela degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza, ma ha ritenuto utile un organismo che formuli proposte, indirizzi e valutazioni per l'esercizio delle competenze proprie della Regione» in particolare per attuare misure di solidarietà in favore delle vittime della criminalità di stampo mafioso, di estorsioni e dell'usura, nonché per sostenere l'impegno delle scuole e delle istituzioni nella lotta alla mafia.

Rileva infine la Regione che il Presidente, con propria scelta discrezionale, potrebbe perseguire le stesse finalità attivandosi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente forme di collaborazione tra le varie amministrazioni dello Stato: appare quindi strano che ciò che una legge ordinaria permette al Presidente, con scelta peraltro discrezionale, sia invece inibito all'assemblea regionale, alla quale verrebbe precluso di istituire un comitato nel quale si realizzerebbe la massima intesa tra Stato, Regione ed enti locali nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata in Sicilia.

Con riferimento, infine, alla denunciata violazione dell'art. 97 della Costituzione, la difesa regionale richiama i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte, che ha sempre affermato che la discrezionalità del legislatore può essere censurata solo sotto il profilo della arbitrarietà o manifesta irragionevolezza della legge impugnata, che certo non si riscontra in una «disposizione che tende alla massima collaborazione possibile (seppur limitata a proposte e suggerimenti) con gli organi statali istituzionalmente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, proprio al fine di realizzare la massima efficienza dell'azione amministrativa in tale materia».

Al riguardo, viene richiamato secondo la Regione il principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, che dovrebbe essere finalizzato a superare «alcune formalistiche separazioni di competenze tra i due enti» affinché le rispettive funzioni, soprattutto in un campo come la tutela dell'ordine pubblico che dovrebbe impegnare tutte le istituzioni dello Stato, si svolgano nel modo più efficiente e coordinato possibile.

Con successiva memoria, la Regione Siciliana ha ulteriormente ampliato e approfondito le argomentazioni svolte nell'atto di costituzione.

In particolare, con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 31 dello statuto, la difesa regionale insiste sulla non pertinenza della sentenza n. 131 del 1963, richiamata dal Commissario dello Stato, avendo il Comitato per la sicurezza solo il compito di svolgere un'attività di studio, di natura consultiva e preliminare rispetto ad una futura ed eventuale attuazione dell'art. 31 dello statuto, e non già quello di coadiuvare il Presidente della Regione nella funzione di garantire la sicurezza dell'isola.

Per quanto concerne, poi, la presunta violazione degli articoli 14 e 17 dello stesso statuto, la memoria insiste sulle funzioni di studio e consulenza del nuovo organismo, chiamato ad elaborare proposte da sottoporre alle autorità competenti, opportunamente composto da autorità locali e dell'amministrazione periferica dello Stato. Sotto questo punto di vista, la norma impugnata sarebbe pienamente conforme al sistema costituzionale, ed anzi rappresenterebbe una significativa attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni statali e istanze regionali e locali.

Il riparto delle competenze tra Stato e regioni, se coordinato con il principio di leale collaborazione, esigerebbe, secondo la Regione resistente, la predisposizione di strumenti idonei a conformare le decisioni adottate a livello centrale alla realtà locale. Tanto è vero che — si rileva nella memoria — anche il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, istituito dall'art. 20 della legge n. 121 del 1981, costituisce un momento di raccordo tra istanze statali e locali, essendo presieduto dal prefetto e composto, tra l'altro, dal sindaco del comune capoluogo, dal presidente della provincia, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati.

Infine, circa la denunciata violazione dell'art. 97 Cost., la Regione ribadisce che la ricerca di intese e di collaborazione tra organi statali e regionali non può ritenersi in contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, e rileva che non si realizzerebbe alcuna duplicazione di organi e di interventi, considerata la partecipazione al Comitato regionale di una figura rappresentativa sia dell'autorità centrale, sia dell'intera collettività regionale, quale è il Presidente della Regione.

### *Considerato in diritto*

1. — Il giudizio promosso in via principale dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha per oggetto l'art. 22 della delibera legislativa recante «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari», approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999. Nelle more del giudizio, la delibera oggetto di impugnativa è stata promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 17 settembre 1999, n. 44; la pronuncia della Corte va quindi adottata nei confronti dell'atto legislativo suindicato.

La disposizione denunciata che istituisce un comitato regionale per la sicurezza, violerebbe: gli artt. 14 e 17 dello statuto della Regione Siciliana, in quanto la materia della sicurezza e dell'ordine pubblico non è inserita tra quelle riservate alla potestà esclusiva o concorrente della Regione ed è di indubbia spettanza statale; l'art. 31 dello stesso statuto, come interpretato alla luce della sentenza n. 131 del 1963 di questa Corte, in quanto le funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico non possono essere esercitate dal Presidente della Regione attraverso organi o uffici regionali, ma solo «a mezzo della polizia di Stato»; l'art. 97 della Costituzione «per la duplicazione di valutazioni ed interventi» che si verrebbe così a determinare.

2. — La questione è fondata.

La norma censurata è inserita in un provvedimento legislativo, risultante dalla unificazione e rielaborazione di altri disegni di legge, composto di quattro titoli, dedicati, rispettivamente, a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime della criminalità mafiosa, al sostegno dei soggetti danneggiati a seguito di atti estorsivi e di manovre usurarie, ad interventi in favore delle scuole e delle istituzioni impegnate nella lotta alla mafia, alle disposizioni transitorie, abrogative e finanziarie.

Al Comitato regionale per la sicurezza, istituito come organismo di ausilio alle funzioni del Presidente della Regione in materia di ordine pubblico, è attribuito il «compito di proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione» (comma 1), nonché di formulare indirizzi e di esprimere «valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale» (comma 2); norma che, come è noto, dispone che «Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato».

L'art. 22 stabilisce, inoltre, che il Comitato, presieduto dal Presidente della Regione, è composto dal Presidente della Commissione di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia, dai questori della polizia di Stato, dai sindaci delle città capoluogo della Sicilia, da due rappresentanti dei corpi di polizia municipale della Sicilia, dal direttore dell'Azienda regionale delle foreste demaniali (comma 3), e prevede, infine, che operi «in raccordo con i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture» e che alle riunioni vengano invitati i prefetti della Sicilia e i rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica (comma 4).

Il Comitato regionale per la sicurezza non ha dunque attinenza con gli specifici contenuti e con le finalità della legge regionale n. 20 del 1999, per la cui attuazione l'art. 7 istituisce l'Ufficio speciale per la solidarietà alle vittime del crimine organizzato e della criminalità mafiosa.

I compiti espressamente attribuiti al Comitato in tema di sicurezza dei cittadini e delle attività economiche; il richiamo all'attuazione dell'art. 31 dello statuto — norma che disciplina le peculiari competenze del Presidente della Regione Siciliana in tema di ordine pubblico —; la composizione estesa ai questori e la partecipazione alle riunioni dei prefetti e dei rappresentanti in sede regionale delle forze dell'ordine preposte alla sicurezza pubblica; il collegamento con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121: costituiscono, ciascuno per la sua parte, e complessivamente, elementi univoci e determinanti nel ritenere che il Comitato sia necessariamente chiamato un organismo al quale sono assegnate funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica. Evidente è, quindi, il contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto siciliano, che non contemplano tali materie tra quelle attribuite alla competenza legislativa esclusiva o concorrente della Regione, nonché con il principio — non contestato dalla stessa Regione resistente — secondo cui la materia dell'ordine e

della sicurezza pubblica è riservata in via esclusiva alla legislazione nazionale. Ne deriva che, anche ove si aderisse alla prospettazione della Regione in ordine alla natura di organo meramente consultivo del Comitato regionale per la sicurezza, non per questo cesserebbe di trattarsi di un organismo e di una attività che interferiscono illegittimamente con i compiti spettanti allo Stato e alle strutture statali.

Nei compiti di studio e di consulenza che sarebbero attribuiti al Comitato, nonché nella partecipazione ad esso, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni locali, di esponenti dell'amministrazione periferica dello Stato, quali sono i questori, la difesa della Regione vorrebbe vedere l'attuazione del principio di leale collaborazione tra istanze regionali e locali e istituzioni statali.

Al riguardo si deve al riguardo tuttavia rilevare che tale principio concerne le modalità di esercizio di competenze esistenti in capo agli enti chiamati a cooperare tra loro (v. ad esempio, in materia di tutela paesaggistica, sentenze n. 151 del 1986 e n. 175 del 1976; in materia di sanità, sentenza n. 338 del 1989; in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro, sentenza n. 373 del 1997), ma non può evidentemente essere invocato per rivendicare una competenza non riconosciuta dall'ordinamento costituzionale.

Il che ovviamente non esclude che l'ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato e enti territoriali in materia di ordine e sicurezza pubblica, come ad esempio è avvenuto con l'art. 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121 e con l'art. 1-sexies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, in materia di coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa; ma, appunto, il compito di prevedere e disciplinare tali forme di coordinamento è riservato alla legislazione statale.

3. — La conclusione cui si è pervenuti non è contraddetta dal richiamo, contenuto nella norma censurata, all'art. 31 dello statuto. Al riguardo, la difesa della Regione resistente propone un'interpretazione del comma 2 dell'art. 22 nel senso che la norma si riferirebbe alla formulazione di proposte destinate a trovare accoglimento in emanando norme di attuazione dell'art. 31 dello statuto, e non contemplerebbe il compito di coadiuvare il Presidente della Regione nel mantenimento dell'ordine pubblico.

Tale interpretazione non trova però alcun riscontro nella formulazione della disposizione censurata. Il Comitato regionale per la sicurezza, sia per le funzioni competenze che gli sono attribuite, sia per la sua composizione, sia per l'espresso richiamo all'art. 31 dello statuto, viene infatti a porsi, nei termini già in precedenza precisati, come organo regionale di ausilio del Presidente della Regione nell'ambito dei compiti di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico che gli sono attribuiti dallo statuto. D'altro canto, la portata del citato art. 31 è assai chiara nell'escludere che il Presidente della Regione, che qui interviene nella sua qualità di organo dello Stato, possa svolgere le funzioni di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico mediante organi o uffici regionali, in quanto la disposizione stabilisce espressamente che tali funzioni debbono essere svolte «a mezzo della polizia dello Stato» (v. in tale senso sentenza n. 131 del 1963).

Sulla base delle concorrenti ragioni sinora esposte, va dunque dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, per contrasto con gli artt. 14, 17 e 31 dello statuto per la Regione Siciliana, rimanendo così assorbite le censure mosse in riferimento all'art. 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge regionale siciliana 13 settembre 1999, n. 20, recante «Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* NEPPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 56

Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Disciplina del procedimento - Attuazione di delega legislativa - Asserita carenza ovvero inosservanza di principi e criteri direttivi contenuti nella delega al Governo per la disciplina dei ricorsi amministrativi ed in particolare del ricorso straordinario, nonché lesione del criterio di economicità e delle attribuzioni costituzionali del Capo dello Stato - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
- Costituzione, artt. 76, 77 (in relazione all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), e 87.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, iscritta al n. 530 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, nel corso del giudizio introdotto dal comune di San Procopio con atto di opposizione a ricorso straordinario, il tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con ordinanza emessa il 12 maggio 1999, ha sollevato, in riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi);

che il remittente, respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso straordinario proposte dall'Amministrazione comunale, prospetta in primo luogo la violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, sia sotto il profilo della mancanza nell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, come sostituito dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, di una specifica disposizione volta a delegare il Governo a dettare una nuova disciplina dei ricorsi amministrativi, sia sotto il profilo della assoluta carenza di principi e criteri direttivi nella legge di delegazione in relazione, in particolare, alle linee della disciplina del ricorso straordinario e ai poteri del Consiglio di Stato nel procedimento che ha preceduto l'emanazione del d.P.R. n. 1199 del 1971;

che, ad avviso del remittente, le medesime disposizioni violerebbero l'art. 87 della Costituzione, posto che attribuirebbero al Presidente della Repubblica una competenza ulteriore rispetto a quelle previste in Costituzione;

che, in via subordinata, il giudice *a quo* rileva che, quand'anche si volesse ritenere che nell'oggetto della delega contenuta nell'art. 4 della legge n. 249 del 1968, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 775 del 1970, fosse incluso il potere di disciplinare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la normativa del d.P.R. n. 1199 del 1971 contrasterebbe ugualmente con l'art. 76 della Costituzione;

che infatti, prosegue il remittente, il citato art. 4, nel conferire al Governo la delega per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori, aveva dettato i seguenti principi e criteri: «si dovrà sempre tendere alla semplificazione e allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, tra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenza, dei concerti non necessari e dei pareri [...] che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini»;

che, in contrasto con tali prescrizioni, il d.P.R. n. 1199 del 1971, secondo il giudice *a quo* non si sarebbe attenuto, quanto alla disciplina del ricorso straordinario, ai principi e criteri imposti dalla delega per diversi aspetti: il termine per la proposizione del ricorso straordinario sarebbe più ampio di quello previsto per gli altri ricorsi amministrativi; termini sovrabbondanti sarebbero previsti per l'istruttoria del ricorso; il termine finale del procedimento sarebbe del tutto incerto; in tale procedimento non sarebbe applicabile la normativa (art. 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che consente di provvedere, scaduto un termine congruo, anche senza attendere il parere del Consiglio di Stato; il Ministro competente potrebbe chiedere al Consiglio di Stato un nuovo avviso in revisione; il Ministro che intende proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei ministri, quale che ne sia la materia o il valore; l'inottemperanza alle decisioni sul ricorso straordinario comporterebbe la necessità, per l'interessato, di rivolgersi al giudice amministrativo con il rito ordinario;

che, ad avviso del remittente, anche il criterio della economicità sarebbe violato dalla disciplina posta dal d.P.R. n. 1199 del 1971, oltre che per l'esuberanza procedimentale già rilevata, anche perché: il ricorso straordinario attiva i vertici dei Ministeri per l'istruttoria e talvolta il Ministro stesso, un collegio di cinque magistrati del Consiglio di Stato per la formulazione del parere, il Ministro per la controfirma del decreto presidenziale, il Capo dello Stato per la firma del decreto; il costo del procedimento sarebbe, per i soggetti che di tale strumento intendono avvalersi, tutt'altro che economico; la alternatività del ricorso straordinario sarebbe configurabile solo in riferimento al giudizio amministrativo e non anche rispetto al giudizio ordinario;

che il giudice *a quo* afferma la rilevanza della questione in quanto il giudizio principale potrebbe proseguire solo se venisse affermata la legittimità delle disposizioni censurate;

che è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando, quanto alla dedotta violazione dell'art. 76 della Costituzione, che oggetto della delega erano i procedimenti amministrativi, tra i quali certamente doveva e deve ricomprendersi il procedimento per ricorso straordinario, e che i principi e i criteri direttivi risultavano quanto mai puntuali;

che, quanto all'asserito contrasto con l'art. 87 della Costituzione, l'Avvocatura osserva, da un lato, che il Presidente della Repubblica, già prima della entrata in vigore del d.P.R. n. 1199 del 1971, esercitava la prerogativa di decidere i ricorsi straordinari in base alla normativa previgente, e, dall'altro, che la conformità a Costituzione, per questo aspetto, della disciplina del ricorso straordinario si desumerebbe dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha convertito in legge il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), il quale prevedeva espressamente il ricorso straordinario contro i provvedimenti amministrativi della Regione Siciliana, trasferendo la competenza a decidere sugli stessi al Presidente della Regione;

che, infine, l'Avvocatura ricorda che la disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato ha formato più volte oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale, in particolare nella sentenza n. 298 del 1986, ha riconosciuto che l'attuale disciplina legislativa «ha conservato la natura del tutto atipica che quest'istituto ha assunto sin dall'epoca della monarchia costituzionale», confermando «il carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono evitare con modica spesa, senza il bisogno dell'assistenza tecnico-legale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi», e non ha mancato di precisare che la permanenza attuale di una ragione giustificativa di tale istituto non sta nella sua improbabile natura di appello al sovrano o al vertice amministrativo, ma «piuttosto nel fatto che il ricorso straordinario costituisce, per la pubblica amministrazione, un mezzo ulteriore di garanzia della legalità e dell'imparzialità della propria azione che, insieme al buon andamento, sono pur sempre i valori costituzionali supremi cui deve ispirarsi l'attività amministrativa».

Considerato che l'art. 4 della legge n. 249 del 1968, come modificato dall'art. 6 della legge n. 775 del 1970, delegava il Governo ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i singoli procedimenti amministrativi nei vari settori, stabilendo che le norme di tali decreti avrebbero dovuto «ispirarsi al modello della disciplina generale dell'azione amministrativa da approvarsi con legge con gli adeguamenti

resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori», e che si sarebbe dovuto «sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa», e a tal fine si sarebbe dovuta realizzare, tra l'altro, «l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini»;

che, contrariamente a quanto affermato dal remittente, non vi sono ostacoli né letterali né sistematici a ritenere che la delega abilitasse il Governo a riordinare i procedimenti relativi ai ricorsi amministrativi;

che infatti la funzione amministrativa esercitata a seguito della proposizione dei ricorsi amministrativi, pur se inerente ai diversi settori dell'amministrazione attiva, possiede tuttavia una sua autonomia che ne consente, ed anzi ne suggerisce, una disciplina unitaria, come indirettamente confermato da questa Corte, nella sentenza n. 298 del 1986, là dove ha riconosciuto al ricorso straordinario la natura di procedimento amministrativo di secondo grado;

che la questione è manifestamente infondata anche in relazione al profilo della mancanza di principi e criteri direttivi, in quanto, pur se la legge relativa al modello della disciplina generale dell'azione amministrativa, cui i decreti adottati dal Governo avrebbero dovuto ispirarsi, non è stata emanata prima dell'esercizio della delega da parte del Governo, tuttavia il citato art. 4 della legge n. 249 del 1968, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 775 del 1970, conteneva altri principi e criteri idonei ad orientare e indirizzare l'attività legislativa delegata;

che, con riferimento alla censurata mancanza di indicazioni circa i poteri del Consiglio di Stato nel procedimento volto alla adozione del decreto attuativo della delega, è sufficiente rilevare che il Consiglio di Stato è intervenuto ai sensi dell'art. 14 del regio decreto n. 1054 del 1924 che lo abilita, appunto, a formulare i progetti di legge e i regolamenti che gli vengono richiesti dal Governo, tra i quali rientrava certamente, in assenza di previsioni di segno contrario, anche lo schema di decreto delegato in attuazione della delega di cui alla legge n. 249 del 1968;

che, quanto alla censura concernente la violazione dell'art. 87 della Costituzione, per avere il decreto legislativo attribuito competenze ulteriori al Presidente della Repubblica, è sufficiente rilevare che questa Corte (sentenza n. 35 del 1962) ha già chiarito che, per quanto attiene alla funzione amministrativa, secondo una prassi seguita sin dalla entrata in vigore della Costituzione, molte leggi deferiscono alla firma del capo dello Stato, non soltanto i regolamenti, «ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della pubblica amministrazione», senza che in ciò possa ravvisarsi alcuna lesione delle attribuzioni del Capo dello Stato e, quindi, una violazione dell'invocato parametro;

che manifestamente infondata è anche la censura sollevata, in via subordinata, dal tribunale remittente, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sul presupposto che, quand'anche si volesse ritenere che la legge di delegazione conteneva principi e criteri direttivi, ad essi il decreto adottato dal Governo non si sarebbe attenuto;

che, infatti, al contrario di quanto sostiene il remittente, la disciplina posta dal d.P.R. n. 1199 del 1971, non solo ha confermato la natura del tutto atipica che il ricorso straordinario aveva assunto sin dall'epoca della monarchia costituzionale, adeguando la disciplina della alternatività al ricorso giurisdizionale ai principi desumibili dalla sentenza di questa Corte n. 1 del 1964, ma, in attuazione del criterio della economicità posto dalla legge di delegazione, ne ha ribadito il suo carattere di rimedio straordinario contro eventuali illegittimità di atti amministrativi definitivi, che i singoli interessati possono utilizzare con modica spesa, senza il bisogno di assistenza tecnico-legale e con il beneficio di termini di presentazione del ricorso particolarmente ampi (v. sentenza n. 298 del 1986);

che, infine, se si considera che il ricorso straordinario è esperibile contro atti definitivi e che esso è alternativo ai rimedi giurisdizionali, non appare affatto incongruo o contrario al principio di economicità il fatto che nel procedimento di decisione sia coinvolto l'apparato statale ai suoi più alti livelli;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata in relazione a tutti i profili prospettati.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli articoli 76, 77 e 87 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0291

N. 57

*Ordinanza 5 - 13 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Spese processuali - Obbligo di rimborso a carico del condannato - Cessazione, in caso di revoca della condanna per *abolitio criminis* (nella specie, per abrogazione espressa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale) - Mancata previsione - Prospettata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento tra quanti siano stati già condannati con sentenza irrevocabile o che siano, invece, assoggettati ad un procedimento ancora in corso - Questione di natura interpretativa rimessa al giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità.**

- Cod. pen., art. 2, secondo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal tribunale di Palermo, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 1ª serie speciale, n. 8, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza in data 11 novembre 1999, il tribunale di Palermo, in composizione monocratica — chiamato a provvedere, quale giudice dell'esecuzione, su un'istanza di revoca, ai sensi dell'art. 673 del codice di procedura penale, di una sentenza di condanna per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale — ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, «nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex art. 673 cod. proc. pen., per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisca reato»;

che, avendo l'art. 18 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), espressamente abrogato l'art. 341 cod. pen., che prevedeva il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il remittente argomenta le ragioni per le quali nella concreta fattispecie sottoposta al suo giudizio ricorrerebbe un'ipotesi di *abolitio criminis*, riconducibile al secondo comma dell'art. 2 del codice penale, e, dovendo procedere alla revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., ritiene rilevante la prospettata questione di legittimità costituzionale. non avendo il condannato ancora pagato le spese processuali;

che il remittente richiama la sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa Corte ha affermato che il debito di rimborso delle spese del processo penale gravante sul condannato non è più qualificabile come obbligazione civile retta dai comuni principi della responsabilità patrimoniale, ma come sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa:

che tale nuova qualificazione giuridica farebbe sorgere dubbi di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, in relazione all'art. 2, secondo comma, del codice penale, poiché — sembra ragionare il remittente — in questa disposizione le spese del processo non sarebbero configurate come effetto penale della condanna, sicché il condannato sarebbe obbligato a pagarle, nonostante la revoca della sentenza ex art. 673 cod. proc. pen.:

che, in particolare, nel caso della *abolitio criminis*, mantenere in vita la condanna alle spese processuali pur in presenza di un così radicale mutamento di valutazione circa il disvalore penale della condotta, significherebbe da un lato violare il canone della ragionevolezza delle classificazioni legislative, e dall'altro introdurre una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che, pur avendo commesso, in ipotesi, il reato di oltraggio lo stesso giorno, sarebbero o meno sottoposti all'obbligo di pagare le spese processuali a seconda che abbiano riportato condanna irrevocabile prima della abrogazione dell'art. 341 cod. pen. ovvero si trovino assoggettati ad un procedimento penale ancora in corso:

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale, dopo la sentenza n. 98 del 1998 di questa Corte, la sopravvivenza dell'obbligo di rimborso delle spese processuali nel caso della *abolitio criminis* sarebbe difficilmente conciliabile con gli invocati parametri costituzionali, e la prospettata questione di costituzionalità andrebbe risolta con una sentenza interpretativa di rigetto, che adegui la disposizione censurata al dettato della Costituzione, sulla base di una diversa lettura dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, non preclusa dalla sua formulazione testuale.

Considerato che il tribunale di Palermo, nel sollecitare, alla luce degli articoli 3 e 27 della Costituzione, una pronuncia additiva sull'art. 2, secondo comma, del codice penale, «nella parte in cui non prevede che il debito di rimborso delle spese processuali cessi, in quanto effetto penale, nel caso di revoca della condanna, ex art. 673 del codice di procedura penale, per un fatto che secondo la legge posteriore non costituisca reato», pone in termini di questione di legittimità costituzionale un semplice problema interpretativo che deve risolvere autonomamente non trovando alcun ostacolo nella disposizione censurata;

che a ritenere plausibile la tesi del remittente secondo cui la concreta fattispecie sottoposta al suo esame integrerebbe una ipotesi di *abolitio criminis*, la disposizione da applicare, come egli stesso ritiene pacifico, è l'art. 673 cod. proc. pen., che prevede in simili ipotesi la revoca della sentenza;

che questa Corte ha già rilevato nella sentenza n. 96 del 1996 come la disciplina processuale della *abolitio criminis* abbia subito modificazioni profonde a seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, il quale, all'art. 673, sotto la rubrica «Revoca della sentenza per abolizione del reato», ha previsto, al comma 1, che nel caso di abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e adotta i provvedimenti conseguenti;

che alla citata sentenza non è sfuggita l'evidente innovazione rispetto alla disciplina posta dall'art. 2, secondo comma, del codice penale e dall'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché, mentre queste due disposizioni, per l'ipotesi di *abolitio criminis* o, rispettivamente, di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, prevedevano la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna senza che fosse intaccato il giudicato penale, l'art. 673 del codice di procedura penale, nel prevedere in questi casi la revoca della sentenza da parte del giudice dell'esecuzione, attribuisce a questo il potere di incidere direttamente, cancellandola, sulla sentenza del giudice della cognizione;

che è anche chiaro che sia nell'art. 2 del codice penale, sia nell'art. 673 del codice di procedura penale, si disciplina la sorte non della sola pena ma di tutti gli effetti penali della condanna;

che è d'altra parte nota al remittente la portata della sentenza n. 98 del 1998, con la quale questa Corte ha ricondotto la condanna al rimborso delle spese del processo penale, che tradizionalmente era inquadrata tra le obbligazioni civili verso lo Stato poste a carico dell'autore del reato, ad un genere di sanzioni partecipi del regime giuridico e delle finalità della pena e quindi accessorie a questa;

che lo stabilire se il rimborso delle spese del processo penale sia obbligazione civile ovvero sanzione economica assimilabile a una pena accessoria non comporta la soluzione di questioni di legittimità costituzionale ulteriori rispetto a quelle già affrontate da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1998;

che il giudice *a quo* dispone, quindi, di tutte le coordinate normative per risolvere il problema di fronte al quale si trova, senza che sia all'uopo necessario un intervento manipolativo sull'art. 2 del codice penale, inteso a inserire in esso norme già presenti nel sistema;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, dal tribunale di Palermo, in composizione monocratica, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 58

Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Astensione collettiva dei difensori dalle udienze - Adesione del difensore dell'imputato e degli altri difensori reperibili o designati dall'autorità giudiziaria quali sostituti del difensore - Esclusione della possibilità di prosecuzione del giudizio nonché di scelta del difensore tra coloro che abbiano titolo all'iscrizione (anziché tra i soli iscritti agli albi degli avvocati) - Lamentata irragionevolezza e asserito contrasto con i principi anche internazionali, in materia di ragionevole durata del processo, con pregiudizio dell'esercizio della giurisdizione e dell'azione penale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- Cod. proc. pen., artt. 97, comma 4, 105, comma 5, e 484; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), artt. 1 e 26.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112; convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, artt. 6 e 17.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale e degli articoli 1 e 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, promossi con ordinanze emesse il 20 e il 17 dicembre 1999 dal tribunale di Latina, iscritte ai nn. 130 e 131 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 dicembre 1999, il giudice monocratico del tribunale di Latina, in funzione di pretore ai sensi degli articoli 42 e 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484 del codice di procedura penale «nella parte in cui non consentono la prosecuzione del dibattimento in assenza del difensore dell'imputato, qualora tutti i difensori immediatamente reperibili e designati dall'autorità giudiziaria rifiutino, senza legittimo impedimento, di assumere e svolgere le funzioni di sostituto del difensore che non partecipi al dibattimento in violazione del provvedimento che ritiene non sussistenti i requisiti di cui all'art. 486, comma 5, cod. proc. pen.»;

che il giudice *a quo* premette in fatto che il processo ha già subito numerosi rinvii a causa dell'astensione collettiva dei difensori dalle udienze, iniziata nel luglio 1999 e destinata a protrarsi sino al marzo 2000, motivata dalla mancata copertura integrale dei posti nell'organico dei magistrati del tribunale di Latina e comunque dalla insufficienza dello stesso;

che — prosegue il remittente — a seguito del rigetto della richiesta di rinvio, motivato dalla irragionevole durata della astensione dalle udienze, il difensore, nonostante l'evidente prossimità del compimento del termine prescrizionale, ha ribadito la propria volontà di non partecipare al dibattimento e tutti i sostituti immediatamente reperibili, nominati ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., anche tra gli iscritti ad albi territoriali differenti, hanno dichiarato di aderire anch'essi alla astensione;

che, in tale situazione, ad avviso del giudice *a quo* l'eventualità che un'astensione protrattasi così a lungo possa dare luogo a rilievi disciplinari o a sanzioni amministrative (nell'ordinanza si sottolinea peraltro che, secondo la sentenza di questa Corte n. 171 del 1996, non sono applicabili agli avvocati le sanzioni disciplinari previste dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, e si esclude, in conformità alla giurisprudenza del tribunale di Latina, di poter ravvisare nella condotta dei difensori il reato di cui all'art. 340 cod. pen.), non inciderebbe sulla rilevanza della questione, poiché questa investe solo la mancanza di strumenti processuali che consentano di proseguire il giudizio e di ovviare a una stasi procedimentale destinata a protrarsi indefinitamente;

che, a giudizio del remittente, la situazione rappresentata sarebbe causata dalla mancanza di norme che disciplinino le procedure e le misure consequenziali alla violazione dell'art. 2 della legge n. 146 del 1990, quale risultante dalla sentenza n. 171 del 1996 di questa Corte, relativamente ai casi in cui le modalità attuative dell'astensione, per l'assoluta generalità delle adesioni e la mancanza di limiti temporali alla agitazione, rendano di fatto impossibile l'esercizio della giurisdizione anche nel caso in cui il giudice respinga la richiesta di rinvio, nomini un sostituto del difensore astenutosi e disponga procedersi oltre;

che questa Corte — prosegue il remittente — nella citata sentenza, pur ritenendo non applicabili agli avvocati le disposizioni degli articoli 8-10 e 12-14 della legge n. 146 e lasciando al legislatore il compito di definire in modo organico le misure atte a realizzare l'equilibrata tutela dei beni coinvolti, evidenziava la necessità di impedire situazioni quale quella descritta in precedenza, ossia la impossibilità di trattare il dibattimento per periodi di tempo di durata tale da risultare all'evidenza irragionevoli;

che, ad avviso del remittente, gli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484, cod. proc. pen., nel loro combinato disposto, determinerebbero il blocco dell'attività giudiziaria imponendo al giudice l'obbligo di trattare il dibattimento alla presenza di un difensore anche nei casi in cui sia materialmente impossibile avvalersi di un iscritto agli albi per l'adesione di tutti i professionisti interpellati, compresi quelli iscritti in albi professionali diversi da quello locale, alla astensione dalle udienze;

che, secondo il giudice *a quo* risulterebbe violato, innanzitutto, il canone della ragionevolezza, in quanto le disposizioni censurate non consentirebbero di procedere, in simili casi, in assenza del difensore che non partecipi al dibattimento ancorché non legittimamente impedito;

che, sempre secondo il remittente, le suindicate disposizioni contrasterebbero, inoltre, con gli articoli 10, 76 e 77 della Costituzione, in relazione al mancato adeguamento degli istituti del codice ai principi internazionali in materia di giusto processo, desumibili dagli articoli 6 e 17 della convenzione europea dei diritti dell'uomo: impedire la celebrazione del dibattimento anche in casi quale quello in esame significherebbe, infatti, ad avviso del giudice *a quo* non soltanto non garantire la ragionevole durata del processo, ma addirittura sancire la possibilità istituzionale dell'abuso del diritto di associazione e di manifestazione del pensiero attuato mediante astensioni collettive a catena che potrebbero condurre all'estinzione dei reati per prescrizione;

che, infine, gli articoli 97, comma 4, 105, comma 5, e 484, comma 2, cod. proc. pen. contrasterebbero, secondo il remittente, con l'articolo 101 della Costituzione, in quanto l'esercizio della giurisdizione e l'esecuzione dell'ordinanza dibattimentale, che nega la sussistenza di un legittimo impedimento, sarebbero rimessi alla volontà collettiva degli aderenti alla astensione; sarebbe altresì violato l'art. 112 della Costituzione, in quanto verrebbe impedito l'esercizio dell'azione penale, con una stasi processuale virtualmente perenne, la cui rimozione dipenderebbe esclusivamente dalla volontà dei partecipanti all'astensione;

che, ad avviso del giudice *a quo* l'accoglimento della questione, nei termini prospettati, non troverebbe ostacolo nel fatto che il nostro ordinamento non consente la possibilità dell'autodifesa nel processo penale, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre escluso il ricorso all'autodifesa, sarebbe estranea al caso in esame, posto che, non solo l'attuale sistema processuale di tipo accusatorio consentirebbe assai più del precedente (al quale si riferirebbero le decisioni di questa Corte) l'autodifesa, ma addirittura prevederebbe ipotesi

in cui l'assistenza del difensore non sarebbe necessaria, come nei casi di cui all'art. 447 cod. proc. pen. in tema di applicazione della pena su richiesta e di cui all'art. 309 in materia di misure cautelari coercitive ovvero ancora nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;

che, con una seconda ordinanza emessa il 17 dicembre 1999, lo stesso giudice solleva, in riferimento agli articoli 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 97 e 484 cod. proc. pen. nonché degli articoli 1 e 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui non consentono la nomina degli aventi titolo all'iscrizione all'albo degli avvocati quali sostituti del difensore che non partecipi al dibattimento sebbene non legittimamente impedito, qualora tutti gli iscritti agli albi degli avvocati immediatamente reperibili abbiano opposto rifiuto;

che anche in tale ordinanza il remittente riferisce della situazione venutasi a creare presso il tribunale di Latina a causa della astensione degli avvocati, proclamata nel luglio del 1999 e destinata a protrarsi, salvo proroghe, fino al 10 marzo 2000;

che, in questo caso, il remittente individua la causa del blocco dell'attività giudiziaria nell'obbligo, per il giudice, di nominare quale sostituto del difensore di udienza esclusivamente un iscritto agli albi professionali degli avvocati anziché una persona avente titolo alla iscrizione, nei casi in cui sia impossibile avvalersi di un iscritto agli albi a causa dell'adesione alla astensione collettiva di tutti i professionisti interpellati;

che le disposizioni indicate, ad avviso del giudice *a quo*, contrasterebbero, in primo luogo, con gli articoli 3, 10, e 24 della Costituzione, e cioè con i principi di ragionevolezza, con l'obbligo di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme internazionali e con i principi della ragionevole durata del processo;

che, in particolare, quanto alla irragionevolezza delle disposizioni censurate, il remittente afferma che la stessa deriverebbe dalla inerzia del legislatore che, a distanza di tre anni dalla sentenza di questa Corte n. 171 del 1996, avrebbe ommesso ogni intervento in materia di disciplina delle procedure e delle conseguenze della inosservanza degli obblighi di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990;

che, ad avviso del giudice *a quo* anche in vista dell'allora imminente introduzione nell'art. 111 della Costituzione del principio del giusto processo (principio peraltro da ritenersi già costituzionalizzato, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, attraverso il recepimento della convenzione europea dei diritti dell'uomo), non sarebbe ragionevole di per sé, né conforme ai principi del processo accusatorio, l'obbligo della presenza del difensore alle udienze dibattimentali nei casi in cui l'assenza derivi dalla volontaria scelta di tutti gli appartenenti alla classe forense di non adempiere al loro ufficio;

che, infatti, prosegue il remittente, la legge dovrebbe assicurare la possibilità di difendersi in giudizio, ma ciò comporterebbe necessariamente l'obbligatoria presenza del difensore;

che pertanto, ad avviso del giudice *a quo* non sarebbe ragionevole che il legislatore, da un lato, imponga la presenza come difensore di un iscritto agli albi degli avvocati e, dall'altro, non preveda alcuno strumento normativo processuale e ordinamentale per risolvere i casi in cui tutti i legittimati materialmente reperibili per lo svolgimento dell'attività difensiva necessitata si rifiutino di svolgere l'ufficio difensivo conferito, dichiarando di aderire ad un'astensione collettiva dalle udienze che si sostanzierebbe in un abuso del diritto;

che la irrazionalità, prosegue il giudice *a quo* andrebbe ravvisata in modo particolare negli articoli 1 e 26 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, nella parte in cui impongono, anche in casi come quello descritto, di nominare il difensore scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli avvocati anziché tra gli aventi titolo all'iscrizione, non consentendo di derogare alla condizione della effettiva iscrizione anche quando sussistano tutti i requisiti per l'esercizio dell'attività difensiva ad eccezione della mera formale iscrizione all'albo professionale, ben potendo la verifica di tali requisiti essere eseguita dall'autorità giudiziaria procedente nei casi in cui, ai limitati fini dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., sia necessario garantire all'imputato un difensore;

che la omessa previsione di una simile possibilità per il giudice procedente sarebbe, ad avviso del remittente, illegittima anche sotto il profilo del mancato adeguamento ai trattati, dal momento che gli artt. 59 e ss. del trattato CEE e l'art. 4 della direttiva 77/249/CEE escludono espressamente l'iscrizione ad un albo quale requisito per l'esercizio della professione legale;

che, secondo il giudice *a quo* le disposizioni censurate violerebbero anche, sotto diversi profili, gli articoli 76 e 77 della Costituzione, perché con esse il legislatore delegato non avrebbe previsto, in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva n. 105 della legge di delegazione, criteri che garantiscano l'effettività della difesa d'ufficio, non avrebbe adeguato, contravvenendo alla prima direttiva dell'art. 2 della medesima legge, l'ordinamento interno al principio sancito nell'art. 17 della convenzione europea dei diritti dell'uomo in tema di ragionevole durata del processo, e non avrebbe adeguato al nuovo codice gli istituti processuali preesistenti, poiché non avrebbe previsto la possibilità della sostituzione del difensore con soggetti non iscritti all'albo, possibilità che sarebbe stata invece consentita dall'art. 38 della legge n. 36 del 1934 attraverso il richiamo agli articoli 130, 131 e 132 del codice di procedura penale del 1930;

che gli articoli 97, comma 4, e 484 cod. proc. pen. contrasterebbero, infine, ad avviso del remittente, con gli articoli 101 e 112 della Costituzione perché assoggetterebbero il giudice nell'esercizio della giurisdizione a scelte determinate non dalla legge ma da fattori contingenti e da organi esterni all'amministrazione della giustizia, con possibile paralisi dell'esercizio dell'azione penale;

che è intervenuto in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni connesse e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi unitariamente;

che successivamente alle ordinanze di rimessione è stata approvata, promulgata e pubblicata la legge 11 aprile 2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati), la quale ha introdotto nella legge 12 giugno 1990, n. 146, disposizioni volte a consentire la applicabilità della disciplina in questa stessa legge contenuta anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli imprenditori;

che, a seguito del mutato quadro normativo, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice remittente affinché questi valuti se permanga la rilevanza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Latina.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente: SANTOSUOSSO*

*Il redattore: MEZZANOTTE*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

N. 59

Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Remissione di querela - Spese del procedimento - Accollo al querelato, anziché al remittente, anche nell'ipotesi in cui sia mancata l'accettazione espressa o tacita della remissione di querela da parte del querelato - Lamentato effetto pregiudizievole per l'onere, traducendosi in una statuizione sostanzialmente di condanna - Inapplicabilità della disposizione censurata nel procedimento *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 340, comma 4.
- Costituzione, art. 25, secondo comma.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 2000 dal tribunale di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 199 e 200 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto in data 8 gennaio 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario), «nella parte in cui, per l'ipotesi di mancata accettazione espressa o tacita della remissione di querela, pone le spese del procedimento a carico del querelato anziché del remittente»;

che, in entrambe le ordinanze, il giudice *a quo* riferisce di essere chiamato a decidere su richieste di archiviazione avanzate dal pubblico ministero per essere i reati estinti per intervenuta remissione di querela; rilevato che non risulta accettazione da parte dei querelati, osserva che, per l'efficacia giuridica della remissione di querela, è sufficiente, secondo la sua interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la mancanza di rifiuto espresso o tacito della remissione stessa da parte del querelato;

che argomenta — ancora il giudice *a quo* — si verserebbe in ipotesi di «declaratoria di avvenuta estinzione del reato», a cui dovrebbe necessariamente seguire la statuizione in merito alle spese processuali, le quali, considerata l'assenza di qualsivoglia accordo contrario delle parti (non essendo stata interpellata la persona sottoposta alle indagini), andrebbero poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge n. 205 del 1999;

che, sempre ad avviso del giudice torinese, mentre nei casi di accettazione espressa o tacita della remissione potrebbe presumersi che il querelato abbia dato il suo assenso all'accollo delle spese processuali, nelle ipotesi in cui non consti alcuna accettazione le spese verrebbero poste a carico del querelato a sua insaputa, senza che egli abbia avuto l'opportunità di determinarsi in ordine alla remissione e conseguentemente alle spese stesse;

che in ciò il giudice *a quo* ravvisa un contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, poiché, da un lato, l'accollo delle spese si tradurrebbe «in una statuizione sostanzialmente di condanna avente [...] una portata deteriore e negativa per il soggetto nei cui confronti è indirizzata», e, dall'altro, «venendo tale statuizione ad incidere su una posizione soggettiva del destinatario, preliminarmente alla stessa (dovrebbe) essere assicurato a quest'ultimo l'esercizio di un proprio diritto di difesa»;

che in giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto il mutato quadro normativo, a seguito della legge n. 205 del 1999, dovrebbe portare a respingere l'interpretazione che, ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, ritiene sufficiente l'assenza di rifiuto, espresso o tacito, del querelato.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi unitariamente;

che, in entrambe le ordinanze, il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale di una disposizione (l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 25 giugno 1999, n. 205) che, nelle fattispecie sottoposte al suo esame (richiesta di archiviazione per estinzione del reato a seguito di remissione di querela), egli non è chiamato ad applicare;

che, infatti, nessuna disposizione del codice di procedura penale attribuisce al giudice il potere di provvedere sulle spese del procedimento quando questo si concluda con l'archiviazione;

che si tratta di una consapevole scelta legislativa intesa a marcare la differenza tra l'archiviazione e le sentenze di non luogo a procedere o di proscioglimento e a rendere possibile la condanna alle spese del procedimento solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (artt. 427 e 542 cod. proc. pen.);

che la non configurabilità di una condanna al rimborso delle spese nel provvedimento di archiviazione (cfr. la sentenza n. 134 del 1993), trova la sua ragion d'essere proprio nella circostanza che un'azione penale non è stata intrapresa e che, pertanto, nessun accertamento può essere compiuto se non quello che investe i motivi per quali l'archiviazione è disposta;

che ciò è vero sia nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 409), sulle quali si è soffermata questa Corte nel precedente appena citato, sia in quelle previste dall'art. 411, e cioè nei casi in cui manca una condizione di procedibilità, ovvero, come nella specie, il reato è estinto, o ancora il fatto non è previsto dalla legge come reato: fattispecie, queste, che hanno tutte in comune, sul piano processuale, il mancato promovimento dell'azione penale da parte del pubblico ministero;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi;*

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 340, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 60

Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Circolazione stradale - Trasferimento di residenza dell'intestatario del veicolo - Inosservanza dell'obbligo di richiedere l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione - Esclusione della possibilità di regolarizzare l'inosservanza, senza applicazione di sanzioni - Asserita, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto alla regolarizzazione, al contrario, consentita in caso di trasferimento di proprietà del veicolo - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 94, comma 6, introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dal Tribunale di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Cambiolo Fabio e il Prefetto della Provincia di Vicenza (ed altro), iscritta al n. 537 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 41 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 28 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall'altra disposizione denunciata;

che, ad avviso del rimettente, le menzionate disposizioni — nel prevedere, per i soli atti di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni — pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra il cittadino che non abbia, in precedenza, richiesto tempestivamente l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione, in conseguenza di un atto di trasferimento della proprietà (ovvero di un altro atto tra quelli indicati dall'art. 94, comma 1, del codice della strada), il quale può usufruire della sanatoria prevista dall'art. 94, comma 6, e il cittadino che non abbia richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione in conseguenza di un trasferimento di residenza, al quale la medesima sanatoria risulta, invece, negata;

che il rimettente, muovendo dall'assunto che la condotta di chi omette di far annotare, nella carta di circolazione, il semplice trasferimento della residenza è da reputarsi meno grave della condotta di chi omette di far annotare il cambio di proprietà, ritiene che non vi sia alcun motivo per concedere la sanatoria solo nella seconda e non anche nella prima delle ipotesi indicate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come eccezione rispetto al regime disciplinatorio di carattere generale, è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile, sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione, se non esercitata in modo palesemente irragionevole (ordinanze n. 316 e n. 10 del 1999; sentenze n. 431 del 1997 e n. 272 del 1994);

che, nella specie, attesa l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto, la scelta del legislatore di non estendere la disciplina denunciata anche alle ipotesi di trasferimento di residenza non può ritenersi irragionevole solo a motivo delle valutazioni espresse dal rimettente, in ordine alla asserita maggiore gravità dell'omissione della richiesta di annotazione del trasferimento di proprietà degli autoveicoli, rispetto a quella concernente il cambiamento di residenza;

che, per le esposte ragioni, la questione deve reputarsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

## N. 61

*Ordinanza 5 - 13 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Tributi locali - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni (ICIAP) - Reddito a base dell'imposta - Mancata previsione della parametrizzazione del reddito con riferimento al Comune ove è stato prodotto - Lamentata duplicazione di imposta, con disparità di trattamento tra contribuenti, a seconda che esplicino la propria attività in un'unica sede o in sedi ubicate in Comuni diversi, e con violazione del principio della capacità contributiva - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144), art. 1, come modificato dal d.l. 30 settembre 1989, n. 332 (convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384).
- Costituzione, artt. 3 e 53.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999 dalla Commissione tributaria provinciale di Genova sul ricorso proposto dallo Studio dentistico Quaglia Tartarini contro il comune di Genova, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 15 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Genova ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, su ricorso proposto da uno studio dentistico associato per l'annullamento dell'avviso di accertamento per rettifica d'ufficio emesso dal comune di Genova (per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni ICIAP, per l'anno 1992), questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, «nella parte in cui non prevede una parametrizzazione del reddito in rapporto al comune ove è stato prodotto»;

che con l'atto impugnato (avviso di accertamento per rettifica), il comune di Genova aveva rideterminato l'imposta, prendendo a base il reddito complessivamente accertato, in luogo di quello dichiarato dal ricorrente; questi aveva seguito il diverso metodo di ripartire l'intero reddito conseguito nell'anno 1992 tra le tre diverse sedi, ove lo studio associato svolgeva la propria attività in rapporto al tempo dedicato;

che il giudice *a quo* sottolinea che la disposizione impugnata prevede che i redditi d'impresa o di arte e professione del contribuente vadano assunti nella loro interezza, nel senso che essi non debbano essere ripartiti in quote formate in rapporto alla ubicazione degli insediamenti produttivi in più comuni;

che l'indice rilevatore di redditività, cui è commisurata l'imposta, ha come base di riferimento principale la dimensione dell'immobile adibito all'esercizio di attività, con il correttivo individuato nel reddito complessivamente prodotto;

che — sempre secondo il giudice rimettente — mantenendo per ciascun comune invariato e non ripartito il «correttivo», si avrebbe una «duplicazione» dell'imposta ed una disuguaglianza tra contribuenti che esplicano la propria attività in un'unica sede o in sedi diverse poste in comuni distinti, con conseguente violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale, dopo aver rilevato una carenza di motivazione in punto di rilevanza, ha concluso per la infondatezza della questione;

che, in prossimità della data fissata per la camera di consiglio, la difesa dello Stato ha depositato una memoria, in cui ribadisce le proprie conclusioni in ordine alla infondatezza della questione, sviluppando le proprie tesi difensive.

Considerato che la norma denunciata prevede la determinazione della imposta comunale (ICIAP) in base alla attività esercitata (secondo settori di attività aventi una diversa tariffazione) e per classi di superficie utilizzata, secondo una tabella che attuava un sistema tariffario con andamento nel complesso regressivo (riferito a scaglioni fissi di superficie fino a 25, 50, 100, 200, 500, 4000, 10000, oltre 10000 e per ogni 10000 mq);

che la determinazione dell'imposta ICIAP (ora abolita) era effettuata «separatamente per ciascun comune» nell'ambito del cui territorio erano ubicati gli insediamenti produttivi ed era dovuta a ciascun comune secondo gli anzidetti criteri (classe di superficie, con differenziazione secondo la effettiva destinazione d'uso a seconda dei settori di attività) e con ripartizione della superficie tra più comuni in caso di utilizzo di insediamenti in territorio di più comuni, mentre nel caso di pluralità di insediamenti nello stesso comune si procedeva ad una somma delle loro superficie con vantaggio del contribuente in relazione alla tariffa per classi di superficie ad andamento regressivo;

che la tariffa prevede una serie di esclusioni dal computo della superficie, agevolatorie in relazione alla utilizzazione per determinate finalità o incentivanti dei parcheggi per dipendenti e clienti, ovvero riduzioni (di superficie calcolabile) per le imprese artigiane, nonché un ulteriore correttivo di riduzione o di aumento dell'imposta a seconda del livello di reddito di impresa, di arti e professioni (rispettivamente se inferiore a 12 milioni o se superiore a 50 milioni);

che è evidente che il riferimento (per la riduzione o l'aumento della misura base dell'imposta) al reddito secondo due distinti limiti (fino a ovvero superiore a) non è un parametro base del calcolo della imposta, che rimane ragguagliata non al reddito dell'insediamento, ma alla classe di superficie e alla tipologia del settore di attività (nel caso promiscua si assume quella a più elevata imposizione), ma semplicemente un correttivo tariffario che tiene giustamente conto della capacità contributiva e della redditività della attività nel complesso considerate, proprio in relazione all'andamento regressivo per classi di superficie;

che il sistema (correlato alla particolare utilizzazione dei servizi comunali in due comuni distinti, con pluralità di separati insediamenti, da parte dei soggetti titolari di specifica attività di impresa, arte o professione), non presenta, pertanto, né una duplicazione dell'imposta, atteso il ragguaglio della misura base alla superficie nel singolo comune, né una manifesta irragionevolezza, tenuto conto della maggiore capacità contributiva di una attività professionale esercitata con locali attrezzati in più comuni (l'imposizione riguarda la categoria di attività professionale con pluralità di studi dentistici), né una violazione della capacità contributiva, con conseguente esclusione della denunciata violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, come modificato dal decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0296

N. 62

*Ordinanza 5 - 13 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Previdenza e assistenza sociale - Rendita per invalidità - Revoca del beneficio per accertato difetto dei prescritti requisiti e ripetizione dei ratei indebitamente percepiti - Abrogazione delle disposizioni con successivo provvedimento legislativo - Mancata previsione di efficacia retroattiva della norma abrogatrice - Lamentata disparità di trattamento dei beneficiari delle provvidenze - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 4, comma 3-*nonies*, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-*nonies*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, promosso con ordinanza emessa l'11 novembre 1999 dal Tribunale di Venezia nel procedimento civile vertente tra Bertoloni Marisa e il Ministero dell'interno ed altro, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 1ª serie speciale, n. 39, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il Tribunale di Venezia, aderendo alla richiesta di parte, ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-*nonies*, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui abroga l'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (che prevedeva verifiche programmate dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici in materia di invalidità civile e simili, con la ripetizione dei ratei versati nell'ultimo anno precedente la data dell'accertamento nel caso di accertata insussistenza, ove il beneficiario non rinunciasse a goderne dalla data stessa);

che in punto di fatto, il giudice *a quo* precisa che il giudice di primo grado aveva respinto, in applicazione dell'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il ricorso proposto dall'interessata avverso il provvedimento ministeriale di revoca, determinato a seguito di nuovi accertamenti sanitari (15 giugno 1994), che diagnosticavano una riduzione del grado di invalidità al cinquanta per cento;

che il giudice rimettente osserva che l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993, che sanzionava la tardiva adesione dell'interessato alle pretese dell'erario con la perdita delle provvidenze già maturate nell'anno anteriore al nuovo accertamento medico, suscitava forti sospetti di illegittimità costituzionale, in quanto introduceva di fatto una rilevante limitazione del diritto di difesa ed una ingiustificata distinzione tra i destinatari delle provvidenze a cui veniva applicato un trattamento diverso a seconda dell'epoca in cui fosse stata disposta la cessazione delle provvidenze;

che tali dubbi non sarebbero venuti meno a seguito della legge 8 agosto 1996, n. 425, che ha disposto l'abrogazione del summenzionato art. 11 della legge n. 537 del 1993, in quanto tale abrogazione sarebbe avvenuta *ex nunc*, senza disporre per il passato;

che nella specie, la verifica della correttezza e della legittimità del provvedimento di revoca delle provvidenze economiche e della ripetizione dei ratei corrisposti all'interessata nell'anno precedente, nonché di quelli successivi, dovrebbe essere effettuata previa ricostruzione della normativa da applicarsi: in primo luogo l'art. 3-*ter* della legge 21 febbraio 1977, n. 29, ed, in subordine, l'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993;

che ne conseguirebbe — sempre secondo il giudice di merito — la rilevanza della questione, in quanto la disciplina della normativa del 1977 è stata abrogata dalla legge n. 537 del 1993, mentre alla nuova normativa di cui all'art. 4, comma 3-*nonies*, del d.l. n. 323 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, non è stata conferita efficacia retroattiva;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che sulla legittimità dell'art. 11, comma 4, della legge n. 537 del 1993 la Corte si è già pronunciata, non ravvisando alcuna violazione dei principi costituzionali; conseguentemente non è dato dubitare della conformità a Costituzione neanche della norma abrogativa di cui all'art. 4, comma 3-*nonies*, del d.l. n. 323 del 1996, introdotto dalla legge di conversione n. 425 del 1996, la quale produrrebbe i propri effetti, secondo i principi generali, dalla data di entrata in vigore.

Considerato che questa Corte (sentenza n. 382 del 1996), sia pure con riferimento a fattispecie circoscritta a ipotesi di intervenuta rinuncia al godimento della indennità di accompagnamento, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale (proposte in riferimento agli stessi parametri degli artt. 3 e 24 della Costituzione) della norma oggetto di abrogazione da parte della disposizione denunciata in questa sede (art. 4, comma 3-*nonies*, del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, introdotto con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425);

che la citata sentenza n. 382 del 1996 ha rilevato le peculiarità della indennità in contestazione in relazione alle quali non poteva essere invocato il principio di irripetibilità, introdotto non in via generale, ma con alterne vicende nel settore previdenziale, in parte derogatorio rispetto ai principi regolanti l'indebito nel codice civile;

che la previsione della ripetizione dei ratei considerati per il periodo di un anno dalla data dell'effettuazione dell'accertamento-verifica in caso di mancata rinuncia ai benefici presuppone che non ricorra l'ipotesi comprovata — come in caso di cure o interventi riabilitativi — che la diminuzione del grado di invalidità (tale da condurre ad escludere la permanenza dei requisiti per il godimento dei benefici) sia intervenuta in periodo inferiore all'anno prima dell'accertamento-verifica;

che, pertanto, quale che sia l'effetto della abrogazione disposta dalla norma denunciata (la cui valutazione rientra nelle attribuzioni del giudice *a quo*, risulta evidente che non sussiste la denunciata violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che pertanto la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3-nonies, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1996, n. 425, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0297

N. 63

*Ordinanza 5 - 13 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Spese processuali - Condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile - Omessa previsione in caso di sentenza di non luogo a procedere - Lamentato, ingiustificato, pregiudizio della parte civile, con lesione del principio di eguaglianza in relazione al trattamento previsto per l'ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti (art. 444 cod. proc. pen.) - Inidoneità del *tertium comparationis* invocato - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 425.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 2000 dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia, nel procedimento penale a carico di Nazzareno Sirci ed altri, iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 29 dell'anno 2000.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, con ordinanza del 14 aprile 2000, pervenuta alla Corte il 7 giugno 2000, il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, possa condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile — salvo che ritenga di disporre la compensazione totale o parziale per giusti motivi — qualora la mancata decisione sull'azione civile in sede penale, conseguente alla pronuncia di detta sentenza, non si ricolleggi ad una determinazione del danneggiato o non sia al medesimo addebitabile;

che la questione è stata sollevata, in sede di udienza preliminare, in un procedimento penale per un reato di falsa testimonianza, nel quale il pubblico ministero, a seguito di ritrattazione da parte degli imputati *ex art. 376* del codice penale, aveva chiesto la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere con declaratoria dell'intervenuta causa di non punibilità, la difesa degli imputati si era associata a tale richiesta e la parte civile aveva chiesto invece, in via principale, il rinvio a giudizio (nel presupposto dell'incompletezza della ritrattazione) ed in via subordinata, per il caso di pronuncia della suddetta sentenza, la condanna degli imputati al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile;

che il rimettente — premesso di dovere, a seguito della ritrattazione, pronunciare sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. — esclude di potersi pronunciare sulle questioni civili, in quanto la possibilità che il giudice penale decida su di esse è ristretta al caso in cui pronunci sentenza di condanna in sede dibattimentale o in sede di giudizio abbreviato, ove tale rito sia stato accettato dalla parte privata, laddove la sentenza *ex art. 425* cod. proc. pen. non sarebbe sentenza di condanna (anche perché revocabile *ex art. 434* cod. proc. pen.), sarebbe inoppugnabile per la parte civile e non spiegherebbe effetti sull'azione civile;

che siffatta conclusione sarebbe, del resto, rafforzata da quanto questa Corte ha ritenuto con la sentenza n. 443 del 1990, che dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che il giudice, nell'applicare una pena su richiesta delle parti, potesse decidere sull'azione civile per le restituzioni ed i danni;

che, viceversa, secondo il rimettente, la medesima sentenza n. 443 del 1990 — laddove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che il giudice penale, nell'applicare una pena su richiesta delle parti, potesse condannare l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile — comporterebbe la conclusione che anche in sede di pronuncia della sentenza *ex art. 425* cod. proc. pen. sarebbe giustificabile la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile;

che, infatti, anche nel caso della pronuncia della sentenza *ex art. 425* cod. proc. pen., varrebbero le affermazioni fatte da questa Corte nella citata sentenza, sia quanto alla mancanza di necessario collegamento fra la condanna nelle spese processuali e la sentenza di condanna per responsabilità civile, sia quanto al rilievo che, laddove la mancata decisione sull'azione civile in sede penale non sia ricollegata né ad una determinazione del danneggiato (come nella mancata accettazione del giudizio abbreviato) né «a qualcosa a lui comunque addebitabile», sarebbe «evidente il pregiudizio nel lasciare a carico della parte civile "le spese incontrate per iniziative o attività" rivelatesi determinanti per le decisioni dell'imputato»;

che tali affermazioni — ad avviso del rimettente — sarebbero adeguate anche in relazione al caso di specie, in quanto il «pregiudizio della parte civile ... pare assolutamente evidente laddove si rilevi che proprio l'attività della parte civile ha condotto gli imputati alla ritrattazione solo pochi giorni prima della data fissata per l'udienza preliminare»;

che, sulla base di tali argomenti, il rimettente ha sollevato l'indicata questione di legittimità costituzionale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo genericamente l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione.

Considerato che il rimettente ha motivato la prospettata questione esclusivamente con riferimento al *tertium comparationis* costituito dall'ipotesi della pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nella disciplina risultante dalla sentenza di questa Corte n. 443 del 1990, testualmente riproponendo le motivazioni sulla base delle quali l'articolo citato fu dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevedeva la possibilità della condanna nelle spese processuali a favore della parte civile;

che, pertanto, l'ordinanza di rimessione, ancorché deduca la violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 della Costituzione, è in realtà motivata con esclusivo riferimento al primo, nel senso che, secondo il rimettente, per la sentenza di cui all'art. 425 cod. proc. pen. ricorrerebbero le medesime ragioni per le quali questa Corte, con la citata decisione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale;

che, dunque, la Corte deve limitarsi ad accertare se la mancata previsione da parte dell'art. 425 del codice di procedura penale della possibilità della condanna nelle spese processuali in favore della parte civile determini una lesione del principio di eguaglianza, in quanto realizzi un trattamento differenziato di situazioni identiche o talmente simili da richiederne uno eguale;

che, sotto tale profilo, il *tertium comparationis* invocato, cioè l'ipotesi della sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti, presenta evidenti diversità rispetto a quella della sentenza *ex art. 425 cod. proc. pen.*, in quanto — mentre la prima, pur non potendo essere identificata come vera e propria sentenza di condanna, è tuttavia a questa «equiparata», salvo che la legge disponga diversamente, dall'ultimo inciso del primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. — viceversa la sentenza *ex art. 425 cod. proc. pen.* in nessun caso — nonostante la diversità delle fattispecie in relazione alle quali può essere pronunciata — è equiparata ad una sentenza di condanna, come del resto riconosce lo stesso rimettente;

che, pertanto, risulta invocato un *tertium comparationis* inidoneo, non diversamente da quanto accadde nel caso deciso da questa Corte con l'ordinanza n. 73 del 1993, nel quale il *tertium* scrutinato dalla sentenza n. 443 del 1990 era stato invocato a proposito dell'art. 162 del codice penale, per la mancata previsione della condanna nelle spese processuali in favore della parte civile, in ipotesi di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per oblazione;

che, del resto, analogamente a quanto allora ritenuto, anche nella fattispecie della sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425* del codice di procedura penale il danneggiato dal reato, costituitosi parte civile, ben può far valere la pretesa alla rifusione delle spese processuali sostenute in relazione allo svolgimento del procedimento conclusosi con tale sentenza, nell'ambito di un successivo giudizio di risarcimento del danno avanti al giudice civile, configurandosi l'esborso per le spese come una componente del danno da reato;

che, conclusivamente, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Imperia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 64

Ordinanza 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Giustizia amministrativa - Controversie in materia di pubblici servizi - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Mancata esclusione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi con salvezza della giurisdizione del giudice ordinario - Lamentato eccesso di delega - Incidenza sul quadro normativo della sopravvenuta sentenza n. 292 del 2000 e della modifica, con legge, della disposizione censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1, comma 2, lettera *f*), e comma 3.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 11, comma 4, lettera *g*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO; -

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera *f*) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1999 dal giudice di pace di Palermo nel procedimento civile vertente tra l'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) n. 6 di Palermo e Gabriella Marrocco, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2001 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza, emessa il 12 maggio 1999 e depositata il 18 giugno 1999, pervenuta alla Corte il 2 ottobre 2000, il giudice di pace di Palermo, nel corso di un giudizio di opposizione, introdotto dall'Azienda USL n. 6 di Palermo avverso un decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da Gabriella Marrocco, nella sua qualità di titolare della farmacia omonima, per il pagamento del corrispettivo di prestazioni erogate agli assistiti del Servizio sanitario nazionale nel mese di luglio del 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1, comma 2 lettera *f*) e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che l'opponente — invocando il citato art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 — ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza sulla controversia della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre l'opposta ha replicato, sostenendo, in via principale, l'infondatezza della questione di giurisdizione ed eccependo, in via subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 33, se ritenuto idoneo ad attrarre la controversia nell'indicata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che il rimettente, dopo avere argomentato la fondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione, ha sostenuto che la norma denunciata sarebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, anche di natura patrimoniale, non ha fatto salva la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi di rapporti concessori di pubblici servizi;

che la devoluzione di tali controversie alla giurisdizione amministrativa avrebbe integrato un eccesso di delega, in quanto sarebbe avvenuta in violazione dei criteri direttivi fissati dall'art. 11, comma 4, lettera g), della legge di delegazione 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in esecuzione della quale è stato emanato il d.lgs. n. 80 del 1998.

Considerato che, dopo la proposizione della questione di costituzionalità, è prima sopravvenuta la sentenza n. 292 del 2000 — con cui questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 — ed è, quindi, entrata in vigore (dal 10 agosto 2000) la legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), la quale, con l'art. 7, ha formalmente sostituito il testo dello stesso art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, modificando il contenuto della norma, quale risultante dagli effetti della citata sentenza, ma — naturalmente — attribuendogli l'efficacia della legge formale e non più quella della legge sostanziale;

che la valutazione dell'incidenza della successione degli effetti della citata sentenza e dell'indicata sopravvenienza normativa in ordine al persistere della rilevanza della sollevata questione compete al rimettente;

che, in conseguenza, si impone la restituzione degli atti al rimettente perché compia la suddetta valutazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Palermo.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, addì 5 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* BILE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 65

*Sentenza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Regione Lombardia - Acque minerali e termali - Concessione - Disciplina regionale - Obbligo per il concessionario di corrispondere alla Regione un diritto proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata - Prospettato contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale in materia - Non fondatezza della questione.**

- Legge Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44, art. 22, come modificato dall'art. 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1.
- Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 25 del regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'art. 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico - finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1999 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, iscritta al n. 241 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione delle parti ricorrenti e della Regione Lombardia resistente nel giudizio principale;

Udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Alberto Romano ed Emilio Zecca per le ricorrenti e Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia resistente nel giudizio principale.

*Ritenuto in fatto*

1. — Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza in data 26 gennaio 1999, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 21, lettera c), della legge della Regione Lombardia 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico - finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), nella parte in cui, modificando l'art. 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), stabilisce una indennità accessoria per lo sfruttamento in concessione di acque minerali.

Il remittente lamenta la violazione dell'art. 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), all'art. 5 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 (Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio), al Titolo VI, artt. 32-161 (*recte*: artt. 32-169), del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), agli artt. 1, secondo comma, lettera a), e 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative sta-

tali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale), in collegamento, questi ultimi, anche con l'art. 61, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

Nel giudizio principale, la Federazione delle industrie delle acque minerali e alcune industrie alla stessa associate hanno proposto ricorso contro una deliberazione della Giunta regionale della Lombardia, adottata in base alla norma impugnata, che definisce gli ammontari e le modalità per la corresponsione dell'ulteriore importo indennitario da versarsi alla Regione in aggiunta al già esistente canone concessorio per lo sfruttamento dei giacimenti acquiferi.

Esclusa la natura tributaria della prestazione, il remittente dubita della legittimità costituzionale della disposizione suindicata in riferimento all'art. 117 della Costituzione, rilevando che la normativa statale di principio in materia di acque minerali non consentirebbe alle Regioni di aggiungere al canone di concessione, determinato sulla base del criterio della superficie del giacimento acquifero, esplicitamente previsto dalla legge mineraria n. 1443 del 1927, ulteriori oneri a carico del concessionario. Del resto, prosegue il remittente, che la competenza legislativa delle Regioni in materia non consenta di introdurre siffatte misure conseguirebbe alla retta applicazione dei principi di libera concorrenza e di circolazione dei beni e delle merci vigenti in Europa, e risulterebbe confermato, nel diritto interno, dall'art. 86, terzo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale demanderebbe alle Regioni la sola riscossione dei diritti patrimoniali relativi ai beni idrici pubblici.

2. — Si sono costituite nel giudizio innanzi a questa Corte le parti del processo principale.

2.1. — Alcune industrie delle acque minerali insieme alla loro Federazione chiedono che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

Dopo aver ricostruito il quadro della normativa in materia, le parti private in aggiunta alle argomentazioni del remittente, ricordano la sentenza di questa Corte n. 295 del 1993, che ha respinto le censure rivolte proprio dalla Regione Lombardia al d.lgs. n. 230 del 22 giugno 1991, là dove questo, in riferimento al canone di concessione dei giacimenti di acque minerali, limiterebbe il potere normativo delle Regioni a quanto previsto dalla normativa statale.

2.2. — La Regione Lombardia, nella propria memoria, dopo avere escluso anch'essa la natura tributaria del canone di concessione, affronta il problema dell'individuazione dei principi della legislazione statale vigente in materia di acque minerali e termali che, in forza dell'art. 117 Cost., devono essere osservati come limite della competenza legislativa regionale, ed esprime il proprio convincimento nel senso che, a seguito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 112 del 1998, tali principi vadano oggi ricercati nella legislazione statale in materia di demanio idrico piuttosto che in quella relativa alle miniere.

In ogni caso, ad avviso della difesa regionale, quale che sia la soluzione cui si ritenga di aderire, la questione sarebbe infondata. Infatti, osserva la Regione, il principio fondamentale della legislazione statale non sarebbe, come invece ritenuto dal remittente, la parametrizzazione del canone alla superficie da sfruttare, ma la necessaria riscossione di un diritto commisurato al beneficio ricavabile dal concessionario. La disposizione censurata si sarebbe quindi attenuta a tale principio, in considerazione, fra l'altro, della specificità del settore delle acque minerali nel contesto della disciplina delle miniere. D'altra parte, prosegue la difesa regionale, gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 112 del 1998, attribuirebbero espressamente alle Regioni il potere di determinare canoni, diritti, contributi dovuti dai titolari di permessi e concessioni minerarie, con l'unico limite del rispetto dei livelli massimi stabiliti dallo Stato.

L'introduzione di un ulteriore parametro per la determinazione dei canoni di concessione sarebbe poi giustificata, sempre ad avviso della Regione, dalla necessità di rispettare i principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia di ambiente e di rifiuti dettati dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio); e tali principi richiederebbero la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti e demanderebbero alle Regioni, nell'ambito delle loro competenze, ogni opportuna azione a questo fine.

3. — In prossimità dell'udienza le parti costituite hanno depositato memoria.

3.1. — Le parti private contestano l'assunto della Regione Lombardia, secondo cui i limiti alla competenza legislativa regionale andrebbero ricercati nella disciplina del demanio idrico piuttosto che in quella delle miniere e ribadiscono che, in tale ambito, il principio fondamentale della disciplina statale in relazione allo sfruttamento di giacimenti di acque minerali sarebbe costituito dalla applicazione di un canone rapportato alla superficie dell'area oggetto di concessione.

Corollario di tale principio sarebbe poi l'assoluta irrilevanza, ai fini della determinazione degli oneri da porre a carico del concessionario, della utilità economica da questi ricavata con lo sfruttamento del giacimento. L'appartenenza di beni pubblici al demanio o al patrimonio indisponibile li renderebbe infatti inadatti ad essere oggetto di commercio, e li farebbe suscettibili di sfruttamento economico solo attraverso concessioni all'industria privata, capaci di generare per l'ente pubblico entrate di natura pubblicistica (tasse di concessione), ma non ricavi imputabili ad una sorta di loro «vendita».

La difesa delle parti private ritiene poi che dalla giurisprudenza costituzionale relativa al rapporto tra principi fondamentali e leggi regionali, siano desumibili alcune massime che avrebbero una capacità di orientamento interpretativo anche nel caso di specie: la legge regionale non dovrebbe discostarsi dal tipo di disciplina dato dalle leggi statali intervenute nella stessa materia; essa dovrebbe attenersi alle regole generali e distaccarsene solo con discipline derogatorie identiche a quelle dettate dalla legge dello Stato ovvero riconducibili alla medesima *ratio*; ancor più specificamente, un'imposizione patrimoniale della Regione, diversa dal tributo, non eccederebbe i poteri di autonomia quando traesse fondamento dalla stessa normazione dello Stato, rimanendo nell'ambito da questa fissato; la disciplina regionale, infine, sarebbe in linea con la Costituzione allorché non pretendesse, come nella specie, di incidere sul metodo di calcolo stabilito dalla legge statale ma si limitasse a precisarlo.

Questi principi giurisprudenziali, osserva la difesa delle parti private, sarebbero stati disattesi dal legislatore lombardo e le violazioni assumerebbero un rilievo ancora maggiore alla luce dei principi comunitari di libera concorrenza e circolazione delle merci e alla luce dell'interesse dello Stato e delle altre Regioni. Il prelievo regionale all'esame della Corte non avrebbe, d'altronde, secondo la difesa delle parti private, nulla a che vedere con il canone concessorio, sia perché la sua misura non sarebbe in alcun modo ad esso collegata, sia perché la sua base imponibile (quantitativa) sarebbe determinato sulla base di criteri diversi da quelli definiti dalla legge statale.

Le parti private contestano infine l'assunto regionale, secondo cui il sovracano imposto dalla Regione Lombardia sarebbe riconducibile alla normativa in materia di gestione dei rifiuti, sia perché il riferimento agli oneri ambientali non sarebbe previsto dalla normativa regionale bensì dalla delibera di Giunta, sia perché il d.lgs. n. 22 del 1997 già prevederebbe un ingente onere ai medesimi fini.

3.2. — La Regione Lombardia, nella propria memoria, rileva che dalla sentenza n. 295 del 1993 di questa Corte potrebbe desumersi che la disposizione impugnata violi non già l'art. 117 Cost., bensì l'art. 119. In tal caso si concretizzerebbe un'ipotesi di erronea indicazione del parametro e quindi di inammissibilità o di manifesta infondatezza della questione sollevata dal tribunale amministrativo regionale remittente. La Regione insiste, peraltro, nell'affermare che il diritto patrimoniale contestato non potrebbe essere configurato come un tributo ed auspica che questa Corte definisca la portata e i limiti della potestà legislativa regionale in materia.

La difesa regionale ribadisce poi la sua tesi che principio fondamentale della materia sarebbe la parametrizzazione del diritto sul beneficio ricavabile dal concessionario. In ogni caso, poiché il legislatore statale non avrebbe provveduto ad aggiornare i livelli massimi dei diritti dovuti dai titolari di concessioni, tali livelli non potrebbero più costituire, dal punto di vista quantitativo, un limite alla potestà legislativa regionale. A conforto di tale conclusione, ricorda che la legge della Regione Lombardia n. 1 del 2000, non contestata dal Governo in sede di controllo, all'art. 2, comma 26, lettera a), stabilisce che la Regione, in materia di acque minerali e termali, esercita le funzioni amministrative riguardanti la «definizione» dei canoni di concessione, senza fare alcun riferimento ai limiti e ai principi della legislazione statale e riconoscendo quindi l'autonoma potestà regionale in questo campo.

Se poi, invece, conclude la difesa regionale, si accedesse alla tesi, già prospettata in sede di costituzione, della riconducibilità della disciplina delle acque minerali a quella delle risorse idriche e della difesa del suolo, le Regioni sarebbero ormai divenute titolari del potere di determinare i canoni di concessione e quindi non sussisterebbe la denunciata violazione di un principio fondamentale della materia.

### *Considerato in diritto*

1. — Viene all'esame di questa Corte l'articolo 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'articolo 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), secondo il quale, per la concessione di coltivazione delle acque minerali con annesso stabilimento di imbottigliamento, il concessionario deve corrispondere alla Regione, con cadenza semestrale, a titolo integrativo delle condizioni in essere, un diritto proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata. Il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ne

denuncia l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in quanto contrasterebbe con la disciplina statale in materia di miniere, e in particolare con l'art. 25 del regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), che, ad avviso del remittente, configurerebbe come principio fondamentale della materia l'obbligo per il concessionario di corrispondere esclusivamente un diritto proporzionale per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione.

2. — La questione non è fondata.

Il regio decreto 27 luglio 1927, n. 1443, tratta unitariamente la materia delle miniere e delle risorse geotermiche e quella delle acque minerali, disciplinandole con norme indistintamente riferibili a tutti i beni minerari.

Tale unitario regime è venuto meno con la previsione dell'art. 117 della Costituzione, il quale, nell'attribuire alle Regioni la competenza legislativa solo in relazione alle acque minerali e termali, ha provocato la scissione della materia «miniere» in due distinti ambiti di attribuzioni: quello delle acque minerali e termali, che forma oggetto di competenza legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali risultanti, in assenza di apposita legge cornice, dalla legislazione statale vigente, e quello delle miniere e delle risorse geotermiche, oggetto di competenza dello Stato, in relazione al quale le Regioni esercitano oggi funzioni delegate. La distinzione, imposta dall'art. 117 della Costituzione, trova riscontro, da un lato, nei trasferimenti alle Regioni di funzioni amministrative riguardanti le acque minerali e termali che si sono succeduti nel tempo, e segnatamente nell'art. 1 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, nell'art. 61 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e, più recentemente, nell'art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a contenuto sostanzialmente confermativo dei già intervenuti trasferimenti; e dall'altro, nelle deleghe di funzioni che hanno investito la materia «miniere» insieme a quella delle risorse geotermiche, funzioni attualmente enumerate nell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La diversità dei due tipi di competenza, desumibile dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, si riflette nella legislazione della Regione Lombardia. Nella recente legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, contenente norme attuative del decreto legislativo n. 112 del 1998, destinate a subentrare alle norme «cedevoli» poste, nell'esercizio di poteri sostitutivi, dal decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali, a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni), è netta la differenza tra la materia, di competenza propria, delle acque minerali e termali (art. 2, comma 26) e la materia, di competenza delegata, e in parte sub-delegata alle Province, delle miniere e delle risorse geotermiche (art. 2, commi 90 - 93).

3. — Ora, la diversità delle due competenze, propria nell'un caso e delegata nell'altro, comporta un differente ordine di limiti a carico della legislazione regionale. Nella materia «miniere e risorse geotermiche», oggetto di una mera delega di funzioni, l'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998 prevede che i canoni dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni sono devoluti alle Regioni territorialmente interessate, le quali provvedono altresì alla loro determinazione entro i limiti massimi fissati dallo Stato, ove non siano stabiliti con legge [art. 33, comma 1, lettera c]. Se ne argomenta, proprio in considerazione del tipo di competenza di cui si tratta, che il canone stabilito per le concessioni minerarie dall'art. 25 del r.d. n. 1443 del 1927, peraltro più volte aggiornato (*cf.* art. 14, secondo comma, del d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692, e art. 4 del d.m. 2 marzo 1998, n. 258), può subire variazioni in aumento solo ad opera della legge statale e non anche della legge regionale, che deve invece assumerlo come regola inderogabile, senza che sia consentito ad essa risalire in via interpretativa al principio del quale tale regola è espressione.

4. — Nella materia delle acque minerali e termali il principio fondamentale, che funge da limite alla potestà legislativa concorrente della Regione, deve essere colto ad un livello di maggiore astrattezza rispetto alla regola positivamente stabilita nel citato art. 25 in riferimento ai beni minerari in genere, tenuto anche conto delle intrinseche peculiarità delle coltivazioni di acque minerali, per le quali il solo criterio superficario può in concreto risultare sproporzionato per difetto rispetto al beneficio economico che il concessionario trae dallo sfruttamento della risorsa pubblica. Ad una non estesa superficie assentita in concessione può corrispondere infatti un bacino imbrifero di grandi dimensioni, e, viceversa, una grande estensione territoriale può offrire risorse sorgive in quantità modesta. Ne consegue che il canone di proporzionalità alla superficie da coltivare, di cui parla l'art. 25, deve essere considerato nulla più che una norma nella quale si concretizza, senza che in essa se ne esaurisca il contenuto, il principio di più ampia potenzialità qualificatoria da assumere, questo sì, come fondamentale di onerosità della concessione e di proporzionalità del canone all'effettiva entità dello sfruttamento delle risorse pubbliche che la concessione comporta e all'utilità economica che il concessionario ne ricava (per una analoga impostazione, in materia di cave, *cf.* la sentenza n. 488 del 1995, che ha già escluso che il criterio di calcolo di cui all'art. 25 della legge mineraria sia coesistente al principio dell'onerosità e possa pertanto ritenersi un principio fondamentale della legge dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione).

5. — Così individuato il principio fondamentale della legislazione statale in materia di acque minerali e termali, da esso non può dirsi difforme la previsione della legge regionale censurata secondo cui il canone di concessione deve essere commisurato anche alla quantità di acque prelevate e imbottigliate dal concessionario.

Né infine può essere condiviso l'ulteriore rilievo del remittente secondo il quale la materia delle acque minerali e termali richiederebbe uniformità di regime economico a livello nazionale e sovranazionale, onde impedire che autonomi interventi regionali producano sfasature nella libera concorrenza e nella circolazione dei beni e delle merci nel mercato europeo. Il principio del libero scambio è, infatti, mal invocato di fronte a linee di indirizzo, di cui anche le Regioni possono essere interpreti nelle materie di loro competenza, intese a non deprimere il valore delle risorse naturali che costituiscono patrimonio pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge della Regione Lombardia 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali), come modificato dall'articolo 4, comma 21, lettera c), della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico - finanziaria ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modificazioni e integrazioni), sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* MEZZANOTTE

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0302

n. 66

*Sentenza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Finanza pubblica - Rapporti tra Stato e Regione Siciliana - Riscossione dei tributi - Facoltà di riscossione da parte di qualunque concessionario del servizio nell'intero territorio nazionale - Omessa previsione dell'obbligo di riversare nelle casse regionali le somme riscosse in relazione a fattispecie maturate nell'ambito della Regione Siciliana - Ricorso della stessa Regione in via principale - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 1, comma 1, lettera d).
- D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 4.

**Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Entrate tributarie riscosse dagli uffici periferici - Modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello Stato e compensi agli intermediari - Determinazione e, rispettivamente, approvazione di convenzioni da farsi con decreto interministeriale - Ricorso della Regione Siciliana - Prospettata indebita sottrazione alla Regione della potestà di organizzare la riscossione di tali tributi con violazione del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 1, comma 1, lettera e), modificativo dell'art. 6 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
- Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

**Finanza pubblica - Riscossione dei tributi - Versamento delle somme riscosse dal concessionario del servizio - Eliminazione del riferimento alle «casse degli enti territoriali competenti» - Ricorso della Regione Siciliana - Prospettato ritardo, privo di giustificazione, nell'acquisizione dei proventi spettanti alla stessa regione - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 1, comma 1, lettera g), modificativo dell'art. 8 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237.
- Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

**Finanza pubblica - Versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e di altre somme, con compensazione fra crediti e debiti - Versamento di ritenute alla fonte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, senza possibilità di compensazione - Ricorso della Regione Siciliana - Prospettata illegittima differenziazione della posizione della Regione rispetto a quella dello Stato - Non fondatezza della questione.**

- D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422, art. 2, comma 1, lettera a), numero 2.
- Costituzione, artt. 3, 81, 116 e 119; statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

**Finanza pubblica - Rapporti tra Stato e Regione Siciliana - Normativa di attuazione statutaria - Necessario adeguamento alle nuove esigenze - Auspicabilità.**

- Statuto Regione Siciliana, art. 43.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere *d e g* e 2, comma 1, lettera *a* numero 2, del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472», promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato l'8 gennaio 1999, depositato in cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato l'8 gennaio 1999 e depositato il successivo 13 gennaio, la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, di quattro disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472). Si tratta precisamente delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lettere *d e g* che recano modifiche ad alcuni articoli del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 (Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari); e dell'art. 2, comma 1, lettera *a* numero 2, che reca modifiche

all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

Il provvedimento impugnato è un decreto legislativo «correttivo», emanato in base alla delega di cui all'art. 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la modifica e integrazione di precedenti decreti legislativi in materia tributaria.

La Regione ricorrente lamenta, in via generale, che le disposizioni impugnate, riguardanti le modalità di riscossione e versamento di tributi il cui gettito, di regola, spetta alla Regione medesima, differenzino irragionevolmente le relative modalità di riscossione, esclusivamente in relazione alla circostanza che il gettito sia di spettanza dello Stato o della Regione.

La prima delle disposizioni impugnate (art. 1, comma 1, lettera *d*) riguarda la modifica dell'art. 4 del d.lgs. n. 237 del 1997: mentre nel testo originario tale disposizione prevedeva che le entrate fossero riscosse «dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente» (oltre che dagli istituti di credito), la disposizione correttiva, sopprimendo le parole «nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente», viene a consentire la riscossione da parte di qualsiasi concessionario del servizio, indipendentemente dall'ambito territoriale.

La ricorrente lamenta che, eliminando il collegamento territoriale con l'ufficio finanziario competente, e non prevedendo, di contro, l'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse in relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione, detta disposizione violi l'art. 4 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965, secondo cui spetta alla Regione Siciliana l'intero gettito dei tributi erariali (salvo alcune eccezioni) riscossi nel territorio regionale.

La seconda disposizione impugnata (art. 1, comma 1, lettera *e*, che modifica l'art. 6 del d.lgs. n. 237 del 1997), in correlazione con il ripristino dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio (di cui invece il preesistente art. 1 del d.lgs. n. 237 del 1997 prevedeva la soppressione), disposto dallo stesso comma 1, lettera *a* stabilisce che la riscossione delle tasse ipotecarie e di taluni tributi speciali sia effettuata dagli uffici periferici di detto Dipartimento (salvo il caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo), e demanda ad un decreto del Ministro delle finanze il compito di stabilire le modalità per il versamento nella tesoreria provinciale dello Stato delle somme così riscosse e di approvare le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari.

Secondo la ricorrente tale previsione sottrarrebbe illegittimamente alla Regione la potestà di organizzare la riscossione di detti tributi, prevedendo soltanto una competenza ministeriale, con esclusione di ogni partecipazione della Regione alle determinazioni in ordine alle previste convenzioni e alla quantificazione dei compensi agli intermediari.

L'art. 1, comma 1, lettera *g*, anch'esso impugnato, modificando i commi 1 e 2 dell'art. 8 del d.lgs. n. 237 del 1997, che disciplinano i termini e le modalità per il versamento, da parte del concessionario della riscossione, delle somme allo stesso accreditate, sopprime in detti commi le parole «o alle casse degli enti territoriali competenti», così che nel nuovo testo si dispone che il versamento avvenga soltanto «alla competente sezione della tesoreria provinciale dello Stato». Secondo la ricorrente tale modifica comporterebbe l'esclusione della Regione Siciliana dai destinatari del riversamento delle entrate da parte dei concessionari. Pur escludendosi, alla luce di quanto statuito dall'art. 9 del d.lgs. n. 237 del 1997, anch'esso modificato dal decreto impugnato, che ciò comporti la sottrazione alla Regione dei proventi dell'imposizione indiretta, oggetto della disciplina in esame, la ricorrente afferma che dalla normativa censurata conseguirebbe un ingiustificato ritardo nell'acquisizione delle entrate di spettanza regionale, mentre termini più brevi e modalità puntualmente determinate varrebbero per il versamento di detti tributi alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

L'ultima delle disposizioni denunciate (art. 2, comma 1, lettera *a*, numero 2) modifica l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 241 del 1997, avente ad oggetto l'individuazione dei crediti e debiti per i quali si prevede da parte dei contribuenti il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti. Mentre il testo originario della lettera *a* di tale comma 2 prevedeva che il versamento unitario e la compensazione riguardassero i crediti e i debiti relativi alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto al concessionario dei servizi di riscossione, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, il nuovo testo fa riferimento alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte riscosse sia mediante versamento diretto al concessionario, sia mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, aggiungendosi però che per le ritenute di questa seconda categoria resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. La ricorrente

lamenta che la disposizione impugnata non consenta di eseguire il versamento di quanto dovuto, e per quanto spettante, presso la cassa regionale, così diversificando illegittimamente la posizione della Regione rispetto a quella dello Stato.

Il ricorso conclude affermando che la Regione non lamenta alcuna lesione causata da una riforma di vasta portata, organica e generale, incidente sul sistema finanziario, quale può riconoscersi nelle disposizioni dei decreti legislativi n. 237 e n. 241 del 1997, bensì «lo squilibrio e la disparità di trattamento» che, a causa delle modifiche apportate, si determinerebbero fra Stato e Regione in ordine agli stessi tributi, in forza dell'unico elemento differenziante della loro percezione: con l'effetto di alterare le disponibilità di cassa della Regione, quanto meno sotto il profilo della ritardata acquisizione delle relative spettanze rispetto ai più brevi termini disposti per il versamento alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Ciò lederebbe altresì il principio di eguaglianza, che varrebbe anche nei confronti «degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici», e il canone di ragionevolezza, che verrebbe in rilievo anche a proposito della necessità di bilanciamento e di valutazione della legittimità costituzionale di atti e comportamenti, in particolare per quanto riguarda i principi desumibili dagli artt. 116 e 119 della Costituzione in ordine al riparto delle competenze tra Stato e Regioni ad autonomia differenziata e ai rapporti tra potere centrale e poteri locali. Sarebbero infatti vietate discriminazioni atte ad incidere negativamente sulle relative spettanze o comportanti una «*reformatio in pejus*» di attribuzioni e situazioni consolidate.

La ricorrente osserva infine che anche il semplice ritardo nella acquisizione dei tributi spettanti configurerebbe una violazione dei principi desumibili dall'art. 81 della Costituzione, nonché un pregiudizio finanziario per la Regione atto a ripercuotersi financo nell'assolvimento delle funzioni proprie della stessa.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto le norme impugnate non produrrebbero alcun pregiudizio sostanziale alla Regione né sottrarrebbero ad essa la disponibilità immediata dei tributi di sua spettanza, e osservando in via generale che l'interesse avuto di mira da parte del legislatore è quello di favorire il contribuente nell'assolvimento dei suoi obblighi, donde deriverebbe la necessità di alcuni adattamenti meramente procedurali per consentire la gestione contabile dei versamenti.

In una successiva memoria l'Avvocatura erariale articola più ampiamente la propria difesa, osservando preliminarmente che il ricorso sarebbe ammissibile solo nei limiti in cui lamenta la violazione di norme costituzionali sulla competenza o comunque una effettiva ed attuale lesione della autonomia costituzionalmente garantita alla Regione, non là dove sembra denunciare, di per sé, la violazione dei criteri di ragionevolezza e di uguaglianza.

Quanto alla prima delle disposizioni denunciate, la difesa del Presidente del Consiglio osserva poi che, abolendo la correlazione territoriale tra ufficio finanziario cui compete la determinazione delle entrate e concessionario del servizio di riscossione cui si effettuano i pagamenti, con la finalità di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, i quali possono effettuare i propri pagamenti ovunque sul territorio nazionale, non si lederebbe l'autonomia tributaria della Regione, la quale continuerebbe a percepire le entrate tributarie relative a fattispecie maturate nell'ambito del suo territorio, senza alcun apprezzabile ritardo, non diversamente, del resto, da quanto era già previsto dall'art. 4 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 1074 del 1965 per le entrate affluite, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari extraregionali.

In ordine alla censura che investe la lettera *e* del primo comma dell'art. 1 del decreto impugnato, si osserva che la norma demanda alla disciplina di un decreto ministeriale non già la materia della riscossione delle entrate, in questo caso riservata agli uffici, bensì quella delle modalità di riversamento da parte degli uffici periferici delle somme riscosse e che siano destinate alla tesoreria provinciale dello Stato. Tale decreto non sarebbe dunque destinato ad interferire pregiudizievolemente nella potestà regionale di organizzazione delle entrate, neppure sotto il profilo del riversamento di esse alla Regione, che continuerebbe ad avvenire mediante versamento da parte degli uffici riscuotitori alla cassa regionale, secondo le specifiche norme in proposito vigenti, come esplicitamente presupposto dagli artt. 4, comma 2, 5, comma 2, e 7, ultimo comma, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, emanato in attuazione della norma impugnata.

Quanto alla terza censura, relativa all'art. 1, comma 1, lettera *g*, del decreto, che, nel disciplinare il riversamento delle entrate da parte del concessionario del servizio di riscossione, elimina il riferimento alle casse degli enti territoriali, rilevata la inammissibilità del profilo di doglianza fondato sulla asserita lesione del principio costituzionale di uguaglianza, l'Avvocatura erariale contesta che la modifica introdotta determini la sottrazione delle entrate in questione alla Regione, e sostiene che l'asserito limitato ritardo nella acquisizione di dette entrate non comporterebbe alcun pregiudizio alla autonomia finanziaria della Regione, né quindi alcuna menomazione della sfera di questa costituzionalmente garantita.

Quanto infine all'ultima censura, relativa alla disposizione dell'art. 2, comma 1, lettera *a*, numero 2 — che, sempre nella prospettiva della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, si sarebbe limitata a consentire

la deroga al sistema del versamento unitario per certe entrate tributarie — ribadita la inammissibilità dei profili non attinenti alla competenza regionale, si sostiene che dalla norma contestata non verrebbe messa in discussione la spettanza delle entrate alla Regione; mentre l'affermazione secondo cui ne deriverebbe un ritardo nel versamento delle entrate alla cassa regionale sarebbe apodittica e indimostrata, non essendovi ragione per ipotizzare che il versamento non debba avvenire immediatamente e comunque in tempi non superiori a quelli che, nel sistema, non contestato, del versamento unitario con compensazione, sono strettamente necessari per la ripartizione e il riversamento delle somme ai soggetti destinatari.

### *Considerato in diritto*

1. — Il ricorso della Regione Siciliana investe alcune disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), che secondo la ricorrente lederebbero l'autonomia finanziaria della Regione di cui agli artt. 116 e 119 della Costituzione, con riferimento anche all'art. 81 della Costituzione, come delineata nell'art. 36 dello statuto e nelle norme di attuazione contenute nel d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, a cui termini spettano alla Regione, e dovrebbero essere dalla stessa riscosse, tutte le entrate tributarie erariali ad eccezione di quelle esplicitamente riservate allo Stato; e contrasterebbero altresì con i principi di uguaglianza — per il diverso trattamento riservato allo Stato e alla Regione — e di ragionevolezza, per l'ingiustificato peggioramento che ne discenderebbe nella situazione della Regione in ordine alla acquisizione delle entrate ad essa spettanti.

Precisamente:

a) l'art. 1, comma 1, lettera *d*, modificativo dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 237 del 1997, consentendo il pagamento da parte dei contribuenti a favore di qualunque concessionario del servizio di riscossione sul territorio nazionale, e non più soltanto di quello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente, e non prevedendo, secondo la ricorrente, l'obbligo del riversamento nelle casse regionali delle somme riscosse in relazione a fattispecie tributarie maturate nell'ambito della Regione, violerebbe l'art. 4 delle norme di attuazione approvate con d.P.R. n. 1074 del 1965, che sancisce il criterio della spettanza alla Regione delle entrate relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale;

b) l'art. 1, comma 1, lettera *e*, modificativo dell'art. 6 del d.lgs. n. 237 del 1997, prevedendo, per alcune entrate tributarie riscosse dagli uffici periferici dipendenti dal Dipartimento del territorio, un decreto interministeriale che stabilisce le modalità per il versamento alla tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse e approva le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari, senza contemplare alcun coinvolgimento della Regione, sottrarrebbe alla Regione stessa la potestà di organizzare la riscossione di detti tributi e violerebbe il principio di leale collaborazione;

c) l'art. 1, comma 1, lettera *g*, modificativo dell'art. 8 del d.lgs. n. 237 del 1997, eliminando il riferimento alle casse degli enti territoriali competenti ai fini del versamento delle somme riscosse dal concessionario del servizio, comporterebbe l'esclusione della Regione Siciliana dai destinatari del riversamento ai sensi del citato art. 8 e, pur non determinando la sottrazione alla stessa di detti proventi, darebbe luogo ad un ritardo nell'acquisizione di essi, che non troverebbe alcuna giustificazione in relazione al fatto che, per gli stessi tributi, il versamento nella competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato avverrebbe entro termini più brevi e con modalità puntualmente determinate;

d) infine, l'art. 2, comma 1, lettera *a*, numero 2, modificativo dell'art. 17, comma 2, lettera *a*, del d.lgs. n. 241 del 1997, prevedendo che il versamento unitario, con eventuale compensazione, riguardi anche i pagamenti per i quali è previsto il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e non più solo quelli per i quali è previsto il versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, e prevedendo però, per le ritenute di quest'ultima categoria, in via facoltativa, il versamento presso la tesoreria provinciale dello Stato, non consentirebbe di eseguire il versamento presso la cassa regionale, con ciò illegittimamente differenziando la posizione della Regione rispetto a quella dello Stato.

2. — Le questioni sono infondate.

Lo è, anzitutto, quella relativa all'art. 1, comma 1, lettera *d*, del decreto impugnato, in quanto la facoltà di riscossione dei tributi da parte di qualunque concessionario del servizio, nell'intero territorio nazionale, introdotta dal legislatore delegato, non incide sulla spettanza alla Regione Siciliana dei tributi riscossi con riguardo a fattispecie maturate nel relativo territorio. Il meccanismo di riscossione lascia infatti del tutto impregiudicata la

titolarità in capo alle varie amministrazioni del diritto a percepire il gettito, secondo le norme che disciplinano il riparto delle entrate. Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, resta intatto l'obbligo di riversamento nelle casse regionali del gettito di spettanza della Regione: del resto, le stesse norme di attuazione dello statuto siciliano (art. 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965) prevedono che siano comprese fra le entrate spettanti alla Regione anche «quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione».

3. — Quanto all'art. 1, comma 1, lettera *e*, del decreto impugnato, oggetto della seconda censura, esso non fa che ripristinare, con riguardo a particolari tributi (tasse ipotecarie e taluni tributi speciali), il sistema di riscossione tramite i servizi autonomi di cassa dipendenti dal Dipartimento del territorio, già previsto dalla legislazione preesistente e sostituito dal testo originario del d.lgs. n. 237 del 1997 (art. 6, comma 3), che aveva soppresso tali servizi (art. 1, comma 1, a sua volta ora modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a*, numero 1, del d.lgs. n. 422 del 1998, non impugnato), con il sistema di riscossione centralizzato tramite l'Ente poste italiane.

Il fatto che la nuova disciplina contempli un decreto ministeriale, che stabilisce le modalità di versamento delle somme riscosse e approva le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari, è conseguenza della necessità di regolamentare le nuove procedure in tutto il territorio nazionale. Esso non intacca né la spettanza dei tributi alla Regione (del resto il decreto del Direttore generale del Dipartimento del territorio 16 dicembre 1998, emanato in attuazione della norma impugnata, esplicitamente prevede il versamento dei tributi alle tesorerie provinciali dello Stato «o alle casse regionali»: art. 4, secondo comma; art. 5, secondo comma; art. 7, secondo comma), né la potestà della Regione di disciplinare, entro i limiti chiariti dalla giurisprudenza di questa Corte, la riscossione dei tributi nell'ambito del territorio regionale, ferma restando, in assenza di normativa regionale, l'applicazione anche in Sicilia delle leggi dello Stato (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del 1965; e *cf.*, da ultimo, sentenze n. 111, n. 138 e n. 186 del 1999).

Non si verifica dunque la lamentata violazione della competenza regionale, né quella del principio di leale collaborazione, poiché il decreto ministeriale previsto dalla norma impugnata non riguarda, come tale, la Regione Siciliana, ma il sistema nazionale di riscossione dei tributi in questione.

4. — Con riguardo alla terza censura, avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, lettera *g*, del decreto impugnato, la stessa ricorrente ammette che tale disposizione non determina la sottrazione alla Regione dei proventi tributari ad essa spettanti, ma ritiene che la nuova procedura dia luogo a ritardo nell'acquisizione di essi alle casse regionali.

La modifica normativa in esame riguarda la disciplina dei versamenti, rispettivamente, a favore dello Stato e a favore degli enti territoriali, delle entrate di varia natura, tributarie e non tributarie, di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 237 del 1997: disciplina prima uniforme, in base al testo originario del d.lgs. n. 237 del 1997, e ora differenziata, in base al nuovo testo dell'art. 9 del medesimo decreto, secondo cui i versamenti agli enti territoriali seguono i ritmi temporali previsti per i versamenti agli enti diversi dallo Stato (pur sempre con termini precisi: entro il 12 e il 27 di ogni mese).

Le parti sembrano ritenere che la nuova disciplina del versamento delle entrate in questione da parte dei concessionari del servizio di riscossione, recata dagli artt. 8 e 9, modificati, del d.lgs. n. 237 del 1997, comprenda anche le somme riscosse a titolo di tributi erariali spettanti alla Regione Siciliana ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del d.P.R. n. 1074 del 1965 fra quelle assoggettate alle modalità di versamento agli «enti diversi dallo Stato» (art. 9 del decreto legislativo), e non fra quelle assoggettate alle modalità di versamento previste per le somme riscosse allo stesso titolo, nel restante territorio nazionale, per conto dello Stato (art. 8).

Invero, la considerazione del particolare regime previsto in Sicilia per la destinazione e la riscossione del gettito dei tributi erariali consente una lettura del nuovo testo degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 237 del 1997 più aderente a tale regime, che cioè accomuni la disciplina delle entrate tributarie erariali riscosse in Sicilia e attribuite alla Regione alla disciplina prevista per le entrate tributarie dello Stato, piuttosto che a quella delle entrate di pertinenza degli altri enti territoriali: e in tal senso, del resto, risulta a questa Corte che si sia orientata la stessa amministrazione statale.

Così intesa la disposizione impugnata, non ha ragion d'essere la censura mossa dalla ricorrente.

5. — Il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione fra debiti e crediti anche relativi a diversi tributi, è stato introdotto, per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, dagli artt. 17 e seguenti del d.lgs. n. 241 del 1997, senza contestazioni da parte della Regione Siciliana, che anzi, in questa sede, ammette trattarsi di «una riforma di vasta portata, organica e generale», e sembra dunque apprezzarne il contenuto.

L'art. 2, comma 1, lettera *a*, del d.lgs. n. 442 del 1998, oggetto della quarta ed ultima censura, non fa altro che estendere tale sistema — già limitato ai soli contribuenti titolari di partita IVA ed escluso per alcune ritenute alla fonte — a tutti i contribuenti nonché alle ritenute alla fonte prima escluse; per queste ultime la disposizione censurata (il numero 2 della citata lettera *a* dell'art. 2, comma 1, del decreto impugnato, che riguarda l'estensione «oggettiva» alle menzionate entrate tributarie), lascia però la facoltà ai contribuenti di eseguire il versamento, come avveniva in precedenza, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, in questo caso senza possibilità di compensazione.

Si tratta di una modifica che non incide in alcun modo non solo sulla spettanza delle entrate, ma nemmeno sul sistema di versamento dei proventi, riscossi dai concessionari, alle casse degli enti creditori, né, infine, sul sistema di riversamento dei proventi che vengano ancora riscossi dalle tesorerie provinciali dello Stato, secondo il sistema previgente, facoltativamente mantenuto dalla norma in esame per le ritenute già così disciplinate dal testo originario.

Nessuna lesione, dunque, si verifica, per effetto della norma impugnata, nella posizione costituzionalmente garantita della Regione. Per quanto poi riguarda la presunta differenziazione fra Regione e Stato — ammesso che essa sussista, ma non per effetto della norma in questione — varrebbe comunque la considerazione che una eventuale e marginale diversità di disciplina fra Stato e Regione, ai fini delle modalità di riscossione e riversamento delle entrate, non potrebbe di per sé considerarsi irragionevole e contrastante con l'art. 3 della Costituzione.

6. — A ben vedere, molte delle difficoltà e dei contrasti che insorgono in ordine al regime di ripartizione delle entrate fra Stato e Regione Siciliana, e di riscossione delle entrate nella Regione Siciliana, sono da addebitarsi alla mancanza di una normativa di attuazione dello statuto che tenga conto delle profonde trasformazioni intervenute nel sistema tributario e nei rapporti finanziari fra Stato e Regione dall'epoca delle norme dettate con il d.P.R. n. 1074 del 1965 (*cf.* sentenze n. 111 e n. 138 del 1999).

È pertanto da rinnovare l'auspicio (già espresso nella sentenza n. 138 del 1999) che Stato e Regione, attraverso la specifica forma di collaborazione prevista dall'art. 43 dello statuto ai fini della adozione delle norme di attuazione, si attivino per adeguare alle nuove esigenze e realtà l'attuale assetto normativo in questa materia.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere d e g, e dell'art. 2, comma 1, lettera a, numero 2, del d.lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 81, 116 e 119 della Costituzione, nonché all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione Siciliana con il ricorso in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* ONIDA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 67

Ordinanza 7 - 16 marzo 2001

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Credito d'imposta - Criterio di computo - Disciplina sopravvenuta - Eliminazione dell'aggettivo «netto» dalla locuzione «reddito complessivo netto» - Residua applicabilità, per il solo periodo di imposta 1988, della norma previgente - Lamentata irragionevolezza - Prospettazione della questione in termini contraddittori - Manifesta inammissibilità.**

- D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165), art. 14, comma 3.
- Costituzione, art. 3.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto dal Ministero delle finanze contro l'E.N.I. S.p.a., iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione dell'E.N.I. S.p.a. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Franco Gallo per l'E.N.I. S.p.a. e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che — nel corso di un giudizio promosso dall'E.N.I. S.p.a. nei confronti dell'amministrazione finanziaria — la Corte di cassazione, con ordinanza del 25 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165;

che il rimettente ha denunciato detta disposizione nella parte concernente la disciplina temporale della modifica apportata, con il precedente art. 1, comma 1, lettera c), al testo originario dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), il quale prevedeva che, ai fini della determinazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta dovesse essere computato in aumento del reddito complessivo netto;

che, ad avviso del rimettente, detta modifica — consistente nell'eliminazione dell'aggettivo «netto» dalla locuzione «reddito complessivo netto» — trova applicazione, giusta quanto disposto dalla norma sospettata di incostituzionalità, a partire dal periodo di imposta 1989, con la conseguenza che per il periodo di imposta 1988 è rimasto in vigore, nella sua formulazione originaria, il ricordato art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

che il rimettente, nel richiamare la tesi secondo la quale la disciplina sopravvenuta — introdotta dal d.l. n. 90 del 1990 al fine di consentire la compensazione tra credito di imposta e perdite pregresse di esercizio, impedita dal regime vigente per l'anno 1988 — avrebbe portata innovativa e non interpretativa, esclude, tuttavia, che l'art. 14, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, nel testo originario, arrechi un *vulnus* agli artt. 53 e 3 della Costituzione;

che, in particolare, secondo l'ordinanza si tratterebbe di una norma di «agevolazione (in senso atecnico)», espressiva di una discrezionalità del legislatore, tale da non consentire di sindacare né il fatto che lo stesso legislatore «abbia indicato, al solo fine della attribuzione della agevolazione, un sistema di individuazione dell'imponibile diverso da quello ordinario», né il fatto che, a causa di situazioni contingenti, si determinino trattamenti differenziati;

che il medesimo giudice *a quo* ritiene, invece, che sia la disposizione censurata a porsi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, giacché, avendo il legislatore ritenuto ragionevole il ripristino, attraverso il d.l. n. 90 del 1990, della disciplina vigente prima del testo unico del 1986, siffatta circostanza renderebbe irragionevole la non applicazione della stessa per il solo anno 1988;

che, ad avviso dell'ordinanza, la «sospetta irragionevolezza» sarebbe rafforzata sia dal fatto che la agevolazione (in senso atecnico), mantenuta in vigore per il 1988, «è correlata ad un fenomeno economico non eccezionale, ma normale»; sia perché, ai fini dell'operatività di detta agevolazione, il legislatore stesso ha adottato «un meccanismo di ricostruzione del reddito del soggetto» per il quale, ai dividendi «non ricevuti», è stata conferita «una valenza diversa» da quella, allo stesso fine, attribuita, ai medesimi dividendi, «per gli anni contigui» e ciò non in consonanza con la «genesi e finalità dell'agevolazione», in virtù delle quali appariva «congruo, al fine specifico, attribuire ai dividendi non ricevuti la stessa natura di quelli ricevuti»;

che si è costituita in giudizio l'E.N.I. S.p.a., resistente nel giudizio *a quo* invocando una declaratoria di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, «dell'art. 14, comma 4, TUIR nel testo originario, ove interpretato nel senso indicato dall'ordinanza di rimessione»;

che, peraltro, la medesima parte, con memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha concluso per la incostituzionalità della disposizione denunciata, sollecitando, in via subordinata, una pronuncia interpretativa di rigetto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'infondatezza della sollevata questione, eccependone, altresì, con successiva memoria, l'inammissibilità.

Considerato che l'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, viene denunciato in quanto, secondo il rimettente, non permette l'applicazione retroattiva, per l'anno 1988, della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lettera c), del medesimo d.l. n. 90 del 1990, al testo originario dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, così determinando, per tale anno, l'impossibilità di operare una compensazione tra credito d'imposta e perdite pregresse di esercizio, atteso che l'ammontare del credito d'imposta deve computarsi in aumento del reddito complessivo netto e non già, come consentito dalla menzionata modifica normativa, in aumento del reddito complessivo;

che il giudice *a quo* muovendo dalla premessa per cui la disciplina contemplata dall'originaria disposizione dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è frutto di una discrezionalità legislativa esercitata in modo tale da non ledere i principi dettati dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, ritiene, tuttavia, che lo stesso legislatore, nel porre la norma denunciata, abbia fatto un uso irragionevole della propria discrezionalità e ciò per non aver conferito portata retroattiva ad un regime che, in quanto analogo a quello in vigore prima del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, risulterebbe, per ciò stesso, intrinsecamente ragionevole;

che, così argomentando, l'ordinanza, sebbene invochi l'estensione di un regime a discapito dell'altro, nega che la disposizione applicabile per il 1988 si presti a dubbi di costituzionalità, mostrando, in definitiva, di ritenere ambedue le discipline sostanziali, succedutesi nel tempo, frutto, di per sé, di un esercizio non censurabile della discrezionalità del legislatore;

che, peraltro, disattendendo una siffatta prospettazione, già di per sé contraddittoria, il giudice *a quo* solleva, nella medesima ordinanza, dubbi di costituzionalità che investono, a ben vedere, non tanto le disposizioni portate al vaglio di questa Corte, quanto la disciplina dettata originariamente dall'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la quale, pur tuttavia, non viene denunciata, malgrado costituisca la norma applicabile, *ratione temporis* alla fattispecie sottoposta a cognizione nel giudizio principale;

che, pertanto, alla stregua del consolidato orientamento della Corte, la questione, così prospettata in termini contraddittori, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (vedi, tra le altre, ordinanze n. 7 e n. 435 del 2000, n. 373 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 3, del d.l. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0304

N. 68

*Ordinanza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Straniero - Documento di identificazione - Mancata esibizione senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza - Sostanziale inefficacia della sanzione prevista - Prospettata violazione del principio di effettività della pena e del principio di buon andamento, con manifesta disparità di trattamento - Discrezionalità legislativa nella materia penale - Manifesta infondatezza della questione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 6, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 27 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Fernando SANTOSUOSSO;

*Giudici:* Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi, con ordinanze emesse il 1° e il 2 giugno 2000, il 20 giugno 2000 (n. 2 ordinanze) e il 20 luglio 2000, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, iscritte rispettivamente ai nn. 550, 551, 552, 553 e 638 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 41 e n. 45 dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con cinque ordinanze di analogo tenore, emesse in data 1° giugno, 2 giugno, 20 giugno (n. 2 ordinanze) e 20 luglio del 2000, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), che punisce lo straniero il quale, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno;

che il rimettente — richiama, in via generale, l'importanza che i principi della ragionevolezza e della proporzionalità rivestono per l'opera del legislatore — è dell'avviso che la disposizione censurata si ponga in contrasto con l'art. 27 della Costituzione, sotto l'aspetto dell'effettività della pena, trattandosi di «una norma del tutto inutile, che da un lato non sortisce alcun effetto deterrente, dall'altro può persino comportare un vantaggio per la sua inosservanza»;

che, a questo proposito, il giudice *a quo* osserva che «tutti coloro che vengono fermati perché ritenuti cittadini extracomunitari e che sono sprovvisti di documenti forniscono delle generalità la cui autenticità non è possibile comprovare in alcun modo» e, inoltre, si definiscono senza fissa dimora, con la conseguenza che «proprio perché irreperibili e comunque non identificabili non vengono assoggettati alla sanzione loro inflitta, che, dunque, rimane una mera statuizione cartacea»;

che, in particolare, ciò si verifica in quanto, per il reato in questione, viene quasi sempre inflitta, a mezzo di decreto penale, la pena pecuniaria, secondo una scelta «pressoché obbligata», dal momento che si tratta di soggetti incensurati «e il fatto non si appalesa di gravità tale da richiedere una condanna che apparirebbe *prima facie* sproporzionata»;

che, in tal modo, a causa della non esecuzione e della successiva prescrizione della pena, si vanifica il lavoro compiuto dalle forze dell'ordine, dai magistrati e dal personale amministrativo, risultando violato, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il principio del buon andamento, che va assicurato dal legislatore attraverso l'emanazione di «norme ragionevoli»;

che, a giudizio del rimettente, anche la pena detentiva, in ragione della sua esiguità, oltre che della possibilità che si proceda alla sospensione dell'esecuzione, nonché alla concessione del beneficio della sospensione condizionale, rende del tutto inefficace la sanzione;

che il giudice *a quo*, — nel rilevare che la legge in cui è contenuta la disposizione denunciata non sanziona penalmente l'introduzione clandestina e, inoltre, «ha decriminalizzato la condotta dello straniero che si tratti in Italia sprovvisto del permesso di soggiorno», prevedendo, altresì, che l'espulsione sia possibile solo quando venga «accertata la identità dello straniero o, comunque, quest'ultimo sia munito di documenti di viaggio» — sostiene che, in ragione di ciò, si determinerebbe: *a*) «una manifesta disparità di trattamento (con violazione dell'art. 3 della Costituzione), giacché non costituiscono reato le condotte preliminari e più gravi» rispetto a quella sanzionata dalla disposizione censurata; *b*) un'ulteriore lesione dell'art. 27 della Costituzione, in quanto lo straniero non avrebbe alcuna convenienza ad esibire il passaporto o altro documento di identità, con la conseguenza che risulterebbe favorita l'inosservanza del precetto posto dalla disposizione denunciata;

che, in quattro dei giudizi in questione (e precisamente in quelli relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 550, 551, 552 e 553 del registro ordinanze del 2000), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la inammissibilità o l'infondatezza della questione, evidenziando che il rimettente ha inteso sindacare la discrezionalità politica del legislatore e che, in ogni caso, la denuncia riguarda una difficoltà di esecuzione della pena prevista per il reato in oggetto e non la norma incriminatrice.

Considerato che la configurazione delle fattispecie criminose e la valutazione delle conseguenze penali appartengono alla politica legislativa e, quindi, all'incensurabile discrezionalità del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza (ordinanze n. 207 del 1999, n. 297 del 1998, n. 456 del 1997 e n. 313 del 1995);

che, nella fattispecie, le censure svolte dal rimettente appaiono risolversi in una critica alla complessiva disciplina della materia, con valutazioni che investono il piano delle scelte politiche del legislatore e che sono volte a segnalare, in particolare, difficoltà di esecuzione della pena inflitta, ma non sono tali da evidenziare, con riferimento alla disposizione denunciata, né una irragionevolezza della scelta operata dal legislatore, né, in particolare, la violazione dei parametri invocati a sostegno della dedotta questione;

che, alla luce di quanto sopra, la questione deve reputarsi manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi,*

*dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* SANTOSUOSSO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0305

N. 69

*Ordinanza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati tributari - Violazioni doganali - Dichiarazione di abitudine in contrabbando - Presupposti - Nuova disposizione - Prospettata violazione dei limiti della delega legislativa - Sopravvenuta ulteriore modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice rimettente.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 26.
- Costituzione, artt. 76 e 77, in relazione agli artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205.,

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n.205), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 2000 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da G. F., iscritta al n. 211 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 21, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 2 febbraio 2000, la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), recante modifica dei presupposti per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di cui all'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale);

che la Corte rimettente deduce, in punto di fatto, di essere investita dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di secondo grado, confermativa (salva la correzione di un errore materiale nel dispositivo) di quella emessa in prime cure, che lo aveva condannato per reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dichiarato delinquente abituale in contrabbando: impugnazione a sostegno della quale il ricorrente aveva dedotto, tra l'altro, con motivi aggiunti, la carenza dei presupposti per la dichiarazione di abitualità, a seguito della modifica introdotta dalla norma denunciata;

che — premessa la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, dovendo la dichiarazione di abitualità essere in effetti valutata alla luce del nuovo quadro normativo — la Corte rimettente osserva, quanto alla non manifesta infondatezza, come la disposizione sottoposta a scrutinio di costituzionalità appaia emanata in violazione dei limiti della delega legislativa conferita al Governo dagli artt. 1 e 6 della legge 25 giugno 1999, n. 205, delega che aveva ad oggetto la depenalizzazione di alcuni fatti di contrabbando, e non anche una nuova disciplina del contrabbando abituale;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la modifica censurata — per effetto della quale, ai fini della dichiarazione di abitualità in contrabbando, l'ammontare complessivo del tributo sottratto o che si tentava di sottrarre con i fatti di contrabbando di cui alle precedenti tre condanne deve essere non inferiore a lire ventuno milioni (anziché a lire cinquantamila, come precedentemente previsto) — non potrebbe essere considerata neppure come una necessaria conseguenza della riforma introdotta dall'art. 25 dello stesso decreto legislativo n. 507 del 1999, che ha depenalizzato i fatti di contrabbando quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti non superi lire sette milioni;

che l'ambito di operatività dell'art. 26 del decreto legislativo n. 507 del 1999 va, infatti, al di là della materia regolata dall'art. 25: giacché, mentre tale ultima disposizione — in linea con i principi fissati dalla legge di delegazione — ha espressamente escluso dalla depenalizzazione il contrabbando di tabacco lavorato estero, la norma impugnata, modificando l'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, risulta al contrario riferibile a qualsiasi tipo di contrabbando;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 9 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'art. K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 250 del 25 ottobre 2000, ha ulteriormente elevato il limite quantitativo per la dichiarazione di abitualità in contrabbando, di cui all'art. 297 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 — riferito all'ammontare complessivo dei diritti sottratti o che si tentava di sottrarre con le violazioni oggetto di precedente condanna — fissandolo in lire ventitré milioni duecentotrentacinquemila;

che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente affinché valuti se, a fronte di tale sopravvenuta modifica — disposta con legge ordinaria —, la questione di legittimità costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento *a quo*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.*

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* FLICK

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0306

N. 70

*Ordinanza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Indagini preliminari - Proroga del termine per l'espletamento dell'incidente probatorio - Necessità della richiesta di parte - Asserita violazione dei principi della legge delega, irragionevole disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova dibattimentale e quella in incidente probatorio, tra la posizione dell'imputato in udienza preliminare e quella dell'indagato, nonché asserita menomazione del diritto di difesa della persona offesa e lesione del principio dell'adattamento automatico dell'ordinamento interno alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.**

- Cod. proc. pen., art. 393.
- Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76 e 111; convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con ordinanza emessa il 12 maggio 2000, iscritta al n. 557 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 76 e 10 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura penale, «nella parte in cui prescrive la necessità della richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio»;

che il giudice *a quo* non definisce il contesto processuale in cui la questione è sollevata, ma dal tenore della motivazione si desume che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un incidente probatorio disposto per l'assunzione di una perizia (art. 392, comma 2, cod. proc. pen.);

che il rimettente premette di essere investito del «problema della inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati al di là del termine stabilito dalla legge», come disposto dall'art. 407 cod. proc. pen., atteso che nella specie il deposito «della prima perizia» e l'esame del perito erano avvenuti dopo il termine di sei mesi: e cioè, si intende, dopo il termine ordinario per la chiusura delle indagini preliminari *ex* art. 405, comma 2, cod. proc. pen.;

che il giudice *a quo* precisa che, essendosi reso necessario disporre un secondo adempimento peritale, «pervenuto a conclusioni diametralmente opposte al primo», non aveva potuto provvedere alla proroga dei termini delle indagini «in quanto, avendo deciso d'ufficio la rinnovazione della perizia, non era abilitato, ai sensi dell'art. 393 cod. proc. pen., ad emettere il relativo decreto difettando la richiesta del p.m. e tanto meno delle persone sottoposte alle indagini»;

che, in siffatta situazione, il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale della norma che regola la proroga dei termini delle indagini preliminari in occasione dell'espletamento dell'incidente probatorio;

che la disciplina censurata violerebbe in primo luogo l'art. 76 Cost., posto che la direttiva n. 40 dell'art. 2, comma 1, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dedicata all'incidente probatorio, non fa alcun accenno al termine per la conclusione delle indagini;

che di tale limite temporale si occupa invece la direttiva n. 48, ove è contenuta la previsione della inutilizzabilità degli atti compiuti dal pubblico ministero «oltre i termini stabiliti o prorogati», disciplinata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen.;

che tale norma fa riferimento agli «atti di indagine», tra i quali non potrebbe essere compreso l'incidente probatorio, istituito destinato all'acquisizione di prove utilizzabili in dibattimento;

che la previsione della applicabilità «della normativa del termine delle indagini preliminari in occasione dell'incidente probatorio» violerebbe l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova dibattimentale, per la quale non è previsto alcun termine, e l'acquisizione della prova in incidente probatorio; tra la posizione dell'imputato in udienza preliminare, per la quale non è previsto alcun termine, rispetto a quella dell'indagato; tra la disciplina dell'incidente probatorio e quella della archiviazione, nella quale il giudice ha il potere di fissare di sua iniziativa un nuovo termine qualora, a fronte della richiesta di archiviazione, ritenga la necessità di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4, cod. proc. pen.;

che la disposizione per la quale la proroga dei termini può essere chiesta solo dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta alle indagini violerebbe anche l'art. 24 Cost., menomando il diritto di difesa della persona offesa, e cioè proprio del soggetto alla cui tutela è funzionale la giurisdizione penale;

che la disciplina censurata, non attuando i «principi di giustizia e di esigenze sociali su cui si fonda un moderno Stato di diritto», e ostacolando la ricerca della verità attraverso l'imposizione di un inutile limite temporale all'acquisizione di una prova decisiva, violerebbe altresì il principio secondo cui la giurisdizione «si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», enunciato dall'art. 111 [secondo comma] Cost.;

che per le medesime ragioni la disposizione censurata violerebbe infine l'art. 10 Cost., che prescrive l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ponendosi in contrasto con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la legge del 4 agosto 1955, n. 848, che assicura il diritto a un «processo equo».

Considerato che il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 393 cod. proc. pen. nella parte in cui subordina alla richiesta di parte il potere del giudice di prorogare il termine delle indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio, ritenendo che dalla disposizione censurata discenderebbe l'inutilizzabilità della prova raccolta oltre i termini;

che, nella specie, dall'ordinanza di remissione parrebbe emergere che la prova la cui utilizzabilità è in predicato consiste in una perizia disposta, a rinnovazione di un precedente accertamento peritale, quando detti termini erano già scaduti e senza alcun provvedimento di proroga, mancando la richiesta delle parti;

che il rimettente non dà conto, nel sollevare la questione, di quale sia il profilo per il quale egli, giudice per le indagini preliminari, sia investito del tema della utilizzabilità di una prova, da lui stesso (anticipatamente) assunta mediante l'incidente probatorio, la cui valutazione e utilizzazione è normalmente riservata al giudice del dibattimento o, comunque, al giudice chiamato a emettere una decisione sulla base di tale risultato probatorio;

che peraltro la disposizione impugnata, che ad avviso del rimettente vieterebbe di provvedere *ex officio* alla proroga dei termini delle indagini anche quando essi vengano a scadenza durante l'incidente probatorio, non è idonea a regolare la situazione processuale in cui risulta trovarsi il procedimento *a quo* nel quale si controverte della utilizzabilità di un accertamento peritale già espletato, senza alcuna proroga, successivamente alla scadenza dei termini per le indagini preliminari;

che la questione, difettando di rilevanza, va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 76 e 111 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* NEPI MODONA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0307

N. 71

*Sentenza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Sanità pubblica - Medici universitari - Attività assistenziale ordinaria nonché direzione delle strutture assistenziali - Cessazione al raggiungimento del limite di età - Assenza di protocolli d'intesa tra università e regioni ai fini dell'utilizzazione del personale suddetto per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca - Violazione del criterio della ragionevolezza e del principio di buon andamento - Illegittimità costituzionale in parte qua.**

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art 15-*nonies*, comma 2, aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 3 e 97 (9, 36, 76, 77).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera *pp*), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e dell'art. 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 2000 dal Tribunale ammi-

nistrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Agresti Alessandro ed altri nei confronti della Seconda Università degli Studi di Napoli ed altra, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1<sup>a</sup> serie speciale, n. 48, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di Amantea Luigi ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi l'avvocato Andrea Abbamonte per Amantea Luigi ed altri e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 10 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera *pp*), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

La questione è detta rilevante nel giudizio *a quo* in quanto la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti della Seconda Università degli Studi di Napoli e dell'Azienda Universitaria Policlinico, di annullamento del decreto presidenziale con il quale i medesimi ricorrenti, docenti universitari, sono stati posti in quiescenza dalle funzioni assistenziali svolte presso i rispettivi dipartimenti, in applicazione dell'art. 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, non potrebbe trovare accoglimento — secondo il motivato convincimento del tribunale rimettente — se non attraverso una declaratoria di illegittimità costituzionale della suddetta norma.

La non manifesta infondatezza della questione stessa è argomentata con riferimento a parametri costituzionali non del tutto coincidenti con quelli espressamente enunciati.

Premesso, in via generale, che «l'inscindibilità delle prestazioni afferenti all'assistenza da quelle di ricerca e di didattica o, comunque, la indispensabilità di un livello minimo di supporto «assistenziale» all'attività didattica (e di ricerca) risponde ad un principio pacificamente accolto dalla legislazione di settore» e rinvenibile anche nella normativa comunitaria, il tribunale rimettente osserva, in primo luogo, che la previsione di cessazione dall'attività assistenziale ordinaria «anticipatamente al raggiungimento dell'età pensionabile dei docenti non appare coerente con il principio del buon andamento (art. 97 Cost.) sia dell'insegnamento e della ricerca universitaria che del sistema sanitario».

Da un lato, infatti, risulterebbe compromessa l'efficacia dell'insegnamento e della ricerca svolte dal docente universitario emarginato dalle funzioni assistenziali, dall'altro il servizio sanitario sarebbe privato dell'apporto di soggetti sicuramente qualificati.

Tanto la norma delegata quanto la norma delegante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *pp*), della legge n. 419 del 1998, sarebbero poi lesive del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto, «nell'intento di privilegiare l'omogeneità dei trattamenti del personale del Servizio sanitario nazionale e di quello universitario» avrebbero creato una ingiustificata discriminazione tra docenti, introducendo marcate differenze di stato giuridico in funzione dell'età, in danno dei docenti «strutturati», nell'ambito di una categoria indubbiamente unitaria.

La norma di delega, sotto altro aspetto, sarebbe altresì in contrasto con l'art. 76 Cost., per la mancata pre-determinazione dei criteri idonei a definire le modalità ed i termini del nuovo assetto funzionale dell'attività assistenziale.

Siffatto difetto di predeterminazione dei principi sarebbe poi reso ancor più palese — ad avviso sempre del rimettente — dal successivo rinvio, da parte del legislatore delegato, ad atti di normazione secondaria. La materia da disciplinare, riguardando l'individuazione della parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata, ai fini didattici e di ricerca, ai docenti cessati dallo svolgimento delle attività assistenziali, involgerebbe infatti i principi fondamentali relativi all'istruzione, con riferimento sia all'organizzazione scolastica, di cui le università sono parte, sia al diritto di accedervi e di usufruire delle prestazioni che essa è chiamata a fornire. La mancata indicazione in sede legislativa delle linee fondamentali della disciplina si risolverebbe quindi in una violazione della riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34 Cost.

Lo strumento convenzionale prescelto, oltretutto, non sarebbe idoneo a garantire l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale ed anche in ciò il Tribunale rimettente ravvisa una violazione sia della riserva di legge in materia universitaria sia dell'art. 97 Cost.

Non ritiene d'altra parte il rimettente di poter condividere la tesi, esposta nel giudizio *a quo* dalla difesa erariale, secondo la quale l'incisione sullo *status* del personale docente sanitario sarebbe giustificata dalla preminente esigenza di tutela della salute pubblica. Tale affermazione, a suo avviso, si fonderebbe infatti su una visione riduttiva di tale tutela, che non tiene conto di come questa presupponga medici in possesso di una adeguata formazione teorica e pratica.

Un'ulteriore lesione dell'art. 97 della Costituzione deriverebbe infine, sempre secondo il rimettente, dalla previsione di immediata cessazione dall'attività assistenziale, pur in difetto della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale da svolgersi a fini di didattica, affidata a futuri protocolli di intesa tra le regioni e le università. La ultravigenza dei decreti ministeriali 31 luglio 1997, 24 settembre 1997 e 17 dicembre 1997, prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), non potrebbe infatti considerarsi alla stregua di un idoneo regime transitorio, in quanto i suddetti decreti ministeriali evidentemente non disciplinano — essendo preesistenti alla norma censurata — le attività di cui si tratta.

2. — Si sono costituiti in giudizio Amantea Luigi, Docimo Rocco e D'Alessandro Bruno, ricorrenti nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della proposta questione di legittimità costituzionale.

In aggiunta alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, le suddette parti private assumono, in primo luogo, che la disposizione contenuta nella norma delegante produrrebbe una illegittima compressione delle funzioni docenti di cui sono titolari, in aperta violazione dei parametri di cui agli artt. 3 e 36 Cost., nonché dell'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita *ex art.* 9 Cost.

La norma delegata — ad avviso delle medesime parti private — sarebbe inoltre in contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione per eccesso o travisamento di delega. L'oggetto principale della delega di cui all'art. 2, comma 1, lettera *pp*), della legge n. 419 del 1998 sarebbe, infatti, costituito dalla revisione dell'età pensionabile del personale ospedaliero, mentre l'art. 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, nulla ha innovato riguardo all'età pensionabile del predetto personale ospedaliero ed ha invece anticipato il termine di collocamento a riposo del solo personale docente universitario, con la previsione oltretutto di un regime transitorio penalizzante e sostanzialmente avulso dal pregresso trattamento.

I rapporti tra regione ed università per le prestazioni di attività assistenziale avrebbero dovuto poi essere rielaborati in primo luogo mediante esercizio della delega di cui all'art. 6 della legge n. 419 del 1998 ed in secondo luogo a mezzo del decreto del Ministro della sanità, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con la Conferenza per i rapporti Stato-Regione, previsto dall'art. 6 (*recte*: art. 6-*bis*, comma 1, peraltro abrogato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 517 del 1999) del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Sottolineano ancora le parti private che il legislatore, a partire dall'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), ha sempre inteso farsi carico della peculiarità delle funzioni «miste», assistenziali e didattiche, che si svolgono presso i policlinici universitari, fino ad enunciare sostanzialmente, nell'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, un principio di funzionalizzazione dell'attività assistenziale alla didattica e alla ricerca.

La norma di cui all'art. 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 ignorerebbe siffatto principio, la cui invalicabilità risulterebbe confermata dallo stesso tenore letterale della legge delega, affidando a futuri protocolli d'intesa tra le regioni e le università le modalità di utilizzo del personale universitario cessato dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali.

La circostanza che tali protocolli di intesa — ai sensi dell'art. 1 del sopravvenuto decreto legislativo n. 517 del 1999 — debbano essere stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Consiglio dei ministri non varrebbe infine a garantire — secondo le parti private — l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale, in quanto i principi e criteri direttivi indicati al comma 2 del medesimo art. 1 difetterebbero della specificità ed incisività richieste dalla riserva di legge da cui è coperta la materia dell'istruzione universitaria.

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

L'Avvocatura innanzitutto osserva che la norma delegante di cui all'art. 2, comma 1, lettera *pp*) della legge n. 419 del 1998 espressamente prevede, tra i principi e criteri direttivi, quello relativo alla definizione delle modalità e dei termini di riduzione dell'età pensionabile per il personale della dirigenza dell'area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale nonché, per quanto riguarda il personale universitario, della cessazione dell'attività assistenziale, nel rispetto del proprio stato giuridico.

L'Avvocatura esclude che siffatto principio, trasfuso nell'art. 15-*nonies* aggiunto al decreto legislativo n. 502 del 1992, crei una ingiustificata discriminazione nell'ambito della categoria dei docenti universitari, stante la strumentalità dell'attività assistenziale rispetto all'attività di didattica e ricerca.

Fin dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera), il legislatore avrebbe infatti esteso al personale sanitario universitario, chiamato a compiti di assistenza ospedaliera, la disciplina relativa ai diritti e doveri del personale sanitario degli enti ospedalieri, ivi compresa dunque quella relativa all'età pensionabile ovvero alla cessazione delle attività assistenziali.

La diversità di trattamento rispetto agli altri docenti universitari sarebbe pertanto giustificata dalla obiettiva diversità delle situazioni a confronto, in relazione all'attribuzione o meno di funzioni assistenziali.

Quanto al parametro di cui all'art. 76 Cost., la parte pubblica rileva la completezza dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega ed osserva come, in tema di rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, la Costituzione non escluda l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamente integrare e svolgere in concreto i contenuti sostanziali previsti dalla normazione primaria.

Sotto un diverso aspetto l'Avvocatura osserva poi che la riduzione dell'età pensionabile disposta dall'art. 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 si riferisce al solo personale medico universitario di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 382 del 1980, ovvero a quel personale medico universitario equiparato al personale delle unità sanitarie locali. Se dunque la norma impugnata introduce una differenziazione di disciplina nell'ambito della categoria dei docenti universitari, ciò avviene al fine di evitare una disparità di trattamento tra soggetti, quali i docenti «strutturati» e i primari ospedalieri, che svolgono le medesime funzioni assistenziali.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dubita, con riferimento agli artt. 3, 9, 36, 76 e 77 della Costituzione, espressamente evocati, ed agli artt. 33, 34 e 97 della Costituzione, chiaramente desumibili dalla motivazione dell'ordinanza, della legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera *pp*) della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui prevedono, per il personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, anticipatamente rispetto al raggiungimento dell'età pensionabile. Le norme impuginate, ad avviso del rimettente, sarebbero lesive della parità di trattamento tra i docenti universitari e del principio di buon andamento dell'amministrazione sanitaria e di quella scolastica, oltre a violare la riserva di legge in materia universitaria. La norma di delega si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per la mancata predeterminazione dei criteri idonei a definire le modalità ed i termini del nuovo assetto funzionale dell'attività assistenziale.

Mentre una ulteriore lesione dell'art. 97 della Costituzione deriverebbe, secondo il rimettente, dalla previsione di immediata cessazione dell'attività assistenziale pur in difetto della previa regolamentazione del residuo di attività assistenziale a fini didattici, affidata a futuri protocolli di intesa tra le regioni e le università.

2. — La questione è fondata, nei limiti di seguito precisati.

2.1. — Questa Corte ha ripetutamente osservato che l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione (sentenze n. 136 del 1997, n. 126 del 1981, n. 103 del 1977). Ciò in considerazione della natura necessariamente teorico-pratica dell'insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario, ribadita anche dalla più recente normativa comunitaria in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel nostro ordinamento con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli).

L'affermata esistenza di un preciso nesso funzionale tra attività assistenziale, da un lato, ed attività didattica e di ricerca, dall'altro, non preclude certo al legislatore di modulare in concreto, nell'esercizio della sua discrezionalità, ampiezza e modalità di svolgimento della attività assistenziale dei medici universitari, eventualmente anche in funzione dell'età dei docenti. Ciò che non può invece ritenersi consentito — pena la violazione del generale criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di buon andamento tutelato dall'art. 97 della Costituzione — è la scissione tra l'uno e l'altro settore di attività, con la conseguente creazione di figure di docenti medici destinati ad un insegnamento privo del supporto della necessaria attività assistenziale.

Lo stesso legislatore delegato si è del resto mostrato consapevole di siffatto limite, laddove ha previsto, nella seconda parte dell'art. 15-*nonies*, comma 2, del d.P.R. n. 502 del 1992, che in sede di protocolli di intesa tra le regioni e le università e di accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le aziende sanitarie, siano individuate le «specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca» che devono rimanere affidate al predetto personale docente cessato dall'attività assistenziale ordinaria per il raggiungimento del limite di età indicato dalla norma stessa.

Previsione, questa, che nel delegare alle intese tra università e regioni la concreta individuazione dell'attività assistenziale essenziale al proficuo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca non si pone affatto in contrasto — diversamente da quanto il rimettente assume — con il principio della riserva di legge in materia universitaria, non potendo tale riserva essere intesa in senso tale da comprimere del tutto l'autonomia universitaria, garantita dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione (si veda, sul punto, la sentenza n. 383 del 1998), né tanto meno costituisce violazione dell'art. 76 Cost., essendo le valutazioni rimesse alle intese in questione di carattere essenzialmente tecnico.

La disposizione relativa alla cessazione della attività assistenziale ordinaria al raggiungimento del previsto limite di età e quella riguardante le modalità di individuazione delle specifiche attività assistenziali da ritenersi strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca — e da lasciarsi perciò affidate al personale docente pur dopo il superamento di detto limite di età — sono tuttavia tra loro prive di consequenzialità cronologica, nel senso che l'operatività della prima delle due disposizioni non è subordinata alla previa stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni. Con la conseguenza che — come è avvenuto nei casi sottoposti all'esame del giudice *a quo* — il destinatario del provvedimento di cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali viene ad essere irragionevolmente privato della possibilità di svolgimento di qualsivoglia, pur minima, attività assistenziale, con evidente ed ingiustificato pregiudizio per l'efficacia delle funzioni didattiche e di ricerca che al medesimo docente restano affidate.

È, dunque, necessario, onde evitare siffatte conseguenze, che si pervenga alla stipula dei protocolli d'intesa prima che possa essere disposta la cessazione dei docenti interessati dalle ordinarie attività assistenziali.

3. — Sotto tale profilo la norma di cui all'art. 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, per le ragioni più sopra indicate, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., restando così assorbita ogni altra censura mossa dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-*nonies*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento*

*dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* MARINI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

01C0308

N. 72

*Ordinanza 7 - 16 marzo 2001*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Reati e pene - Pene accessorie - Esercenti pubblici esercizi commerciali - Condanna penale sospesa condizionalmente - Divieto di iscrizione (con automatica cancellazione) nell'apposito registro degli esercenti il commercio, in deroga alla norma generale - Lamentata disparità di trattamento priva di giustificazione a danno di tale categoria, con effetti negativi sul loro diritto al lavoro - Manifesta infondatezza della questione.**

- Cod. pen., art. 166, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19; legge 25 agosto 1991, n. 287, art. 2, comma 5.
- Costituzione, artt. 3 e 35.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* Cesare RUPERTO;

*Giudici:* Fernando SANTOSUOSSO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi), promosso con ordinanza emessa il 7 gennaio 2000 dal tribunale di Genova, nel procedimento civile vertente tra Calderone Carmelo e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova ed altra, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 2, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287 — iscrizione che era venuta meno a seguito di condanna penale (per reati di cui agli artt. 18 e 110 cod. pen. e art. 3, numero 3, della legge 20 febbraio 1958 n. 75) ancorché sospesa condizionalmente — il Tribunale di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 cod. pen., come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi), nella parte in cui prevedono che per gli esercenti un pubblico esercizio commerciale la sospensione condizionale della pena non vale ad escludere il diniego di concessione, di licenza o di autorizzazione necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

che il giudice *a quo* osserva che, in relazione alle ipotesi di rilevanza della condanna penale ai fini del riscontro dei requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione in albi o elenchi, vale, in generale, il principio stabilito dall'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, modificativo dell'art. 166 cod. pen., secondo cui la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire di per sé sola impedimento all'accesso a posti di lavoro, né determinare il diniego di concessioni, licenze o autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività lavorativa;

che, tuttavia, detta norma generale non opera in relazione allo specifico settore dei pubblici esercizi commerciali, in quanto derogata dall'art. 2, comma 5, della successiva legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale prevede che il divieto di iscrizione nei relativi registri operi, in caso di sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza; che tale disposizione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento a danno degli esercenti di pubblici esercizi commerciali; né assumerebbe al riguardo rilievo la circostanza che la norma generale prevede espressamente delle deroghe al citato principio, non costituendo tale circostanza una giustificazione sufficiente, in riferimento al canone della ragionevolezza alla stregua del quale va valutata la conformità della legge al principio di uguaglianza, delle singole deroghe di volta in volta disposte dal legislatore;

che la normativa in questione — sempre secondo l'ordinanza di remissione — si porrebbe inoltre in contrasto con l'art. 35 della Costituzione, avuto riguardo ai riflessi negativi sul diritto al lavoro conseguenti alla denunciata disparità di trattamento;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione, osservando che la previsione di cui all'art. 166 cod. pen. nel testo vigente non può considerarsi preclusiva della possibilità del legislatore di derogare con legge successiva alla disciplina fissata in via generale;

che, in particolare, nella memoria dell'Avvocatura dello Stato si richiama la giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il principio di proporzione, il quale impone di commisurare la sanzione all'addebito, non trova applicazione per quei provvedimenti che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo, come nella specie.

Considerato che la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) prevede, nell'art. 2, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la necessità di iscrizione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società o di un suo delegato in apposito registro, nel quale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, non possono essere iscritti per una durata quinquennale (e se iscritti debbono essere cancellati) coloro che abbiano riportato determinate condanne, tra cui condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro VI, Capo II, del codice penale (la fattispecie si riferisce a condanna ad un anno e nove mesi di reclusione e a Lire 500.000 di multa per reati di cui all'art. 3, numero 3, della legge n. 75 del 1958, relativi ad agevolazione della prostituzione commessa in relazione ad esercizio di locale soggetto all'anzidetta disciplina dei pubblici esercizi);

che con specifica disposizione (art. 2, comma 5, della legge n. 287 del 1991, denunciata in questa sede) si dispone per le ipotesi di condanna penale espressamente indicate (tra cui quella per cui si discute) che la durata della sospensione quinquennale decorra alternativamente dal giorno in cui la condanna è stata scontata o sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza;

che le predette norme configurano la condanna penale per determinati reati — ritenuti dal legislatore rilevanti ai fini della esclusione dallo svolgimento di funzioni di responsabilità nella attività di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande — ed il conseguenziale divieto quinquennale di iscrizione con automatica cancellazione dal registro, quale situazione che determina il venir meno dei requisiti soggettivi per l'iscrizione e lo svolgimento di funzioni di responsabilità (titolare dell'impresa, rappresentante di società o suo delegato) nella anzidetta attività;

che questa Corte ha affermato in casi analoghi (ordinanza n. 226 del 1997; sentenza n. 297 del 1993) che non si può invocare né una gradualità sanzionatoria, né un principio di proporzione per i provvedimenti espulsivi (al di fuori di un rapporto di impiego e di esercizio di poteri disciplinari) che conseguono di diritto al venire meno di un requisito soggettivo;

che deve escludersi sia una ingiustificata disparità di trattamento, sia una manifesta irragionevolezza nella scelta del legislatore che, per gli esercenti (con funzioni di responsabilità) di pubblici esercizi, abbia previsto un particolare regime di durata quinquennale dell'effetto impeditivo della condanna, con esclusione della rilevanza della sospensione condizionale della pena, dovendosi tenere conto della specificità del settore e del particolare legame tra la tipologia dell'attività svolta ed i reati in relazione ai quali detto effetto impeditivo è disposto (tra i quali il caso di specie, rientrante nel comma 4, lettera c) dell'art. 2 della legge n. 287 del 1991);

che deve ritenersi egualmente infondato il richiamo all'art. 35 della Costituzione «non potendosi evincere dalla tutela costituzionale del lavoro alcun vincolo specifico per quanto attiene alla disciplina» (ordinanza n. 226 del 1997) dei requisiti soggettivi previsti per una determinata attività che esige particolari garanzie anche per gli utenti del pubblico esercizio: in ciò deve essere sottolineato che il divieto riguarda esclusivamente il titolare dell'impresa e il rappresentante di società o il suo delegato e non coinvolge diversa attività lavorativa al di fuori delle anzidette funzioni di responsabilità o in settori diversi dai pubblici esercizi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 166 del codice penale, come modificato dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e 2, comma 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici servizi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.

*Il Presidente:* RUPERTO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

# ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 11

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 gennaio 2001*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Norme applicative adottate dalla Regione Toscana - Sanzione amministrativa per ritardato versamento del tributo - Fissazione in misura ridotta (al cinque per cento), nel caso di versamenti tardivi relativi ad anni precedenti l'entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997, che risultino effettuati entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza prevista dalla legge - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa di attuazione spettante alle Regioni in materia tributaria - Contrasto con i principi e le norme statali contenute nei d.lgs. nn. 471 e 472/1997 - Irragionevole discriminazione tra sanzioni commesse prima o dopo il 1° aprile 1998.**

- Delibera legislativa Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, art. 3, comma 1.
- Costituzione, art. 119.

**Imposte e tasse - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani - Norme applicative adottate dalla Regione Toscana - Determinazione del tributo e della sanzione amministrativa per l'esercizio di attività di discarica abusiva, l'abbandono, lo scarico e il deposito incontrollato di rifiuti - Previsione del calcolo «sulla base imponibile fissata forfaitariamente», ove non sia possibile l'esatta quantificazione dei materiali - Denunciata irrazionalità intrinseca - Contrasto con l'art. 3, legge n. 549/1995 - Esorbitanza dai limiti della potestà legislativa regionale in materia tributaria.**

- Delibera legislativa Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri — giusta deliberazione del Consiglio dei ministri (doc. 1) — rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge nei confronti della regione Toscana, e per essa del suo presidente della giunta regionale pro-tempore per l'annullamento *in parte qua* della legge (ri)approvata dal Consiglio regionale della Toscana in data 19 dicembre 2000 (n. 67/2000) recante: «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie. Modifiche alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 80; 29 luglio 1996, n. 60; 1° luglio 1999 n. 37»;

## P R E M E S S A

Il Consiglio regionale della Regione Toscana, nella seduta del 31 ottobre 2000 ha approvato il disegno di legge n. 67/2000, contenente disposizioni modificative alle leggi regionali 15 maggio 1980, n. 54, 29 luglio 1996, n. 60, e 1° luglio 1999, n. 37, in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie (doc. 2). L'art. 3 di tale delibera legislativa (intitolato «Modifiche all'art. 16, legge regionale n. 60/1996», contenente disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della l.s. n. 549 del 1995) — che qui viene in rilievo — si compone di due commi, come di seguito formulati:

«1. Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, è inserito il seguente: 4-*bis*. Qualora a seguito di attività amministrativa di accertamento risulti che il pagamento del tributo sia stato effettuato dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato».

2. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dai seguenti: 6. — Nei casi di cui all'art. 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo. Ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato forfettariamente sulla base delle quantità convenzionali così determinate: a) per quantità stimate dall'organo verbalizzante fino a 2 tonnellate: 1 tonnellata; b) per quantità stimate tra le due tonnellate e le 10 tonnellate: 5 tonnellate ... (omissis) ... j) per quantità stimate superiori alle 10 tonnellate la regione provvederà a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. 6-bis. - In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potrà far eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti di adeguata qualificazione e capacità tecnica, una perizia di parte che l'amministrazione valuterà nel corso del procedimento».

Tale delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio, per nuovo esame, al Consiglio regionale da parte del Governo (giusta delibera 23 novembre 2000 del Consiglio dei ministri), come da comunicazione 23 novembre 2000, n. 200/9085 della Presidenza del Consiglio dei ministri (doc. 3), trasmessa dal Commissario del Governo il successivo giorno 24 dicembre, per le ragioni ivi esposte relative al preindicato art. 3.

Ma il Consiglio regionale della Toscana, con delibera adottata nella seduta del 19 dicembre 2000, comunicata al commissario del Governo in data 23 dicembre 2000 e pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 27 dicembre 2000, ha (ri)approvato (doc. 4) la stessa legge apportando marginali e non sostanziali modifiche al (solo) testo del contestato suo art. 3, il quale attualmente risulta così formulato (evidenziandosi in corsivo le modifiche introdotte in sede di nuova approvazione):

«1. — Dopo il comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, è inserito il seguente: 4-bis. Qualora a seguito di attività amministrativa di accertamento risulti che i versamenti periodici del tributo relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/97 siano stati effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al cinque per cento del tributo tardivamente versato».

«2. — Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 37/1999, è sostituito dai seguenti: «6. Nei casi di cui all'art. 9 è applicata la sanzione amministrativa prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la sanzione pari a tre volte l'ammontare del tributo prevista dal comma 32 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per l'esercizio di attività di discarica abusiva, per l'abbandono, per lo scarico e per il deposito incontrollato di rifiuti, ove non sia possibile procedere alla esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponible fissata forfettariamente nelle quantità così determinate: a) per quantità stimate dall'organo verbalizzante fino alle 2 tonnellate: 1 tonnellata; b) per le quantità stimate oltre le 2 tonnellate e fino a 10 tonnellate: 5 tonnellate ... (omissis) ... j) per quantità stimate superiori alle 10.000 tonnellate la regione provvederà a quantificare i rifiuti avvalendosi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale». «6-bis. In tutte le ipotesi contemplate dal comma 6, il trasgressore potrà fare eseguire, a proprie spese, ad enti o professionisti dotati di adeguata qualificazione e capacità tecnica, una perizia di parte che l'amministrazione valuterà nel corso del procedimento».

Per l'annullamento *in parte qua* (e specificamente nel suo art. 3) della suindicata delibera legislativa riapprovata, in quanto costituzionalmente illegittima, il Governo della Repubblica come in epigrafe rappresentato e difeso e giusta delibera del Consiglio dei ministri che si produce *subl*), propone il presente ricorso ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, e dell'art. 31 della legge n. 87/1953, sulla base dei seguenti

## MOTIVI

I. — Com'è noto, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed è disciplinato dai successivi commi del medesimo articolo. In particolare, il comma 30 del citato articolo, integrato dall'art. 2, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fissa i termini per il versamento del tributo (dovuto alla regione) e per la presentazione della dichiarazione da parte del gestore della discarica, rimettendo alla legge regionale lo stabilire le

modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Il successivo comma 31, sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo n. 473 del 1997, a sua volta sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, prevede le sanzioni amministrative per l'ipotesi di omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa o infedele dichiarazione, disponendone la riduzione ad un quarto per l'ipotesi di adesione del contribuente e contestuale pagamento anche del tributo entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie. Ai sensi del comma 34 dell'art. 3 «l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione». Giusta, poi, il comma 35 del medesimo art. 3 «le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 119 della Costituzione».

La regione Toscana ha dato applicazione alle disposizioni di tale legge, con la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, parzialmente modificata dalla legge regionale 1° luglio 1999, n. 37, la quale in particolare — all'art. 16, come sopra sostituito — prevede in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo, l'applicabilità della sanzione amministrativa tributaria pari al 30% del tributo (comma 4), salva la facoltà del trasgressore di avvalersi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 472/1997» (comma 5) ed al successivo comma 6 sanzionava, conformemente all'art. 3, comma 32 della legge statale n. 549, le ipotesi di conferimento di rifiuti in discariche abusive, abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato.

Con la delibera legislativa ora impugnata il Consiglio regionale ha introdotto nello stesso art. 16 della legge n. 60/1996, un nuovo comma 4-bis ed ha sostituito il previgente comma 6, secondo i relativi testi ricordati nella premessa.

II. — Alla luce del sopra sommariamente riassunto quadro normativo integrato per quanto attiene al sistema sanzionatorio dalla disciplina generale di cui al già citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (alle disposizioni ed ai principi del quale, così come dei decreti legislativi nn. 471 e 473 del 1997, il comma 2 dell'art. 1 della citata legge regionale n. 37/1999 fa del resto rinvio «per tutto quanto non espressamente disciplinato») — va, in primo luogo, esaminato, per rilevarne la illegittimità costituzionale, il comma 1 del contestato art. 3 della delibera legislativa in esame (introduttivo del comma 4-bis nell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996) con il quale è disposta genericamente la riduzione della sanzione al 5% del tributo per i tardivi versamenti periodici dello stesso «relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997» quando il ritardo sia contenuto entro il termine di cinque giorni lavorativi successivi alla relativa scadenza di legge.

Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la potestà legislativa in materia tributaria delle regioni ad autonomia ordinaria opera, alla stregua dell'art. 119 Cost., «nelle forme e nei limiti stabiliti dalle leggi della Repubblica», e pertanto entro i confini che le leggi stesse, in conformità ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare anche al fine di adeguare la finanza locale al sistema tributario generale, configurandosi pertanto la medesima come una potestà di tipo non concorrente, ma solo attuativa (*ex plurimis*, sentenze n. 295/1993; n. 355/1998; n. 171/1999): e non vi ha dubbio che nella materia tributaria rientra anche la disciplina delle sanzioni, che costituiscono conseguenze legali per la violazione dei relativi obblighi.

Il comma 1 dell'art. 3 della delibera legislativa qui impugnata si pone appunto in violazione dell'art. 119 Cost., in quanto la emanazione di siffatta norma esula chiaramente dai limiti in cui può costituzionalmente esplicarsi la competenza legislativa tributaria della regione nel porre norme per l'applicazione del tributo speciale istituito con l'art. 3 della legge n. 549 del 1995, e da esplicarsi nei limiti segnati dalle leggi dello Stato ed in particolare nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui ai decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 (richiamati anche dal decreto legislativo n. 473 del 1997, oltre che dalla normativa regionale in materia di sanzioni tributarie).

Invero, da un lato, l'art. 13 del citato decreto legislativo n. 471/1997 (emanato in attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 133, lett. g, della legge n. 662/1996) dispone la applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo il cui versamento sia ritardato od omesso: e conforme a tale disposizione è, come già rilevato, la specifica norma contenuta nell'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 60/1996, sostituito poi dalla legge regionale n. 37/1999. D'altro lato, l'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 al comma 1, lett. a) (rimasto immutato pur dopo il decreto legislativo n. 99/2000 e anch'esso richiamato dalla legge regionale: art. 16, comma 5), sotto la rubrica «ravvedimento», disciplina puntualmente gli effetti del limitatamente tardivo pagamento del tributo, disponendo che la sanzione «è ridotta ... ad un ottavo del minimo nei casi di mancato paga-

mento ... se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione» (salvo che la violazione sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento).

Orbene, ricordato che le disposizioni del decreto legislativo n. 472/1997 si applicano alle violazioni non ancora constatate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore (1° aprile 1998: artt. 25 e 30 del citato decreto legislativo) — e quindi proprio e tipicamente ai tardivi versamenti «relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997» risultanti «a seguito di attività amministrativa di accertamento», considerati dalla norma qui in discussione (siccome riformulata in sede di riapprovazione della legge) — appare evidente come, nel porre la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 3 della delibera legislativa, il legislatore regionale si sia illegittimamente posto in contrasto — in violazione dell'art. 119 della Costituzione — con quella specificamente dettata dalla richiamata normativa statale, che regola gli effetti del ravvedimento per il pagamento tardivo del tributo che avvenga entro il (più ampio) termine di trenta giorni dalla disposta scadenza: e per di più — lo si osserva in stretta correlazione a quanto or detto e in riferimento all'art. 3 della Costituzione — con una previsione che, con non ragionevole discriminazione tra le medesime violazioni a seconda che siano state commesse prima o dopo il 1° aprile 1998 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 472/1997), è tale da poter comportare la applicazione di una sanzione (pari al 5% del tributo) addirittura superiore a carico di chi abbia versato l'imposta con un ritardo minimo e cioè sino a cinque giorni lavorativi, rispetto a quella (pari al 3,75% del tributo) applicabile invece colui che abbia effettuato il versamento con un ritardo maggiore, ma entro trenta giorni dalla scadenza del termine, giusta quanto previsto dal comma 5 dell'art. 16 della citata legge regionale, con richiamo all'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997.

III. — Anche il comma 2 dell'art. 3 della delibera legislativa impugnata — il quale, nel sostituire il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1996, prevede che, nell'ipotesi di esercizio di attività di discarica abusiva, di abbandono, di scarico e di deposito incontrollato di rifiuti e ove non sia possibile la esatta quantificazione dei materiali, il tributo è calcolato sulla base imponibile fissata forfettariamente nelle quantità indicate nello stesso comma, salva la valutazione da parte della amministrazione delle risultanze di eventuale «perizia di parte» presentata dal trasgressore — è chiaramente illegittimo.

Premessa la considerazione che la norma come sopra riapprovata sostanzialmente non differisce da quella originariamente deliberata (non essendovi concreta innovazione nell'aver ora previsto la determinazione del tributo «su base imponibile fissata forfettariamente» rispetto alla precedente disposizione che prevedeva il calcolo del medesimo tributo «forfettariamente sulla base delle quantità convenzionali», determinate nella stessa misura), è agevole evidenziare che la stessa, pur apparentemente diretta a dettare i criteri di commisurazione delle sanzioni (che sono peraltro indissolubilmente ragguagliate al tributo), viene in definitiva a disciplinare ed a determinare anche la base imponibile e quindi l'ammontare dello stesso tributo speciale (il quale, come oggetto proprio della relativa obbligazione tributaria, ovviamente non può essere «diverso» da quello determinato a fini della commisurazione delle sanzioni, per legge rapportate allo stesso).

Orbene, balza immediatamente chiara la irrazionalità intrinseca, valutabile *ex art. 3 Cost.*, della norma in esame in quanto essa (per le ipotesi ivi considerate) assume quale ammontare del tributo, al quale deve essere ed è commisurata la sanzione amministrativa, non quello rapportato alla effettiva e concreta base imponibile, comunque da accertare nella sua reale dimensione nel corso ed all'esito del relativo procedimento per l'accertamento delle violazioni — così come del resto, imposto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 60/1996, nella quale si inserisce la contestata modifica — sibbene quello risultante dal suo calcolo su una base imponibile prefissata «forfettariamente», e pertanto, in via astratta, davvero «convenzionale» e sostanzialmente fittizia: per di più, determinata mediante l'assunzione — in ogni caso diverso da quello di quantità stimate in misura superiore a 10.000 tonnellate (v. lett. *i* del comma) — di un dato corrispondente a un valore intermedio (se non addirittura alla media) predeterminato tra le quantità minime e massime «stimate dall'organo verbalizzante», e comunque solo riducibile, come si desume dall'introdotta comma 6-*bis*, all'esito della valutazione delle risultanze di «perizia di parte» eventualmente prodotta dal trasgressore.

Le considerazioni ora esposte evidenziano anche come la norma in esame si ponga, con violazione dell'art. 119 della Costituzione, in insanabile contrasto con le disposizioni dell'art. 3 della legge n. 549/1995 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'or ricordato articolo della Carta.

Il comma 32 di tale articolo dispone, per il caso di esercizio di attività di discarica abusiva e di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti, che il soggetto passivo sia tenuto al «pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge» e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo; il precedente comma 29 sancisce che il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta (quale fissato dalla regione) per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei «rifiuti conferiti in discarica»; il quantitativo dei rifiuti così conferiti costituisce pertanto la base imponibile del tributo (v. anche il comma 28 che aggiunge il riferimento, ovviamente peraltro operante nel presupposto di regolare istituzione dei registri, alle annotazioni effettuate in tali scritture); da ultimo, il comma 33 prevede che le violazioni (anche al comma 32) siano constatate con processo verbale dai funzionari ed agenti ivi indicati. Sulla base di tali coerenti e puntuali disposizioni della legge statale appare evidente che la determinazione del tributo speciale *de quo*, anche agli effetti della conseguenziale sanzione, deve sempre operarsi con riferimento al quantitativo di rifiuti (conferiti nella discarica, pur abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati) quale effettivamente e concretamente verificato ed accertato nella sua reale dimensione, sulla base degli elementi probatori di ogni genere (pur se presuntivi) acquisiti dalla amministrazione anche attraverso l'esercizio dei poteri di controllo che alla medesima competono (v. anche art. 11, legge regionale n. 60/1996, richiamato dal comma 2 del precedente art. 9): nel mentre la norma regionale *de qua*, quando non sia possibile procedere alla «esatta quantificazione dei materiali» di rifiuto, ripiega su una prefissata determinazione astratta e «forfettaria» della base imponibile del tributo (la quale perciò può essere maggiore o minore di quella effettiva e reale su cui esso va invece determinato), collegata automaticamente e solamente alle «quantità stimate» dall'organo verbalizzante — peraltro solo in quanto tali quantità non superino 10.000 tonnellate, poiché, ove superiori (lett. j del sostituito comma 6), l'accennato meccanismo di determinazione cede alla concreta quantificazione da operarsi dalla regione, avvalendosi dell'Agenzia regionale protezione ambientale — salva suo possibile ridimensionamento sulla base delle risultanze di perizia di parte del trasgressore.

*P. Q. M.*

*Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge riapprovata dal consiglio regionale della Toscana con delibera 19 dicembre 2000 (n. 67/2000), contenente disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie.*

*Si produrranno i seguenti documenti:*

- 1) estratto verbale riunione Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001;*
- 2) legge regionale n. 67/2000 approvata dal consiglio regionale della Toscana nella seduta del 31 ottobre 2000 (con relazione);*
- 3) comunicazione 23 novembre 2000 Presidenza Consiglio dei ministri (rinvio a nuovo esame del consiglio regionale Toscana);*
- 4) legge regionale n. 67/2000 riapprovata al consiglio regionale della Toscana nella seduta del 19 dicembre 2000.*

Roma, addì 10 gennaio 2001

AVVOCATO DELLO STATO: Giancarlo MANDÒ

## N. 12

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 31 gennaio 2001  
(della Regione Siciliana)*

**Imposte e tasse - Maggiori entrate derivanti dall'emersione di basi imponibili dei tributi erariali - Devoluzione del relativo gettito interamente ad un fondo istituito presso il Ministero del tesoro (finalizzato alla diminuzione dell'IRPEF e dell'IRPEG sul reddito d'impresa) - Mancato riconoscimento alla Regione Siciliana del gettito delle maggiori entrate riscosse nel suo territorio - Denunciata lesione dell'autonomia finanziaria attribuita alla Regione dalle norme statutarie e di attuazione.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 5.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

**Imposte e tasse - Riduzione dell'accisa sui prodotti petroliferi per alcuni impieghi agevolati - Agevolazione concessa mediante crediti di imposta utilizzabili dai beneficiari in compensazione di altri tributi dovuti - Denunciata sottrazione alla Regione Siciliana, per effetto della compensazione, di quote del gettito tributario ad essa spettante - Lesione dell'autonomia finanziaria e delle attribuzioni regionali, nonché del principio di eguaglianza e dell'obbligo di copertura finanziaria.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 23 e 25.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

**Imposte e tasse - Compartecipazione per l'anno 2002 dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti - Prevista attuazione anche per i comuni delle Regioni ad autonomia speciale, in conformità dei rispettivi statuti - Denunciata sostanziale attribuzione ai comuni della Regione Siciliana di quote del gettito tributario spettante alla Regione - Spostamento sul bilancio regionale di un onere di finanziamento precedentemente sostenuto dallo Stato - Violazione dell'obbligo di copertura delle spese - Lesione dell'autonomia finanziaria e legislativa regionale.**

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 67.
- Statuto Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 81, quarto comma.

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore on. dott. Vincenzo Leanza, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Michele Arcadipane e dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 26 gennaio 2001,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, del capo V, artt. 23 e 25, e dell'art. 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» pubblicata nel supplemento ordinario n. 219/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000.

## F A T T O

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» contiene una serie di disposizioni che, attraverso sgravi fiscali per le famiglie, riduzioni del carico tributario per le imprese e misure di razionalizzazione del sistema tributario, appaiono finalizzate allo stimolo degli investimenti, dell'occupazione e dei consumi, oltretutto ad una redistribuzione di risorse alle famiglie ed alle imprese.

Tra di esse rilevano in particolare, ai fini del presente ricorso, quelle contenute nell'articolo 5, nel capo V, articoli 23 e 25, e nell'articolo 67.

L'articolo 5, rubricato «Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d'impresa», dispone che le maggiori entrate — quali risulteranno determinate con decreto del Ministro delle finanze — risultanti dall'aumento delle basi imponibili dei tributi erariali per effetto dell'applicazione delle disposizioni per favorire l'emersione, di cui all'articolo 116 della stessa legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione, con priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell'articolo 7, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Capo V, recante «Disposizioni in materia di tassazione dell'energia» dispone numerose riduzioni dell'accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale, per alcuni impieghi agevolati, sui prodotti petroliferi, sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in particolari zone geografiche; nell'ambito di tale disposizioni gli articoli 23 e 25 prevedono, in particolare e rispettivamente, che tali agevolazioni «sono concesse mediante crediti d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero mediante buoni d'imposta», e che il rimborso di quanto spettante possa essere ottenuto «anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

L'articolo 67, infine, dopo aver previsto, al comma 3, l'istituzione, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dopo aver disposto, al comma 4, la riduzione dei trasferimenti erariali ai medesimi enti in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione, statuisce, al comma 6, che «Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all'attuazione del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni e comuni»

Le richiamate disposizioni si appalesano costituzionalmente illegittime e vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia finanziaria della Regione Siciliana, nonché del principio costituzionale di uguaglianza e dell'obbligo della copertura finanziaria, per le seguenti ragioni di

## D I R I T T O

Violazione dell'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana e del correlato articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.

Ed invero — considerato preliminarmente che dalle previsioni recate dall'articolo 36 dello Statuto e dall'articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, spettano alla Regione Siciliana oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate — si osserva che il richiamato articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina nel presupposto di una emersione di basi imponibili, le quali, qualora tutti i contribuenti avessero correttamente adempiuto gli obblighi, precipuamente tributari, sugli stessi gravanti, avrebbero già da tempo costituito presupposto di imposte di spettanza regionale; il considerare riservato allo Stato il conseguente gettito comporta un pregiudizio economico per la Regione, violandone le attribuzioni in materia finanziaria, in quanto in tal modo configura, in buona sostanza, una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato.

Ancor più, tenuto conto che della preventivata, futura, riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne subirebbe le conseguenze, in termini di minor gettito percepito, anche la Regione Siciliana, ulteriormente illegittimo appare il destinare ad un fondo istituito presso il

Ministero del tesoro l'intero maggior gettito tributario derivante dall'emersione di tutte le basi imponibili, senza dunque considerare le riconosciute spettanze della Regione Siciliana sul gettito relativo per quanto riscosso nel proprio territorio.

Ed anche gli articoli 23 e 25 della stessa legge 388 del 2000 non appaiono tenere conto delle attribuzioni della Regione in materia finanziaria, e, indebitamente ed illegittimamente, attraverso la compensazione prevista, sottraggono quote di gettito tributario alla stessa spettanti violando le sovraordinate norme statutarie e di attuazione.

Va infatti rilevato che il sistema della compensazione del relativo importo (relativo, giova ricordare, a tributi di esclusiva spettanza statale trattandosi di accise, qualificabili come imposte di fabbricazione e pertanto di competenza statale ai sensi dell'art. 36, secondo comma, dello Statuto della Regione Siciliana e dell'art. 2, secondo comma, delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria) con altri tributi dovuti, incide, per quanto attiene ai tributi erariali riscossi nell'ambito della Regione Siciliana, su risorse di pertinenza della Regione medesima.

La compensazione prevista ha come conseguenza una decurtazione del gettito di spettanza regionale e, in mancanza di una esplicita previsione di un trasferimento di somme in favore della Regione Siciliana, e a carico dello Stato, di un importo pari a quanto da restituire in via compensativa con tributi di spettanza della Regione medesima, concreta una diretta diminuzione delle entrate tributarie regionali e quindi una altrettanto immediata lesione delle attribuzioni della Regione Siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, risolvendosi in una ingiustificata ed illegittima riduzione delle risorse disponibili da destinare all'assolvimento delle funzioni di competenza.

Si evidenzia dunque che manca quella «garanzia di ordine quantitativa» dell'autonomia finanziaria regionale cui codesta Corte ha avuto modo di riferirsi nella sentenza n. 405 del 2000 — riscontrandone la sussistenza nella previsione recata dall'articolo 28, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 488 — che imporrebbe l'attribuzione alla Regione, nell'esercizio finanziario di competenza, di un ammontare identico alle minori entrate affluite all'erario regionale per effetto delle compensazioni operate dai contribuenti.

E sotto tale profilo si lamenta altresì una lesione del principio costituzionale di uguaglianza — destinato a trovare applicazione non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, secondo un processo di astrazione, anche degli oggetti, dei fatti, delle situazioni e degli istituti giuridici — quale può essere individuato nel divieto discriminazioni arbitrarie ed ingiuste, postulando di contro la ragionevolezza di qualsiasi parificazione o distinzione di situazioni (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 1993).

Considerato appunto che in altre occasioni (restituzione del contributo straordinario per l'Europa) è stato statuito l'obbligo di tenere conto — per procedere conseguentemente ad una integrale restituzione — del minor gettito percepito dalla Regione a fronte di disposte compensazioni, la mancanza di una siffatta previsione nelle disposizioni censurate configura tale ulteriore illegittimità costituzionale.

Per ciò che concerne l'articolo 67 della legge finanziaria 2001, si osserva che il relativo disposto — che appare rimettere alle Regioni a statuto speciale, e tra di esse, ovviamente, alla Regione Siciliana, soltanto l'attuazione del principio, già definito, di compartecipazione dei comuni ad una quota del gettito IRPEF territorialmente imputabile in forza del domicilio fiscale dei contribuenti — prefigura in realtà una attribuzione ad altri enti, e specificatamente, per ciò che attiene al presente ricorso, ai comuni della Regione Siciliana, di quote del gettito tributario spettante alla Regione medesima, violando in tal modo le sovraordinate norme statutarie e di attuazione e determinando altresì uno squilibrio dei conti pubblici regionali in dispregio dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione che impone il principio generale dell'obbligo di copertura delle nuove o maggiori spese; obbligo che codesta ecc.ma Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto, obbligando viceversa tutti gli enti rientranti nel complesso della finanza pubblica allargata, e destinato altresì ad operare non soltanto con una efficacia circoscritta all'interno del singolo ente, bensì tale da condizionare anche i rapporti che intercorrono tra enti diversi, reciprocamente ordinati.

Il principio costituzionale sancito dall'art. 81, quarto comma, non consente dunque al legislatore nazionale — a pena di una illegittima elusione del principio medesimo — di addossare agli enti rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese senza contestualmente indicare i mezzi con cui fare fronte agli oneri imposti (*cf.* Corte costituzionale 17 dicembre 1981, n. 189 e 8 giugno 1981, n. 92); ciò anche nel presupposto dell'esistente collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato, che appare in realtà «dare luogo ad un unico complesso».

L'articolo impugnato incide invero direttamente sulle attribuzioni regionali prefigurando una riduzione delle risorse di competenza ed imponendo altresì alla Regione, pur con la salvaguardia del riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto della medesima, di provvedere all'attuazione del principio di compartecipazione dei comuni siciliani al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La norma recata dall'articolo 67, comma 6, della legge n. 388 del 2000 appare dunque costituzionalmente illegittima, poichè configura in capo alla Regione Siciliana un onere del tutto nuovo, in precedenza sostenuto dallo Stato, senza determinare — in contrasto con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione — una apposita copertura finanziaria, ed obbligandola quindi ad imputare al proprio bilancio di previsione, mediante un corrispondente utilizzo di risorse proprie, la spesa occorrente, con la conseguente limitazione, in realtà, oltre che dell'autonomia finanziaria sotto il versante delle uscite, anche dell'autonomia legislativa, che, come effetto indiretto, ne risulterebbe compressa.

Si osserva inoltre che la competenza ascritta atterrebbe più che al regime degli enti locali, cui ha riguardo la lettera o) dell'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, al finanziamento degli stessi enti, competenza di cui in atto risulta titolare lo Stato che di conseguenza provvede agli indispensabili trasferimenti erariali.

Surrettiziamente dunque, e senza alcuna previsione di un adeguato flusso di risorse finanziarie atte a consentire alla regione lo svolgimento della cennata competenza, si introduce un principio di compartecipazione che si sostanzia in un vero e proprio finanziamento dei comuni da parte della Regione ed in luogo dello Stato.

*P. Q. M.*

*Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, in quanto lesive delle attribuzioni della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa quali risultano dall'art. 36 dello Statuto e dalle correlate norme di attuazione in materia finanziaria, e poste in essere in violazione degli articoli 3 e 81, quarto comma, della Costituzione.*

*Con riserva di ulteriori deduzioni.*

*Si depositano con il presente atto:*

*1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della Giunta regionale n. 12 del 26 gennaio 2001);*

Palermo, addì 26 gennaio 2001.

Avv. Michele ARCADIPANE - Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA

## NN. da 181 a 191

*Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 7 dicembre 2000 dal tribunale di Milano nei procedimenti relativi a: Issufi Floric (r.o. 181/2001), Kwlijmendi Aferdita (r.o. 182/2001), Becirovic Slagana (r.o. 183/2001), John Julia (r.o. 184/2001), Sodey Mireille (r.o. 185/2001), Bruce Marian (r.o. 186/2001), Obi Francesca (r.o. 187/2001), Jones Cintia (r.o. 188/2001), Salenzuela Sulca Emilio Alejandro (r.o. 189/2001), Almeida Cruz Juan Pablo (r.o. 190/2001), Romero Cama José Luis (r.o. 191/2001).*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Permanenza indiscriminata nel centro per un periodo di complessivi venti giorni - Violazione del principio di inviolabilità della libertà personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, primo e secondo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino - Condizioni - Impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per indisponibilità di vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo - Lesione del principio della riserva di giurisdizione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.

## IL TRIBUNALE

Valutate le eccezioni di illegittimità costituzionale del disposto normativo *ex artt.* 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevate all'udienza odierna di convalida dal difensore dello straniero;

Ritenuta anzitutto palesemente irrilevante nel presente procedimento ogni questione relativa alla supposta violazione della riserva di giurisdizione di cui all'art. 13, secondo e terzo comma. della Costituzione per effetto della mancata previsione di alcun controllo, preventivo o successivo, da parte del giudice in merito ai provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica emessi dal prefetto *ex art.* 13, comma 4, lett. *b)*, ovvero *ex art.* 13, commi 5 e 6, del d.lgs. citato n. 286/1998, oppure dal questore *ex art.* 13, comma 4, lett. *a)*, del d.lgs. cit.;

Rilevato infatti che il controllo giudiziario *ex art.* 14, comma 4, del d.lgs. cit. n. 286/1998, in quanto limitato alla mera verifica dei presupposti di cui agli articoli 13 e 14 del citato testo normativo ai soli fini della convalida del provvedimento del questore *ex art.* 14, comma 1, d.lgs. medesimo, di trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza più vicino, non implica comunque sindacato alcuno sulla legittimità del provvedimento presupposto con il quale si è in ipotesi disposta l'esecuzione coattiva dell'espulsione, sicché ogni questione relativa alla legittimità della richiamata normativa, che il giudice della convalida *ex art.* 14, comma 4, del d.lgs. cit. non è chiamato ad applicare, esula, dunque, dai limiti oggettivi del procedimento in esame e potrà piuttosto essere utilmente sollevata dinanzi al giudice adito *ex art.* 13, comma 8, d.lgs. cit. in sede di impugnativa del provvedimento di espulsione;

Ritenuta per contro rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale pure sollevata dalla difesa in merito al ravvisato contrasto del dettato normativo *ex art.* 14, commi 4 e 5, del d.lgs. cit. con il disposto di cui all'art. 13 Cost., nella parte in cui prevede che, per effetto della convalida del provvedimento emesso dal questore per il trattenimento dello straniero destinato ad espulsione presso il centro di permanenza temporanea ed assistenza più vicino, detto trattenimento possa protrarsi quindi per un periodo di complessivi venti giorni — salva ulteriore proroga di giorni dieci disposta con provvedimento dell'A.G. —, senza che il giudice della convalida possa in alcun modo sindacare la congruità di tale durata relazione ai motivi che hanno reso impossibile l'immediata esecuzione dell'espulsione;

Rilevato infatti che, seppure «il diritto internazionale consuetudinario nessun limite prevede circa l'ammissione e l'espulsione dello straniero, operando in questa materia il principio della sovranità nazionale, la quale comporta la libertà dello Stato di stabilire la propria politica nel campo dell'immigrazione, permanente o temporanea, e di ordinare allo straniero di abbandonare il proprio territorio», sicché «occorre, quindi, fare riferimento all'ordinamento interno, nel quale gli stranieri godono di una tutela meno intensa di quella riconosciuta al cittadino e non hanno un diritto acquisito d'ingresso e di soggiorno nello Stato, con la conseguenza che le relative libertà possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici» (Cass. sez. un. 12 aprile 1994, v. inoltre Corte cost. ord. 10 dicembre 1987, n. 503), nondimeno la «libertà personale di cui all'articolo 13 Cost. (...) costituisce un diritto inviolabile riconosciuto anche allo straniero» (v. ancora Cass. sez. un. n. 3394/1994 cit. ed inoltre Cass., sez. III civile, 10 febbraio 1993, n. 1681);

Ritenuto peraltro, in considerazione delle specifiche modalità normativamente previste per l'attuazione del c.d. trattenimento presso suddetti centri di permanenza ed assistenza per stranieri già soggetti a provvedimenti di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, che tale misura, solo eventuale ed ulteriore rispetto a quella di espulsione, che in effetti incide sulla sola libertà di circolazione del soggetto, valga in effetti a limitare e comprimere significativamente la libertà personale della persona trattenuta, alla quale è fatto divieto assoluto di allontanarsi dal centro, se non previa autorizzazione del giudice e comunque accompagnata secondo modalità disposte dal questore anche in caso di «imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale», ovvero, anche senza specifica autorizzazione dell'A.G., per «essere ricoverato in luogo di cura» o per «recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure necessarie al rilascio dei documenti occorrenti per il reimpatrio», salva la competenza del questore per l'adozione di provvedimenti e misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone e di sicurezza all'ingresso nel centro, nonché quelle per impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata (art. 21 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione *ex art.* 1, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998);

Ritenuto perciò che l'attuazione della misura del c.d. trattenimento dello straniero *ex art.* 14 del d.lgs. n. 286/1998 cit. possa legittimamente disporsi solo nel pieno ed incondizionato rispetto del dettato di cui all'art. 13 Cost., secondo cui «non è ammessa forma alcuna di (...) restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»;

Ritenuto per contro che il mero provvedimento di convalida del trattenimento di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 non valga di per sé a legittimare non già la limitazione della libertà personale provvisoriamente imposta allo straniero in forza del provvedimento del questore nel limitatissimo lasso temporale previsto normativamente per l'attuazione del sindacato pure successivo dell'A.G. (96 ore dall'applicazione del provvedimento), quanto piuttosto la protrazione della misura stessa per il tempo predefinito dal legislatore in giorni venti, salvo ulteriore proroga, laddove resta in effetti preclusa al giudice della convalida ogni verifica sulla congruità della durata del trattenimento in relazione ai presupposti che ne hanno resa necessaria l'applicazione;

Rilevato peraltro, in relazione ad un profilo specifico della disciplina in esame pur non contestato dalla difesa dello straniero, che, ove configurato quale provvedimento restrittivo della libertà personale e perciò soggetto al dettato normativo *ex art.* 13 Cost., il trattenimento provvisorio del soggetto espulso non possa perciò legittimamente disporsi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza che per «atto motivato dell'autorità giudiziaria» (art. 13, secondo comma, Cost.) se non «in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge» e salva successiva convalida da parte dell'A.G. entro un termine massimo di 96 ore dall'applicazione, laddove invece è consentito al questore *ex art.* 14, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 di adottare tale misura «quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero all'acquisizione dei documenti per il viaggio», ovvero finanche per la mera «indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo», evento quest'ultimo solo accidentale, non addebitabile a responsabilità dello straniero e che sarebbe comunque ovviabile con l'attivazione di congrui interventi organizzativi, tale da non giustificare perciò in alcun modo il sacrificio, pure temporaneo, della libertà personale del soggetto coinvolto ben oltre i rigorosi limiti consentiti dal dettato costituzionale.

P. Q. M.

*Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;*

*Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dello straniero in relazione al disposto normativo ex art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede che il provvedimento di convalida del trattenimento in centri di permanenza temporanea e di assistenza dello straniero soggetto a provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica emesso dall'A.G. legittimi indiscriminatamente la permanenza dello straniero stesso presso il centro per un periodo di complessivi venti giorni;*

*Ritenuta altresì la non manifesta infondatezza della questione ulteriore di legittimità costituzionale prospettabile d'ufficio in relazione al disposto normativo ex art. 14, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per ritenuto contrasto con il disposto di cui all'art. 13, secondo comma, Cost., nella parte in cui consente al questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea ed assistenza quando non è possibile eseguirne con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per l'indisponibilità di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;*

*Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata inoltre ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato.*

*Il giudice: BONFILIO*

01C0258

NN. da 192 a 196

*Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 16 dicembre 2000 dal tribunale di Milano nei procedimenti relativi a: Yekegbe Anthonia (r.o. 192/2001), Okundaye Cynthia Esewi (r.o. 193/2001), Ulizza Natalia (r.o. 194/2001), Maki Makram (r.o. 195/2001), Montaluan Jose Luis (r.o. 196/2001).*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Applicazione della disciplina di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ. - Inidoneità di tale procedura ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese - Violazione del principio di ragionevolezza - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con il principio di inviolabilità della libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 24.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento concreto da parte del giudice della sussistenza dell'impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato - Esclusione - Incidenza sui poteri d'indagine del giudice.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Accertamento da parte del giudice sulle allegare ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione e conseguentemente sulla mancanza del presupposto per il trattenimento - Incidenza sui poteri di indagine del giudice.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dall'inizio del trattenimento - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione di limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di trattenimento fondati sul medesimo decreto di espulsione - Conseguente impedimento per il giudice di accertare il superamento di tale limite - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 13.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Procedimento di convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Obbligo di provvedere alla convalida con un unico contestuale atto - Conseguente sottrazione al giudice del potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del trattenimento - Lesione del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento di situazioni identiche - Lesione del principio di riserva di giurisdizione.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 10, 13 e 111.

#### IL TRIBUNALE

In esito all'udienza di dicembre 2000 nel procedimento n. 862/2000, ha pronunciato la seguente ordinanza.

#### F A T T O

Con decreto pronunciata ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, il prefetto di Milano disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Yekegbe Anthonia nata a Benin City il 1° novembre 1978 in Nigeria.

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 26 gennaio 2000.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il «trattenimento» di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiché il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessità di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 14 dicembre 2000 ore 13.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 15 dicembre 2000 alle ore 13,15.

A questo giudice, a norma dell'art. 14, d.lgs. citato, è ora demandato di convalidare il provvedimento di «trattenimento». Ciò dovrebbe avvenire in esito a un'udienza camerale, trattata secondo il rito disciplinato dagli artt. 737 e ss. c.p.c. (esprensamente richiamati dal d.lgs. n. 286/1998).

Come già ritenuto da questo tribunale, con provvedimento ampiamente motivato, che si condivide e si riporta (v. ordinanza 9 novembre 2000 estensore Pertile) con tale atto giudiziario di «convalida», oggi, sulla scorta della sola documentazione amministrativa fornita dal prefetto e dal questore (o meglio, sulla scorta dei due soli decreti sopra indicati e delle relative notificazioni), senza alcun potere istruttorio ufficiale, si dovrebbe pertanto:

verificare che il fascicolo amministrativo sia stato depositato in cancelleria entro quarantotto ore dal momento della notifica del provvedimento questorile (momento che si deve ritenere coincidente con quello di inizio del «trattenimento»);

verificare che nel modulo prestampato, che costituisce il decreto di «trattenimento», sia stata barrata almeno una delle caselle poste a fianco delle frasi che riproducono il disposto normativo circa i presupposti del medesimo «trattenimento»;

verificare che, dal momento del deposito in cancelleria del fascicolo amministrativo a quello dell'inizio della presente udienza, non siano trascorse più di quarantotto ore;

sentire la persona trattenuta, alla presenza del difensore avvisato dalla cancelleria dopo il deposito degli atti.

Qualora il «controllo» in questione dia esito positivo, questo giudice dovrebbe infine procedere alla convalida.

Analogamente dovrebbe procedere, questo giudice, rispetto alle altre persone per le quali è da ieri iniziato il trattenimento.

Già questa semplice, ancorché sintetica, descrizione del procedimento suscita gravi dubbi di legittimità costituzionale delle scelte legislative in tema di procedura da seguire per la convalida, di poteri del giudice in questa sede e di garanzie della persona «trattenuta», sicché devono essere svolte le seguenti considerazioni in:

## D I R I T T O

Ritiene il remittente opportuno premettere che, in questa sede, dovendosi unicamente confrontare l'astratta corrispondenza del provvedimento amministrativo che dispone il trattenimento con la previsione di legge, non ci si potrà soffermare sui presupposti dell'espulsione, né sulle sue finalità né sulle modalità esecutive dell'accompagnamento.

Pertanto va subito sottolineato che i dubbi investono direttamente, tutti e solo, la disciplina della presente udienza camerale.

D'altro canto il remittente non ignora le precedenti pronunce di codesta onorevole Corte, in particolare la sentenza 3-7 febbraio 2000 n. 31 (che, per gli obblighi derivanti da trattati internazionali, ha dichiarato inammissibile la richiesta di *referendum* volto ad abrogare l'intero testo unico di cui al d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286) e prima ancora la sentenza 13-21 novembre 1997 n. 353 (che, per l'impossibilità di eludere da parte dello Stato l'obbligo di presidiare le proprie frontiere, ha dichiarato non fondato un dubbio di legittimità sollevato non dal tribunale di Milano, bensì dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, circa la negazione di tutela delle persone straniere anche per i casi umani più dolorosi).

In altri termini, lo scrivente non può non prendere atto che, come osservato appunto nella sentenza 353/1997, «le regole stabilite in funzione d'un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza vanno ... rispettate».

Lo scrivente, peraltro, neppure può trascurare di osservare che proprio la legge in tema di immigrazione e di condizione delle persone straniere, per esempio all'art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998, sancisce solennemente che la persona straniera «comunque presente ... nel territorio dello Stato» (e quindi anche a chi vi soggiorni in modo non conforme alle leggi) gode tuttavia di tutti i diritti fondamentali dell'essere umano, come espressamente stabilito anche dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998; «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti».

Tale osservazione, d'altra parte, risulta confortata anche dalla recente sentenza 8-16 giugno 2000, n. 198, di codesta onorevole Corte.

Orbene, poiché appare difficile credere che il legislatore nazionale si sia voluto limitare a enunciare, sia pure con altisonanza, il principio della pari dignità del cittadino e della persona straniera, senza poi riconoscergliela nelle situazioni concrete; poiché insomma pare difficile supporre che il legislatore nazionale abbia davvero inteso sterilizzare a priori ogni seria possibilità di difesa, di azione e di tutela dello straniero, quanto meno nella presente fase, appare allora doveroso svolgere le seguenti osservazioni.

Muovendo dalla condizione giuridica dello straniero anche irregolarmente soggiornante nel territorio italiano, considerando la natura reale del «trattenimento», esaminando poi le norme costituzionali rilevanti in materia, si potranno forse meglio delineare i dubbi di legittimità costituzionale della normativa che dovrebbe essere oggi applicata dallo scrivente.

### I diritti costituzionali dello straniero.

L'approccio interpretativo prevalente in dottrina è nel senso che i diritti inviolabili ineriscono alla persona in quanto tale, sì che essi devono essere pienamente riconosciuti anche in favore degli stranieri, compresi quelli che si trovino in posizione formalmente irregolare.

Quanto alla giurisprudenza costituzionale, anch'essa, sin dalla sentenza n. 120 del 1967, ha affermato che «è vero che l'articolo 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare [...] diritti fondamentali».

Per questo anche a tutti gli stranieri è stata riconosciuta un'ampia serie di diritti fondamentali: il diritto alla libertà personale, il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, il diritto alla tutela giurisdizionale, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di associazione, il diritto alla segretezza della corrispondenza, la libertà di religione, il diritto alla salute, i diritti di famiglia.

Proprio in tema di diritto di famiglia, di recente tale riconoscimento è avvenuto con varie pronunce che hanno accolto altrettante eccezioni di illegittimità costituzionale:

la sentenza 12-27 luglio 2000, n. 376, ha dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 2, lettera *D*, della legge 6 febbraio 1998 n. 40, poi trasfusa nell'art. 19, comma 2, lettera *D*, del d.lgs. n. 286/1998, in quanto non estendeva il divieto di espulsione anche al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, in quanto tale omissione risultava ledere i principi di protezione dell'unità familiare e i diritti umani fondamentali inerenti la comune responsabilità dei genitori nell'educazione dei figli; la Corte ha infatti ritenuto che la legge ordinaria avesse violato in quel caso gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, nonché la Convenzione europea 4 novembre 1950 per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848;

la sentenza 17-26 giugno 1997, n. 203, richiamando la n. 28 del 1995, ha affermato che «la garanzia della "convivenza del nucleo familiare" si radica "nelle norme costituzionali che assicurano protezione alla famiglia e in particolare, nell'ambito di questa, ai figli minori"; e che il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e perciò tenerli con sé, e il diritto dei genitori e dei figli minori ad una vita comune nel segno dell'unità della famiglia, sono (...) diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri»;

la sentenza 6-13 febbraio 1995, n. 34, ha dichiarato illegittimo l'art. 7-*bis* del d.l. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge n. 39/1990, nella parte in cui prevedeva il reato dello straniero che non si fosse «adoperato» per ottenere dall'autorità diplomatica o consolare il necessario documento di viaggio; la Corte ha infatti ritenuto che una definizione normativa così generica, priva di un referente naturalistico concreto, violasse l'art. 25 della Costituzione siccome non era rispettosa del principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva assoluta di legge in materia penale, principio consacrato appunto nell'art. 25 della Costituzione e dunque valido anche per tutte le persone straniere.

Ma pure altre recenti pronunce, pur dichiarando la non fondatezza dei dubbi prospettati in quanto alle lamentate lacune si sarebbe dovuto sopperire con una diversa interpretazione da parte dei giudici di merito, hanno riaffermato che anche in capo alla persona straniera comunque presente sul territorio italiano vanno riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana, e in particolare quello di difesa *ex art.* 24 della Costituzione:

la sentenza 8-22 giugno 2000, n. 227, ha affermato che la persona straniera ha sempre diritto a conoscere, nella sua lingua, i provvedimenti coercitivi o comunque pregiudizievoli adottati nei suoi confronti (nella specie, il provvedimento prefettizio di espulsione), trattandosi fra l'altro di un diritto garantito, oltre che implicitamente dall'art. 24 della Costituzione, anche dall'art. 1 del protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98; dall'art. 13 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881);

la sentenza 8-16 giugno 2000, n. 198, aveva precedentemente enunciato affermazioni analoghe, fornendo una interpretazione adeguatrice dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, e rinnovando espressamente l'affermazione che «lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e il significato»;

analogamente aveva stabilito codesta onorevole Corte con la sentenza 12-19 gennaio 1993, n. 10, respingendo l'eccezione già allora sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui il rispetto del principio di uguaglianza non impone una assoluta identità di trattamento normativo per situazioni oggettivamente diversificate; in tale occasione la Corte aveva anche ricordato che «il diritto dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato nella lingua da lui conosciuta della natura e dei motivi dell'imputazione contestatagli dev'esser

considerato un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile», ricordando altresì il principio della effettiva partecipazione dell'imputato allo sviluppo della sequenza procedimentale come intrinsecamente connesso al diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, e sottolineando che tale principio va riferito a tutte le fasi del processo.

Da un simile quadro giurisprudenziale, emerge dunque in modo assolutamente inconfutabile che qualunque essere umano, e dunque anche ogni persona straniera, comunque presente nel territorio italiano, come ha espressamente proclamato codesta onorevole Corte, «gode di tutti i diritti fondamentali della persona umana».

La detenzione amministrativa.

Il «trattenimento» nei «centri di permanenza temporanea» è stato istituito dalla legge n. 40/1998 e poi trasfuso nell'articolo 14, d.lgs. n. 286/1998. Esso ha il dichiarato scopo di superare i limiti ravvisati circa la cosiddetta legge Martelli, costruita intorno all'istituto dell'intimazione ad abbandonare il territorio dello Stato, cui l'accompagnamento coatto alla frontiera seguiva solo nei casi di inottemperanza, nonché i limiti del successivo decreto Conso (d.l. n. 107/1993), leggi sulle cui ceneri è poi nata la legge n. 40/1998 (Napolitano - Turco), ora raccolta in testo unico nel d.lgs. n. 286/1998.

Che tale «trattenimento» abbia introdotto nel nostro ordinamento la detenzione amministrativa, risulta innegabile sol che si consideri che esso si connota:

come una restrizione della libertà personale per un periodo di venti giorni (prorogabili a trenta), periodo peraltro indefinitamente e discrezionalmente reiterabile fino a quando l'espulsione non sia eseguita (ciò che ben può dipendere da elementi sottratti alla volontà dello straniero, come l'indisponibilità del vettore o la mancanza di collaborazione delle autorità consolari estere per la sua identificazione);

come una sanzione, benché senza reato da espriare, disposta con un atto amministrativo sostanzialmente discrezionale anziché con atto dell'autorità giudiziaria motivato (sia sui presupposti sia sulla durata);

come atto amministrativo soggetto a un controllo giurisdizionale che, se non altro a causa della procedura camerale prescelta, risulta decisamente attenuato nel suo contenuto e per l'effettività del contraddittorio che lo precede;

come condizione avverso la quale la persona che vi si trova è sostanzialmente neutralizzata nell'esercizio dei diritti effettivi di difesa;

come un istituto per la tutela della cui effettività la legge attribuisce notevoli poteri all'autorità di polizia (per esempio il potere — ex art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 — di ripristinare senza ritardo la «misura» qualora essa sia stata violata);

come una misura destinata ad incidere notevolmente, per l'intensità e la durata di compressione della libertà fisica dello straniero da espellere, sul diritto fondamentale tutelato dall'articolo 13 della Costituzione.

In questo modo, al sottosistema strettamente penale (tendenzialmente improntato al rispetto delle garanzie costituzionali) e al sottosistema di polizia e di ordine pubblico (motivato da istanze di difesa sociale e quindi disancorato da quelle garanzie), si è deciso di affiancare una sorta di diritto speciale dello straniero. Tale diritto speciale si distingue per il fatto che crea una condizione che sottopone l'immigrato a continui controlli di polizia, a cagione della ritenuta natura perpetua dell'illecito amministrativo che gli si imputa (ossia l'ingresso irregolare nel nostro paese), e che neppure una condotta virtuosa, per quanto protratta nel tempo, potrà mai valere a sanare, a differenza di quanto accade per i delitti grazie a istituti sia ordinari (per esempio la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione) sia straordinari (come l'amnistia) che il nostro ordinamento appronta.

Trattandosi di misura notevolmente afflittiva, il cui contenuto è assolutamente comparabile alla custodia in carcere, appare evidente che anche alla detenzione amministrativa, definita dalla legge «trattenimento in un centro di accoglienza», devono applicarsi le garanzie previste dai diritti fondamentali della persona umana.

Dunque, dovendosi riconoscere per gli argomenti innanzi svolti, che il principio di eguaglianza vale anche per tutti gli stranieri, è inevitabile individuare nel regime penalistico, per esempio dell'arresto, il *tertium comparationis* necessario ai fini del controllo di ragionevolezza e di uguaglianza, in relazione all'art. 3 della Costituzione.

I dubbi di legittimità costituzionale.

Il remittente, astretto da una disciplina palesemente intesa a consentire al giudice solo un burocratico controllo astratto e formale, una disciplina che appare solo formalmente ossequiosa del precetto costituzionale, sottopone pertanto al vaglio di codesta onorevole Corte i seguenti dubbi.

L'art. 14, comma 4, t.u. n. 286/1998 dispone che il giudice debba osservare per la convalida la procedura di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. Tale procedura si applica normalmente, e per la sua stessa natura, a oggetti sostanziali che non incidono su diritti o non incidono in posizione di contrasto, tanto che è destinata a concludersi con

provvedimenti strutturalmente revocabili modificabili e quindi inadeguati a passare in giudicato. Queste caratteristiche strutturali danno origine a procedimenti camerati semplificati rispetto ai quali risulta ragionevole la forte attenuazione delle garanzie del contraddittorio e delle prove così come l'impugnabilità attraverso semplice reclamo. Ebbene, in tale parte il menzionato art. 14, comma 4, pare essere in contrasto con gli artt. 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, poiché deve dubitarsi che una simile procedura «leggera» possa consentire, in modo efficace e concreto, il riconoscimento della dignità della persona trattenuta (anche se straniera) e la esplicazione dei suoi diritti di piena difesa, diritti previsti anche dalla Convenzione europea 4 novembre 1950 per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, oltre che dal protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo dall'Italia con la legge 9 aprile 1990, n. 98) e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, fatto a New York il 19 dicembre 1966, (ratificato con la legge 25 ottobre 1977 n. 881), e dunque oggetto di doverosa applicazione in forza dell'art. 10 della Costituzione. D'altro canto gli artt. 3 e 13 vengono in considerazione per il fatto che la Costituzione impone che la convalida (di atti restrittivi della libertà personale) da parte dell'autorità giudiziaria assuma ragionevoli forme procedurali al fine di rendere effettiva l'inviolabilità della medesima libertà al di fuori dei tassativi casi di legge.

Lo stesso art. 14, comma 4, t.u. risulta inoltre in contrasto con gli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione (per ragioni analoghe a quelle già illustrate) nella parte in cui non consente al giudice procedente di svolgere autonomi e approfonditi accertamenti sulla concreta sussistenza delle ragioni che sole giustificano, a norma del medesimo art. 14 t.u., il «trattenimento». La assoluta genericità delle motivazioni addotte dal questore mediante la barratura di riquadri accanto a parafrasi dell'art. 14, comma 1, t.u., invero, esclude che il giudice possa seriamente valutare la fondatezza e la permanente sussistenza dell'impossibilità di accompagnamento immediato. Per esempio, mancando ogni elemento circa il vettore concretamente scelto, il giudice non potrà apprezzare se la discrezionalità amministrativa abbia avuto qualche ruolo nella durata della indisponibilità del vettore medesimo.

In proposito, mette conto sottolineare che, in tema di misure custodiali, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che esse devono ancorarsi a una rigorosa gamma di presupposti (gravi indizi di colpevolezza relativi a delitti puniti con pene superiori a precisi limiti edittali; solo allora possono aver rilievo le esigenze cautelari, comunque nei limiti dettati dai principi di proporzionalità e adeguatezza). Già con la sentenza n. 39/1970, per esempio, codesta onorevole Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 220 TULPS, che prevedeva l'arresto in flagranza per reati puniti con la sola pena pecuniaria. Anche con la sentenza n. 1/1980 — pronunciata dunque in anni che poi si sarebbero detti di piombo —, si sono individuati limiti di contenuto per la legislazione in materia di coercizione personale, ed è legittima la sensazione che la Corte intendesse allora escludere la possibilità di dar corso alla privazione della libertà personale in ambiti diversi dal processo penale.

Nel caso del «trattenimento», per converso, la fattispecie di base (l'illecito amministrativo rappresentato dall'ingresso illegale in Italia) risulta sicuramente caratterizzata da un disvalore giuridico e sociale parecchio minore rispetto a quello dei delitti che consentono l'applicazione di misure coercitive. Risulta perciò difficile sussumere nel precetto costituzionale della ragionevolezza un istituto, come la detenzione amministrativa in esame, che non solo si fonda su presupposti di gravità espressamente valutata minore dal legislatore (si tratta, come detto, di un mero illecito amministrativo) ma per giunta consente che tali presupposti siano unicamente enunciati in forma per lo più affatto generica nel decreto che dispone il «trattenimento» medesimo, senza possibilità di riscontro da parte del giudice.

Ancora, l'art. 14, comma 4, t.u. risulta inoltre in contrasto con l'art. 3 e con l'art. 111 della Costituzione nella parte in cui non consente al giudice procedente di svolgere autonomi accertamenti sulla concreta sussistenza di allegare ragioni che legalmente (come per esempio nel caso di una donna in stato iniziale di gravidanza o nel caso di chi abbia richiesto la sanatoria), escludono sia pure temporaneamente l'espellibilità e dunque sarebbero tali da travolgere anche il «trattenimento» che su quel presupposto si fonda (poiché, disapplicato quel decreto prefettizio, anche il decreto questorile risulterebbe caducato).

L'art. 14, comma 3, del medesimo t.u., e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del «trattenimento» (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi. Ciò pare in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, poiché l'omissione del tempestivo avviso non consente alla parte afflitta dalla misura di approntare le opportune difese col suo patrono con adeguata ponderazione.

In proposito, non è inutile ricordare che all'iniziale mancata previsione di assistenza obbligatoria di difensore si è posto rimedio solo col d.P.R. n. 394 del novembre 1999, norme di attuazione del testo unico sull'immigra-

zione. Tuttavia, l'articolo 20 del regolamento dispone (diversamente dall'art. 386, comma 2, c.p.p.) che solo lo straniero venga avvisato che nell'udienza di convalida sarà assistito da un difensore d'ufficio. Ma ciò significa che il difensore d'ufficio sarà designato solo successivamente, dal giudice, e avvisato più tardi dalla cancelleria, all'ultimo momento, come pure quello di fiducia. Appare allora evidente che il difensore non ha potuto colloquiare preventivamente con il suo assistito, né ha potuto predisporre un ricorso contro l'espulsione che, pur in presenza dei presupposti, avesse una qualche possibilità di accoglimento.

Il «trattenuto» vede perciò frustrata l'esperibilità dell'unico rimedio che abbia qualche chance di utilità, ossia appunto il ricorso contro l'espulsione. Grave risulta perciò la menomazione concreta del diritto di difesa sotto il profilo della effettività.

L'art. 14, comma 5, del medesimo t.u. omette di prevedere un termine massimo del «trattenimento» o detenzione amministrativa, in quanto esclude che il giudice possa accertare se la stessa persona trattenuta, in forza del medesimo decreto di espulsione, sia già stata «trattenuta» in precedenza per il periodo massimo di venti giorni, eventualmente prorogati. Ciò pare violare l'art. 3 della Costituzione.

L'art. 14 inoltre impone al giudice di provvedere, con un unico atto, a convalidare il «trattenimento» e autorizzare il protrarsi di tale detenzione amministrativa fino al limite di venti giorni, prorogabili poi di altri dieci. Ciò rende evidente che al giudice, in contrasto con gli artt. 3, 13 e 111 della Costituzione, è precluso di apprezzare nel caso concreto quale sia la durata, secondo una ragionevole stima, dell'allegata impossibilità di accompagnamento immediato alla frontiera. Reputa invece il remittente che una norma rispettosa dei diritti costituzionali fondamentali non possa che devolvere al giudice della fattispecie la relativa valutazione, onde consentire il migliore possibile temperamento, nel caso concreto, delle esigenze di tutela delle frontiere da un lato, e del sacrificio della libertà personale della persona «trattenuta» dall'altro. Si osservi in proposito che un periodo di venti giorni di detenzione amministrativa è pari al quadruplo del minimo edittale della (analogamente afflittiva) pena dell'arresto.

Le questioni sopra sollevate risultano rilevanti per la decisione sulla convalida del «trattenimento», in quanto:

l'adozione di una diversa procedura, e segnatamente di quella prevista dal codice di procedura penale per l'analogo caso dell'arresto, garantirebbe alla persona trattenuta la possibilità di svolgere compiutamente le proprie difese, dopo un approfondito esame della situazione da parte della persona «trattenuta» e del suo difensore; ciò non è invece attualmente possibile;

la piena esplicazione del diritto di difesa, da un lato, e i poteri istruttori d'ufficio del giudice, consentirebbe a quest'ultimo di estendere il proprio controllo a elementi ulteriori rispetto alle mere enunciazioni contenute negli atti amministrativi sottoposti al suo vaglio solo formale ed estrinseco nonché alle allegazioni della persona «trattenuta»; ciò non è invece attualmente possibile;

l'immediato avviso al difensore avrebbe consentito il previo incontro di costui con la persona «trattenuta» e quindi il libero e pieno esercizio di ogni ragionevole difesa; ciò non è invece attualmente possibile;

l'esistenza di un limite massimo di cumulo di periodi anche successivi di «trattenimento» consentirebbe al giudice di verificarne il concreto rispetto nel caso presente; ciò non è invece attualmente possibile;

il potere di determinare con prudente apprezzamento il tempo dell'allegata impossibilità di accompagnamento coattivo consentirebbe al giudice di contenere in un termine anche inferiore ai venti giorni la durata massima del «trattenimento»; ciò non è invece attualmente possibile.

Qualora venisse riconosciuta fondata anche una sola delle censure qui illustrate, sarebbe allora possibile accertare l'insussistenza delle condizioni necessarie per la convalida e per il mantenimento della detenzione amministrativa, e nell'ultimo caso sarebbe inoltre possibile limitare il sacrificio della libertà personale della persona «trattenuta».

Accertata la non manifesta infondatezza delle questioni e considerata la loro rilevanza ai fini della decisione, vanno pertanto adottati i provvedimenti di cui alla parte dispositiva.

Inoltre, non potendosi procedere alla convalida del «trattenimento», deve disporsi il rilascio della persona «trattenuta».

P. Q. M.

*Letti ed applicati gli artt. 134 Cost. e 11, legge n. 87/1953;*

*Dichiara non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere le questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo n. 286/1998, relativamente all'art. 14 e in particolare:*

*art. 14, comma 4, laddove applica alla convalida del «trattenimento» la disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c., ossia una procedura manifestamente inidonea ad assicurare la pienezza del contraddittorio e dell'esplicazione delle difese;*

*art. 14, comma 4, laddove esclude che il giudice possa concretamente accertare la sussistenza dell'asserita impossibilità di attuare l'accompagnamento immediato;*

*art. 14, comma 4, laddove esclude che il giudice possa procedere ad accertamenti sulle allegte ragioni idonee a configurare il divieto di espulsione, e conseguentemente la mancanza del presupposto per il «trattenimento»;*

*art. 14, comma 3, e art. 20 del regolamento d.P.R. 394/1999, laddove non contengono l'obbligo di dare avviso al difensore, d'ufficio o di fiducia, contestualmente alla comunicazione al giudice dell'inizio del «trattenimento»;*

*art. 14, comma 5, laddove non prevede il limite massimo anche per il cumulo successivo di vari periodi di «trattenimento» fondati sul medesimo decreto di espulsione, e conseguentemente impedisce al giudice di accertare se quel limite sia stato superato;*

*art. 14, comma 4, laddove impone al giudice di provvedere con unico contestuale atto alla convalida, e perciò gli sottrae il potere di determinare il ragionevole termine massimo anche cumulato del «trattenimento» tenendo conto delle concrete circostanze del caso e bilanciando i contrapposti interessi della tutela delle frontiere e quelli di libertà personale della persona straniera;*

*In riferimento ai parametri costituzionali rappresentati, rispettivamente:*

*dagli artt. 3, 10, 13 e 24 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza della discrezionalità legislativa anche nella scelta della procedura da adottarsi per la restrizione e la convalida della restrizione della libertà personale, e assicurano il diritto di difesa anche a tutte le persone;*

*dagli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, che prevedono l'obbligo del giudice di espletare ogni opportuna indagine per accertare la verità, nella specie relativamente alla sussistenza dell'impossibilità di accompagnamento immediato;*

*dagli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, che prevedono l'obbligo del giudice di espletare ogni opportuna indagine per accertare la verità, nella specie relativamente all'esistenza delle allegte cause ostative all'espulsione;*

*dagli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, che assicurano anche a tutte le persone il diritto di piena difesa;*

*dagli artt. 3, 10 e 13 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, relativamente alla irragionevolezza della assenza di previsione di un limite di cumulabilità di periodi successivi di coercizione personale;*

*dagli artt. 3, 10, 13 e 111 della Costituzione, che impongono la ragionevolezza e la parità di trattamento di situazioni identiche, nonché la devoluzione al giudice della valutazione del caso concreto, nella specie in relazione agli apprezzamenti di merito circa la durata massima prevedibile dell'impossibilità di accompagnamento immediato;*

*oltre che per gli argomenti meglio illustrati in motivazione;*

*Sospende pertanto il procedimento di convalida in corso;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, tutti gli atti del presente giudizio siano tempestivamente trasmessi alla Corte costituzionale;*

*Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, e che ne venga data comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati della Repubblica, oltre che al difensore della persona «trattenuta»;*

*Dispone che la persona «trattenuta» venga liberata nei termini di legge.*

Milano, addì 16 dicembre 2000.

Il giudice: SPINLER

N. 197

*Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 dal tribunale di Milano su atti relativi a Hassine Ayari*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattamento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24.

#### IL TRIBUNALE

In esito all'udienza di dicembre 2000 nel procedimento n. 885/2000 E - ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con decreto pronunciato a sensi dell'art. 7 legge n. 39/1990 il prefetto di Sassari disponeva l'espulsione, nei confronti dello straniero Hassine Ayari nato il 12 luglio 1965 a Tunisi (Tunisia).

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 8 agosto 1996.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il «trattenimento» di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiché il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessità di accertamenti ulteriori e di un acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato in data 19 dicembre 2000.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 20 dicembre 2000.

A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, è ora demandato di convalidare il provvedimento di «trattenimento».

#### D I R I T T O

Ritenuto, come già osservato da altro giudice di questa sezione (ord. tribunale Milano 19 dicembre 2000), che la misura del trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, già art. 12 legge 6 marzo 1998 n. 40) consista in una notevole restrizione della libertà personale, la cui concreta afflittività non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per es., la misura degli arresti domiciliari; considerato che, per l'art. 13 della Costituzione «la libertà personale è inviolabile» e «Non è ammessa — forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; ritenuto che tale norma fondamentale (e caratterizzante l'ordinamento giuridico italiano in senso effettivamente liberale e «garantista») debba applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e quindi — come già affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritti fondamentali — anche allo straniero, la cui libertà personale, perciò, costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino; osservato che l'art. 14 del T.U. - 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi del comma 4 del cit. art. 14) il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di determinare «il tempo strettamente necessario» al compimento delle attività indicate dal primo comma del medesimo art. 14 (soccorso dello straniero, accertamenti sulla sua identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio) ovvero al reperimento di vettore disponibile, ma affida invece all'autorità amministrativa (comma 5) la scelta del momento in cui è «possibile» eseguire l'espulsione e quindi assegna al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento; ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina contrasti con il citato art. 13, comma secondo della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;

Ritenuto che (anche per la mancanza di una norma che consenta all'interessato, che si ritenga non più giustamente trattenuto, di chiedere all'a.g. la verifica del superamento del «tempo strettamente necessario» di cui al primo comma dell'art. 14 TU) neppure la previsione di un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal cit. comma 5° in venti giorni di trattenimento (prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di costituzionalità, poiché anche un solo giorno di privazione della libertà personale deve (per l'art. 13 della Costituzione secondo comma) fondarsi su motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria (e il limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera che è di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice penale per le pene detentive);

Ritenuto inoltre come già osservato da altro giudice di questo tribunale, che «l'art. 14 comma 3 del medesimo T.U. e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del «trattenimento» (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi (ord. tribunale Milano, 9 novembre 2000); ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale omessa previsione costituisca violazione dell'art. 24 Cost. che garantisce l'effettività e l'inviolabilità del diritto di difesa, poiché la non tempestività dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le possibilità di questo di approntare una idonea difesa;

Ritenuta la rilevanza delle questioni sopra svolte, poiché i dubbi di costituzionalità investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento; ritenuto infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che non è immediatamente disponibile idoneo vettore e risultano rispettati i termini di legge.

Ritenuto che alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per la tardività dell'avviso al difensore; ritenuto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 comma 2 legge n. 87/1953;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 13, 24, 134 Cost. e 23 legge n. 87/53; il giudice del tribunale di Milano solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 1, 4 e 5, per la non manifesta infondatezza del dubbio che esso contrasti con l'art. 13 comma 2 Cost., nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;*

*degli artt. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 3 e 20 del regolamento adottato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, per la non manifesta infondatezza del dubbio che essi contrastino con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 21 dicembre 2000.

*Il giudice: TORTI*

## NN. da 198 a 203

*Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 21 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano nei procedimenti relativi a: Zhega Arjanit (r.o. 198/2001), Bruka Kastriot (r.o. 199/2001), Zyberi Iuljan (r.o. 200/2001), Mindrila Galina (r.o. 201/2001), Ardjan Teta (r.o. 202/2001), Erjon Zacja (r.o. 203/2001).*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattamento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 1, 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24.

## IL TRIBUNALE

Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 286/1998, il prefetto di Milano disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera, nei confronti dello straniero Zhega Arjanit nato a Tepolana (Albania) il 15 marzo 1976, redicente (identificato a mezzo fotosegnalica) e passaporto sequestrato per sospetto falso da questura.

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata in data 18 dicembre 2000.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il «trattenimento» di tale persona nel centro di via Corelli in Milano, poiché il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, alla necessità di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio.

Questo secondo decreto veniva notificato in data 18 dicembre 2000, ore 18.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine depositati presso la cancelleria del tribunale in data 20 dicembre 2000, ore 13,15.

A questo giudice, a norma dell'art. 14 d.lgs. citato, è ora demandato di convalidare il provvedimento di «trattenimento».

## D I R I T T O

Ritenuto, come già osservato da altro giudice di questa sezione (ord. trib. Milano 19 dicembre 2000), che la misura del trattenimento dell'immigrato irregolare presso il centro di raccolta (di cui all'art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, già art. 12 legge 6 marzo 1998 n. 40) consista in una notevole restrizione della libertà personale, la cui concreta afflittività non differisce, sostanzialmente, dalla detenzione o dalla custodia in carcere e pare, anzi, maggiore rispetto a quella di altre misure cautelari processualpenalistiche, quale, per es., la misura degli arresti domiciliari; considerato che, per l'art. 13 della Costituzione «la libertà personale è inviolabile» e «non è ammessa — forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»; ritenuto che tale norma fondamentale (e caratterizzante l'ordinamento giuridico italiano in senso effettivamente liberale e «garantista») debba applicarsi nei riguardi di ogni essere umano, e quindi — come già affermato dalla Corte costituzionale in tema di diritti fondamentali — anche allo straniero, la cui libertà personale, perciò, costituisce oggetto di un diritto inviolabile, al pari di quello del cittadino; osservato che l'art. 14 del T.U. 286/1998 non consente al giudice, chiamato a convalidare (ai sensi del comma 4 del cit. art. 14) il provvedimento di trattenimento disposto dal questore, di determinare «il tempo strettamente necessario» al compimento delle attività indicate dal primo comma del medesimo art. 14 (soccorso dello straniero, accertamenti sulla sua identità o nazionalità, acquisizione di documenti per il viaggio) ovvero al reperimento di vettore disponibile, ma affida invece all'autorità

amministrativa (comma 5) la scelta del momento in cui è «possibile» eseguire l'espulsione e quindi assegna al questore la concreta determinazione della durata del trattenimento; ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale disciplina contrasti con il citato art. 13, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;

Ritenuto che (anche per la mancanza di una norma che consenta all'interessato, che si ritenga non più giustamente trattenuto, di chiedere all'a.g. la verifica del superamento del «tempo strettamente necessario» di cui al comma 1 dell'art. 14 T.U.) neppure la previsione di un termine massimo di efficacia della convalida, fissato dal cit. comma 5 in venti giorni di trattenimento (prorogabili di altri dieci), valga a escludere il predetto dubbio di costituzionalità, poiché anche un solo giorno di privazione della libertà personale deve (per l'art. 13 della Costituzione secondo comma) fondarsi su motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria (e il limite di cui sopra appare invero non esiguo, se si considera che è di gran lunga superiore ai limiti minimi stabiliti dal codice penale per le pene detentive);

Ritenuto inoltre, come già osservato da altro giudice di questo tribunale, che «l'art. 14 comma 3 del medesimo T.U. e del pari l'art. 20 del regolamento (d.P.R. 394/1999) omettono di imporre che il questore (contestualmente alla trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice della convalida) provveda anche a informare dell'avvenuto inizio del «trattenimento (ossia dell'inizio della detenzione amministrativa) il difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero o quello di ufficio desumibile dagli elenchi appositi» (ord. trib. Milano, 9 novembre 2000);

Ritenuto non manifestamente infondato il dubbio che tale omessa previsione costituisca violazione dell'art. 24 Cost., che garantisce l'effettività e l'inviolabilità del diritto di difesa, poiché la non tempestività dell'avviso al difensore del trattenuto menoma le possibilità di questo di approntare una idonea difesa;

Ritenuta la rilevanza delle questioni sopra svolte, poiché i dubbi di costituzionalità investono norme di cui questo giudice deve fare applicazione nel presente procedimento;

Ritenuto infatti che, nella fattispecie, questo giudice dovrebbe pronunciare convalida del provvedimento del questore, essendo risultato che è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità dello straniero, non è immediatamente disponibile idoneo vettore e risultano rispettati i termini di legge,

Ritenuto che alla convalida del trattenimento disposto dal questore conseguirebbe l'automatica rimessione a questo della determinazione della concreta durata del trattenimento dello straniero, e la violazione del diritto di difesa di quest'ultimo, per la tardività dell'avviso al difensore;

Ritenuto che il presente procedimento deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23 secondo comma legge n. 87/1953;

*P. Q. M.*

*Visti gli artt. 13, 24, 134 Cost. e 23 legge n. 87/1953;*

*Il giudice del tribunale di Milano solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:*

*dell'art. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 1, 4 e 5, manifesta infondatezza del dubbio che esso contrasti con l'art. 13 secondo comma Cost., nella parte in cui non prevede che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria;*

*degli artt. 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, comma 3, e 20 del regolamento adottato con d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, per la non manifesta infondatezza del dubbio che essi contrastino con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'obbligo del questore di dare avviso al difensore, di fiducia o di ufficio, fin dall'adozione del provvedimento amministrativo di trattenimento o, quantomeno, dal momento della comunicazione al giudice dell'inizio della misura;*

*Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale;*

*Sospende il procedimento;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

Milano, addì 21 dicembre 2000.

*Il giudice: TORTI*

NN. da 204 a 211

**Ordinanze — di identico contenuto — emesse il 23 dicembre 2000 dal tribunale di Milano nei procedimenti relativi a:** *Naji Hisham (r.o. 204/2001), Hugi Altin (r.o. 205/2001), Selimi Anxela (r.o. 206/2001), Corri Mark (r.o. 207/2001), Tenzy Mona (r.o. 208/2001), Merraroj Carla (r.o. 209/2001), Azizi Soufyen (r.o. 210/2001), Koco Marjana (r.o. 211/2001).*

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

**Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, per impossibilità di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale.**

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 13, commi 4, 5 e 6, e 14, commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, secondo e terzo comma.

#### IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella procedura di convalida del trattenimento *ex art. 14, d.lgs. n. 286/1998* nei confronti di Naji Hisham nato a Benimellal (Marocco) nel 1982.

Con decreto pronunciato ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 il prefetto di Forlì - Cesena disponeva l'espulsione, con accompagnamento alla frontiera in caso di inottemperanza, nei confronti del soprannominato straniero.

Tale decreto prefettizio veniva notificato alla persona interessata.

Con decreto del questore di Milano, poi, veniva disposto il trattenimento dello straniero nel centro di permanenza di via Corelli in Milano, poiché il questore (barrando la casella apposita) aveva ritenuto sussistente il presupposto relativo alla mancanza di vettore, nonché alla necessità di accertamenti ulteriori e di acquisire un documento per l'espatrio. Questo secondo decreto veniva notificato tempestivamente.

Gli atti relativi alla notifica dei sopra menzionati provvedimenti amministrativi venivano infine tempestivamente depositati presso la cancelleria del tribunale entro il termine di 48 ore.

A questo giudice, a norma dell'art. 14, d.lgs. citato, è dunque demandato di convalidare il provvedimento di trattenimento.

#### D I R I T T O

Il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'art. 14, d.lgs. n. 286/1998, è finalizzato nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettività alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica.

Sul punto il d.lgs. n. 286/1998 contiene diversi riferimenti: l'accompagnamento alla frontiera può trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4/b, comma 5 e comma 6), oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4/a).

In ogni caso la previsione dell'accompagnamento coatto costituisce, unitamente alla presenza delle condizioni di fatto considerate al primo comma dell'art. 14, fondamentale presupposto per l'adozione del provvedimento di trattenimento presso il centro di permanenza.

L'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, è misura che innegabilmente incide sulla libertà personale, intesa come autonomia e disponibilità della propria persona, libertà tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione.

Distinguendo l'ambito di operatività degli artt. 13 e 16 Cost., la Corte costituzionale ha individuato nell'assoggettamento all'altrui potere, l'elemento qualificante della restrizione della libertà personale in cui si concreta la violazione del principio dell'*habeas corpus* (cfr. sent. 69/64).

In tale prospettiva la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 TULPS 773/31 (sent. 2/56), nella parte in cui consentiva all'autorità di P.S. di ordinare la traduzione del rimpatriando, ed è stato più volte ribadito dalla stessa Corte che «... in nessun caso l'uomo potrà essere privato o limitato nella sua libertà ..., se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ... se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ...» (cfr. 11/56 e 419/1994 e tutte le decisioni in questa richiamate).

La prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale inerente alla persona, compete anche allo straniero.

La Corte costituzionale ha affermato che il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Carta vale, quando si tratta del rispetto di diritti fondamentali, anche nei confronti dello straniero (sent. 120/67) e, proprio con specifico riferimento alla libertà personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero (sent. 62/1994).

Pertanto, anche per questi, ogni restrizione della libertà personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione ed è soggetto alle assolute riserve di legge e di giurisdizione.

Con riferimento alla possibilità ammessa dalla Corte costituzionale (sent. 104/69 e 62/1994) di una normativa differenziata tra cittadini e stranieri anche in tema di diritti fondamentali e restando sul piano della riserva di giurisdizione, pare difficile ravvisare nelle ipotesi in esame ed in quella che si valuterà, elementi che giustificano e legittimino costituzionalmente una disciplina differente per cui la privazione della libertà personale degli stranieri resti sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale.

### *Questioni di legittimità costituzionale*

Pare alla scrivente che l'accompagnamento alla frontiera, non conseguente ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, violi la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che dia le ragioni di quella misura.

La violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevanza nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica (di ciò il giudice non verrà nemmeno informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilità di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui l'art. 13 dello stesso decreto, è evidente che il giudice è chiamato a convalidare il solo «... provvedimento ... di trattenimento presso il centro».

Lo confermano oltre che il testo letterale dell'art. 14, comma 4 — che usa il singolare facendo riferimento al solo provvedimento del questore —, nonché il rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul permanente vigore del provvedimento di espulsione con accompagnamento che continua a gravare sullo straniero.

Pare dunque che anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalità esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 4/a) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, la convalida del trattenimento non possa implicare convalida del disposto accompagnamento che resta dunque fuori dal controllo giurisdizionale.

Qualora invece, dovesse ritenersi che la convalida del trattenimento abbia in qualche modo ad oggetto l'accompagnamento, sussisterebbe il dubbio di costituzionalità in relazione alla omessa previsione che la mancata convalida del trattenimento, a causa dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, d.lgs. n. 286/1998, faccia venir meno gli effetti del provvedimento di accompagnamento.

L'attribuzione all'interessato del potere di proporre ricorso all'autorità giudiziaria ai sensi dell'ottavo comma, ovvero — nell'ipotesi di accompagnamento preceduto dal provvedimento di trattenimento — ai sensi dell'art. 13, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 risulta insufficiente a sanare la violazione della norma, identificandosi tale potere in un controllo rimesso alla mera discrezionalità dell'interessato e non attribuito all'autorità giudiziaria in relazione alla generalità dei provvedimenti di accompagnamento nel termine costituzionale di 48 ore.

Il presente giudizio di convalida non può essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalità gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare la ricorrenza dei presupposti di validità ai sensi dell'art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998.

La ritenuta violazione della riserva di giurisdizione non consente, infatti, di valutare l'esistenza di eventuali vizi del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento — essendo tale provvedimento emesso in base a normativa che per le ragioni suesposte presenta profili di incostituzionalità — con conseguente venir meno dell'includibile presupposto del trattenimento presso il centro di via Corelli.

Per tali ragioni, e considerato che il sacrificio del bene «libertà» non appare giustificato dalla realizzazione o protezione di altri valori costituzionali di pari rango, il dubbio di costituzionalità appare non manifestamente infondato e la questione di indubbia rilevanza nel presente giudizio di convalida del trattenimento.

Per i rilievi svolti il presente giudizio deve essere sospeso.

*P. Q. M.*

Visti gli artt. 23, legge n. 87/1953 e 13 della Costituzione, solleva d'ufficio le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 13, commi 4, 5, 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998, con riferimento all'art. 13 della Costituzione, commi 2 e 3,

nella parte in cui non prevedono che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica sia comunicato all'autorità giudiziaria ed assoggettato a convalida entro 48 ore da parte di tale autorità;

nella parte in cui non prevedono che la mancata convalida del trattenimento, in caso di insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, d.lgs. n. 286/1998 non elida gli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Milano, addì 23 dicembre 2000

Il giudice: MICCICHÈ

La presente ordinanza viene notificata allo straniero che firma per ricevuta. Milano 23 dicembre 2000

01C0262

---

## RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

---

### ERRATA-CORRIGE

---

Comunicato relativo alla ordinanza n. 157 della Commissione tributaria regionale di Genova del 14 novembre 1999. (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1ª serie speciale - Corte costituzionale - n. 10 del 7 marzo 2001).

Nel titolo riportato alla pag. 12 del sommario nonché alla pag. 105 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, deve essere apposta la seguente dizione: «(pervenuta alla Corte costituzionale il 19 febbraio 2001)».

01C0300

---

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

---

(4651585/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 \*

L. 9.000

€ 4,65